



# CORTE DEI CONTI

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

REFERTO AI PRESIDENTI DEI CONSIGLI REGIONALI DELLE REGIONI LAZIO, LOMBARDIA E MOLISE SUI CONSUNTIVI DELLE SPESE E LE RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO RIGUARDANTI LE FORMAZIONI POLITICHE PRESENTI ALLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI REGIONALI DEL LAZIO E DELLA LOMBARDIA DEL 4 MARZO 2018, E DEL MOLISE IN DATA 22 APRILE 2018

(Art. 12, comma 3, legge 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d), della legge 23 febbraio 1995, n. 43)

Deliberazione 9 CSE Pol-Reg 2018 - 11 Settembre 2019



CORTE DEI CONTI





# CORTE DEI CONTI

---

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

**REFERTO AI PRESIDENTI DEI CONSIGLI REGIONALI DELLE REGIONI LAZIO, LOMBARDIA E MOLISE SUI CONSUNTIVI DELLE SPESE E LE RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO RIGUARDANTI LE FORMAZIONI POLITICHE PRESENTI ALLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI REGIONALI DEL LAZIO E DELLA LOMBARDIA DEL 4 MARZO 2018, E DEL MOLISE IN DATA 22 APRILE 2018**

(Art. 12, comma 3, legge 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d), della legge 23 febbraio 1995, n. 43)

**Deliberazione 9 CSE Pol-Reg 2018 - 11 Settembre 2019**





## CORTE DEI CONTI

---

### COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

Collegio di controllo sui consuntivi delle spese elettorali e le relative fonti di finanziamento

Componenti:

Cons. Gennaro DI CECILIA

Cons. Adriana PARLATO

Cons. Rossella BOCCI

Struttura di supporto al Collegio di controllo sulle spese elettorali e fonti di finanziamento

Dott. Alessandro Guarente      Funzionario preposto

Sig. Augusto Piacentini      Revisore

Dott. Filippo Arioti      Revisore

Sig.ra Sabina Gallotti

Sig.ra Orsola Lombardo

Sig.ra Elisa Guidi

Sig.ra Daniela Beltramme



## **DELIBERAZIONE**







## CORTE DEI CONTI

### COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI E FONTI DI FINANZIAMENTO

(Elezioni Politiche e Regionali Lombardia, Lazio, Molise 2018)

Il Collegio di controllo sui consuntivi relativi alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché alle elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali della Lombardia e del Lazio, tenutesi in data 4 marzo 2018, e del Molise del 22 aprile 2018, costituito dal Consigliere dott. Gennaro Di Cecilia, dal Consigliere dott.ssa Adriana Parlato e dal Consigliere dott.ssa Rossella Bocci;

**VISTO** l'art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, che ha previsto l'istituzione presso la Corte dei conti di un Collegio composto da tre magistrati estratti a sorte tra i Consiglieri in servizio, per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi relativi alle spese e alle fonti di finanziamento per le campagne elettorali;

**VISTO** l'art. 5, comma 4, lettera d), della legge 23 febbraio 1995, n. 43, che ha previsto l'applicazione delle disposizioni di cui al predetto art. 12 anche alle elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto ordinario;

**VISTA** la deliberazione n. 152 del 15 giugno 2018 con la quale il Consiglio di Presidenza, nell'adunanza del 5 giugno 2018, ha provveduto alla costituzione del Collegio di controllo sui consuntivi relativi alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché alle elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali della Lombardia e del Lazio, tenutesi in data 4 marzo 2018, e del Molise del 22 aprile 2018, nella seguente composizione:



CORTE DEI CONTI

componenti titolari: Consigliere dott. Stefano Grossi, Consigliere dott.ssa Adriana Parlato, Consigliere dott.ssa Rossella Bocci;

Componenti supplenti: Consigliere dott. Gennaro Di Cecilia, Consigliere dott. Roberto Leoni, Consigliere dott. Pasquale Fava;

**VISTA** la deliberazione 1 CSE Pol-Reg 2018 del 10 luglio 2018 di insediamento del Collegio, con la quale sono state assunte le funzioni ed i compiti demandati dalla legge istitutiva, nonché attribuite le funzioni di Presidente al Consigliere dott. Stefano Grossi, quale componente con maggiore anzianità di ruolo;

**VISTA** la nota del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale dei servizi elettorali, prot. n. 16056 del 3 agosto 2018, con la quale si comunicano gli elenchi dei partiti politici che hanno partecipato alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché alle elezioni regionali della Lombardia e del Lazio, tenutesi in data 4 marzo 2018, e del Molise del 22 aprile 2018;

**VISTA** la deliberazione n. 234 del 15 ottobre 2018 con la quale il Consiglio di Presidenza, nell'adunanza del 25 settembre 2018, ha revocato la delibera n. 152/CP/2018, del 15 giugno 2018, nella parte in cui al Procuratore regionale Stefano Grossi viene attribuito l'incarico di componente titolare del Collegio e disposto l'integrazione del medesimo Collegio con il Consigliere dott. Gennaro Di Cecilia;

**VISTA** la deliberazione 2 CSE Pol-Reg 2018 del 25 ottobre 2018, con la quale sono state attribuite le funzioni di Presidente del Collegio al Consigliere dott. Gennaro Di Cecilia, quale componente con maggiore anzianità di ruolo;



CORTE DEI CONTI

**VISTE** le note con le quali le formazioni politiche, presenti alle suddette consultazioni elettorali, hanno inviato i consuntivi sulle spese e fonti di finanziamento;

**VISTO** il terzo comma dell'art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamato dall'art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995, n. 43, che prevede il termine di sei mesi per l'espletamento dei controlli della Corte dei conti, *“salvo che il Collegio di cui al comma 2, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi”*;

**VISTA** la deliberazione 6 CSE Pol-Reg. 2018, del 20 dicembre 2018, con la quale è stato fissato in pari data il termine di decorrenza previsto dall'art. 12, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per la conclusione dei controlli di legittimità e regolarità ivi previsti;

**CONSIDERATO** che l'attività di controllo che questo Collegio ha svolto, ai sensi dell'art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamato dall'art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995, n. 43, ha riguardato sia le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sia le elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali della Lombardia e del Lazio, tenutesi in data 4 marzo 2018, e del Molise del 22 aprile 2018;

**VISTA** la deliberazione 8 CSE Pol-Reg 2018, del 28 maggio 2019, con la quale il Collegio ha prorogato, in conformità al disposto dell'art. 12, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, di tre mesi il termine per la conclusione dei controlli;

**PRESO ATTO** della presenza in data odierna del Consigliere dott. Gennaro Di Cecilia, del Consigliere dott.ssa Adriana Parlato e del Consigliere dott.ssa Rossella Bocci;

**DELIBERA**

di approvare i Referti, che si allegano alla presente delibera, sui consuntivi delle spese elettorali sostenute e sulle relative fonti di finanziamento delle formazioni politiche presenti alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018, nonché alle elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali della Lombardia e del Lazio, tenutesi in data 4 marzo 2018, e del Molise del 22 aprile 2018.

Dichiara conclusa l'attività di controllo del Collegio;

Dispone la trasmissione al Presidente della Corte dei conti della presente delibera con allegato il Referto sui consuntivi delle spese elettorali sostenute e sulle relative fonti di finanziamento delle formazioni politiche presenti alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018, anche per il successivo inoltro ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Dispone la trasmissione ai Presidenti dei Consigli regionali del Lazio, della Lombardia e del Molise della presente delibera con allegato il Referto sui consuntivi relativi alle elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali della Lombardia e del Lazio, tenutesi in data 4 marzo 2018, e del Molise del 22 aprile 2018.

Copia della presente deliberazione, corredata dai Referti, sarà altresì trasmessa al Presidente, al Consiglio di Presidenza e al Segretario generale della Corte dei conti.

Dispone, ai sensi del comma 3-bis, dell'art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, introdotto dall'art. 11 della legge 6 luglio 2012, n. 96, la pubblicazione dei Referti sul sito istituzionale web della Corte dei conti.

Così deliberato in Roma, nella Camera di consiglio, in data 11 settembre 2019

Cons. Gennaro DI CECILIA



Cons. Adriana PARLATO



Cons. Rossella BOCCI



Depositata in Segreteria, in data 11 settembre 2019

Il Funzionario preposto  
dott. Alessandro Guarente



CORTE DEI CONTI



## PREMESSA

Il presente referto è stato redatto ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, contenente la *"Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica"*, come richiamato dall'art. 5, comma 4, lett. d), della legge 23 febbraio 1995, n. 43, avente ad oggetto *"Nuove norme per l'elezione dei consigli delle Regioni a Statuto ordinario"* e prende in considerazione il risultato dei controlli eseguiti sui conti consuntivi delle spese sostenute dai partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati nelle campagne elettorali, e delle relative fonti di finanziamento, per le elezioni per il rinnovo dei Presidenti e dei Consigli regionali del Lazio, della Lombardia e del Molise.

Il Collegio incaricato dell'esame dei predetti rendiconti è stato investito anche del compito di esaminare quelli trasmessi dalle forze politiche che hanno partecipato alle scorse elezioni per il rinnovo di Camera e Senato.

Si è ritenuto, quindi, data la comunanza delle tematiche trattate, di esporre nella prima parte della relazione, dedicata alla ricostruzione del quadro normativo con cui si è confrontato il Collegio, i medesimi contenuti elaborati in occasione del referto reso ai Presidenti delle Camere, cui segue la sintesi delle attività svolte; la seconda parte contiene le schede concernenti le verifiche condotte sui singoli rendiconti trasmessi dalle forze politiche che hanno preso parte alle competizioni elettorali; l'appendice, infine riporta i prospetti riassuntivi dei dati aggregati.





## **PARTE I**

**IL CONTROLLO SULLE SPESE E FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE FORMAZIONI POLITICHE CHE HANNO PARTECIPATO ALLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI REGIONALI DEL LAZIO E DELLA LOMBARDIA DEL 4 MARZO 2018, E DEL MOLISE IN DATA 22 APRILE 2018**



## Introduzione

Una breve riflessione può agevolare la comprensione dell'importanza e della complessità del tema del finanziamento dei partiti e dei relativi controlli, estesi alle spese dagli stessi affrontate, in specie di quelle sostenute in occasione delle competizioni elettorali.

I costi della politica sono molteplici e, in senso lato, ricomprendono tutti i costi dei processi di decisione politica; in quest'ambito, un tema più specifico riguarda la questione di chi debba sopportare quelli connessi all'attività dei partiti, il cui ruolo continua a essere fondamentale nelle moderne democrazie.

Un approccio "liberista" postula la non ingerenza statale, escludendo una contribuzione pubblica: l'evidente vantaggio di un esclusivo ricorso al finanziamento privato è dato dal risparmio delle risorse pubbliche, che sarebbero attinte per mezzo dell'assoggettamento al prelievo fiscale dei contribuenti, liberi, invece, di elargire volontariamente le proprie sostanze in favore delle forze politiche che meglio li rappresentino.

Quest'apparente libertà cela, però, alcune insidie; le criticità di questo modello, infatti, sono numerose e rendono preferibile un sistema misto, che contempra, in modo equilibrato, apporti pubblici e apporti privati "regolamentati", tanto più se si guarda, nel nostro ordinamento, agli interessi tutelati dalla Costituzione.

In primo luogo, non sarebbe garantita l'effettiva parità nel concorso alla determinazione della politica nazionale, prefigurato dall'art. 49 della Costituzione.

In secondo luogo, i meno abbienti potrebbero essere privati della possibilità di ricoprire cariche elettive o, comunque, di incidere nei processi decisionali, e ciò si porrebbe in contrasto con i principi dettati dagli artt. 2 e 3 della Carta fondamentale.

Inoltre, è verosimile che il dibattito politico possa essere falsato dal condizionamento di soggetti che, disponendo di ingenti capitali, si rivelino in grado di orientarne l'esito in favore di ristretti gruppi di potere.

Infine, deve essere tenuta in conto anche l'eventualità che tale influenza sia esercitata attraverso canali corruttivi, restando celato e sotterraneo il rapporto fra le sovvenzioni fruite dalle forze politiche, le decisioni adottate e, da ultimo, il riverbero delle scelte, compiute in favore di una cerchia privilegiata, quale contropartita di elargizioni occulte, anziché della collettività su cui ricadono.

L'opzione, invece, che prevede il contestuale impiego di fondi pubblici, necessario al fine di garantire quei valori altrimenti minacciati dal monopolio privato del sostentamento dei partiti, per costituirne efficace presidio, oltre a presupporre un'allocazione di risorse rispettosa dell'equilibrio di bilancio, deve prevedere criteri equi e oggettivi di distribuzione dei finanziamenti e idonei strumenti di verifica del loro utilizzo, necessari a prevenire e sanzionare lo spreco di denaro pubblico.

Anche gli apporti privati, affiancati a quelli pubblici, necessitano, comunque, di un controllo da parte di un organo terzo, con particolare riguardo all'osservanza di limiti finalizzati ad assicurare la parità fra le forze in gioco, ancorata agli artt. 2, 3 e 49 della Costituzione.

Avuto riguardo a tale profilo, si evidenzia che la necessità di disciplinare le spese elettorali è originata dall'esigenza di garantire *"una parità di condizione fra i candidati"*, in assenza della quale si giungerebbe *"ad alterare, nei risultati il principio costituzionale (art. 48) secondo cui il candidato deve essere eletto con voto personale, eguale, libero e segreto, in modo che possa effettivamente essere...un rappresentante del popolo"*; si comprende, quindi, il senso del controllo svolto sui consuntivi in esame (cfr. pag. 11 del referto per le elezioni politiche del 1994).

A questo punto, occorre procedere con ordine ed esporre le principali tappe dell'evoluzione normativa nella materia oggetto d'indagine, privilegiando la prospettiva d'interesse (non saranno trattate, per esigenze di sintesi, le parallele modifiche del sistema elettorale né verranno ripercorse le disposizioni riguardanti i requisiti di rappresentatività di volta in volta richiesti per ottenere il finanziamento, le quali, nel tempo, hanno mirato ad evitare l'eccessiva frammentazione e ad incoraggiare la stabilità del sistema, oppure, all'opposto, a garantirne il dinamismo, mediante l'agevolazione dell'ingresso in campo di nuove forze).

## 1. L'EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

### 1. 1. I partiti politici nella Costituzione

I partiti trovano un essenziale riconoscimento nel Titolo IV della Parte I della Costituzione e, precisamente, nell'art. 49, il quale, com'è noto, prevede che *“tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”*, collocandosi in un sistema di libertà associative presupponente la previsione contenuta nell'articolo 18 della Costituzione; due gli aspetti che, pur in assenza di un intento *stricto sensu* definitorio, emergono, connotando tali peculiari associazioni e, cioè, che si tratta di un diritto riservato solo ai cittadini e che gli stessi possono esercitarlo con metodo democratico.

L'estrema genericità della formulazione, com'è stato osservato dai suoi commentatori, discende, da una parte, dalla necessità di conciliare i diversi orientamenti e aspirazioni di coloro che contribuivano alla redazione del testo e, dall'altra, dalla necessità, resa evidente ai costituenti dai frangenti allora appena trascorsi, di non avvicinare eccessivamente le formazioni politiche al mondo delle istituzioni, cosa che sarebbe avvenuta disegnandole come strutture sottoposte a una stringente disciplina e a un regime di controlli, preferendo affidare ai partiti la funzione, in ragione della quale la loro natura è stata definita *“anfibia”*, di anello di congiunzione tra i cittadini e lo Stato.

Il legislatore costituente, quindi, si limitava a riconoscere l'importanza dei partiti nelle dinamiche democratiche, prefigurandone, in antitesi rispetto alla recente esperienza del partito unico, la pluralità, senza prendere una posizione sul sistema - pubblico o privato - di finanziamento.

In presenza di una norma, sotto il profilo d'interesse, *“neutra”*, possono essere considerate plausibili, differenti posizioni: alcuni interpreti, legando l'art. 49 con l'art. 3, nella parte in cui attribuisce alla Repubblica il compito di *“rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,*

*limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese"*, hanno affermato un'implicita consacrazione dell'obbligo dello Stato di contribuire economicamente all'attività dei partiti; altri, all'opposto, valorizzando l'essenza dei partiti quale associazione di cittadini, hanno escluso che gli stessi possano essere destinatari di sovvenzioni pubbliche, che li snaturerebbero fino ad assimilarli ad organi statali.

Pur registrandosi la descritta oscillazione interpretativa, resta comunque certo che la previsione di un finanziamento pubblico non trova copertura costituzionale, dal momento che la Consulta, in più occasioni, ha ammesso i *referendum* volti ad abrogare le disposizioni che lo prevedevano, escludendo implicitamente che le stesse avessero contenuto costituzionalmente vincolato (*cf.* le sentenze della Corte Costituzionale nn. 16 del 1978; 30 del 1993 e 32 del 2000).

## **1.2. La legge 2 maggio 1974, n. 195**

Nella situazione di vuoto normativo precedente il primo intervento del legislatore, i partiti politici, costituiti in associazioni di diritto privato, erano liberi di ricevere qualsiasi contributo da parte dei soggetti che intendevano sostenerli; neppure i finanziatori erano assoggettati a regole o limiti.

La *ratio* che spinse il legislatore ordinario - che in assenza di vincoli sovraordinati, avrebbe potuto orientarsi sia verso un modello di finanziamento pubblico sia nella direzione della sola regolamentazione del finanziamento privato - ad adottare, dopo breve gestazione e con larga maggioranza, la legge n. 195/1974, c.d. legge Piccoli, significativamente intitolata "*Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici*", consistette nella volontà di fronteggiare i fenomeni corruttivi, di cui si era avuto conclamato esempio, derivanti dalla ricerca del sostegno economico di soggetti economicamente influenti, che, come contropartita, avrebbero potuto ottenere di esercitare pressioni sull'andamento della politica.

Inoltre, occorre tenere presente che, negli anni settanta, si era ormai diffuso il ricorso alla propaganda televisiva, divenuta uno strumento necessario di acquisizione di credito elettorale, e che, nello stesso tempo, i partiti si erano andati strutturando come apparati burocratici: l'aumento dei costi da sostenere, pertanto, si era ampliato e, a maggior ragione,

era necessario scoraggiare pratiche poco trasparenti volte a reperire risorse (*cfr.* la pagina 8 del referto per le elezioni politiche del 1994).

Su queste premesse, l'intervento del legislatore mirò a garantire l'indipendenza dei partiti dalle pressioni dei finanziatori mediante l'introduzione di un contributo pubblico diretto e per mezzo della previsione di strumenti volti a rendere trasparente l'eventuale apporto ricevuto dai privati, che, insieme alle quote d'iscrizione, completava il novero delle fonti di approvvigionamento.

Più nel dettaglio, l'art. 1 attribuiva ai partiti politici il diritto a ricevere un contributo a titolo di concorso delle spese elettorali sostenute per il rinnovo delle due Camere, il cui stanziamento complessivo ammontava a 15 miliardi di lire, e stabiliva i requisiti per l'accesso al beneficio e i criteri di ripartizione dei contributi.

L'art. 3 prevedeva il contributo ordinario, pari a complessivi 45 miliardi annui, volto a sovvenzionare lo svolgimento dei compiti e delle attività funzionali ordinarie dei partiti; la norma, al secondo comma, stabiliva l'iscrizione del relativo stanziamento nei capitoli dello stato di previsione del Ministero del Tesoro concernenti le spese per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati, con la conseguenza, che, in ragione dell'autonomia contabile delle Camere, doveva escludersi la sottoposizione dei tesorieri delle assemblee al giudizio di conto, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 129/1981, di qualche anno successiva, pronunciata in sede di risoluzione di un conflitto di attribuzione.

Si delineava così la coesistenza di due tipologie di finanziamento, una riconducibile al concorso nelle spese sostenute per le campagne elettorali, la seconda al sostegno offerto all'attività ordinaria dei partiti (le categorie di contributi, inizialmente destinate a sorti differenti dalla legge n. 515/1993, che ne ha mantenuto in vita solo la prima, sono state accomunate dall'abolizione del finanziamento diretto ai partiti decretata dal D.L. n. 149/2013).

Proseguendo nell'esame delle disposizioni interessanti ai fini della presente analisi, si deve dar conto dell'art. 6, il quale, al primo comma, vietava la cessione delle somme esigibili a titolo di contributo, comminando la sanzione della nullità dei patti che avessero disposto in tal senso (la disposizione è stata abrogata dall'art. 39-*quater decies*, del D.L. n. 273/2005, nel testo risultante dalla legge di conversione).

L'art. 7 (ancora vigente e oggetto di applicazione nella sua attuale formulazione, risultante dalle modifiche apportate dall'art. 9, comma 28, della legge n. 96/2012), al primo comma, introduceva il divieto di finanziamenti e di contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, in favore di partiti o delle loro articolazioni politico organizzative e di gruppi parlamentari, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica.

Il secondo comma (vigente nel testo originario) ripeteva lo stesso divieto anche per i finanziamenti erogati, sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da società diverse da quelle di cui al comma precedente, salvo che per i contributi, di per sé non *contra legem*, deliberati dall'organo societario competente e regolarmente iscritti in bilancio. La violazione di tali prescrizioni configurava (e tuttora configura) i reati di finanziamento illecito e di finanziamento occulto, puniti con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate.

L'art. 8 (abrogato dall'art. 4 della legge n. 659/1981) dettava la disciplina riguardante la pubblicità dei bilanci dei partiti e il loro controllo, riservato all'ambito parlamentare.

Alcune considerazioni.

In primo luogo, si osserva che, mentre nel recente passato si è ritenuto di compiere una scelta moralizzatrice prima riducendo e poi cancellando il contributo pubblico alla vita dei partiti, in quello più remoto, invece, si era inteso perseguire la stessa finalità mediante la sua istituzione, all'indomani della scoperta del diffuso sistema di pagamenti da parte delle compagnie petrolifere a vantaggio dei partiti di governo, coinvolti nello scandalo che ne seguì; il legislatore, in tutti i casi, ha agito in una logica di "urgenza", che mal si concilia con la complessità del tema.

In secondo luogo, va sottolineato che, anche a seguito della concessione del finanziamento pubblico, i partiti mantenevano la propria natura di associazioni privatistiche non riconosciute, non ricevendo una specifica disciplina e rimanendo situati nel limbo di una non risolta collocazione dogmatica.



In terzo luogo, entrambe le tipologie di finanziamento non erano destinate a specifiche attività né erano correlate ai costi affrontati: la mancanza di un collegamento fra la contribuzione e l'impiego delle somme, replicato nei successivi interventi normativi (fino alla cesura impressa dalla legge n. 96/2012), è stato efficacemente definita come un fenomeno di "strabismo del sistema" (cfr. il paragrafo 1.10.).

Nel giugno del 1978, il sistema del finanziamento pubblico era sottoposto a una prima consultazione referendaria che, pur senza sortire l'effetto voluto dai promotori, rivelava un diffuso malcontento dell'elettorato, pronunciatosi per il 43,6 per cento a favore dell'abolizione della legge n. 195/1974.

### **1. 3. La legge 18 novembre 1981, n. 659**

Gli interventi normativi successivi s'innestavano, consolidandola, sulla linea direttrice tracciata dal legislatore.

In primo luogo, veniva adotta la legge 8 agosto 1980, n. 422, intitolata "*Concorso dello Stato nelle spese elettorali dei partiti politici per le elezioni per il Parlamento europeo e per i consigli regionali*".

Poco dopo, la legge 18 novembre 1981, n. 659, recante "*Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici*", adottata in seguito ad un più travagliato iter legislativo, operò su molteplici versanti.

L'art. 1 e l'art. 3, secondo comma, stabilizzavano il contributo statale a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute rispettivamente per le elezioni dei Consigli delle regioni, sia a statuto ordinario che speciale, e per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, stanziando fondi di ammontare pari a 20 miliardi e 15 miliardi di lire (le previsioni erano state anticipate da concessioni *una tantum* effettuate con la legge provvedimento retroattiva n. 422/1980, riguardante il rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario votato nel giugno 1980 e la partecipazione alle elezioni europee del giugno 1979; l'art. 2 della legge n.659/1981 conteneva un'analogha disposizione provvedimento per le regioni a statuto

speciale, stanziando cinque miliardi di lire; le disposizioni in commento furono poi cancellate dalla lettera *a*) del comma 4 dell'art. 14 del D.L. n. 149/2013).

L'art. 3, al primo comma, elevava il *plafond* complessivamente stanziato per il finanziamento di cui all'articolo 3 della legge n. 195/1974, portandolo retroattivamente a 72,630 miliardi di lire per il 1980 e a 82,866 miliardi per l'anno successivo, mentre i commi 3 a 5 apportavano modifiche ai criteri di ripartizione dei contributi a titolo di concorso alle spese elettorali, che venivano pure incrementati.

Le disposizioni contenute nell'articolo art. 4 della legge in commento erano volte ad arginare i fenomeni corruttivi, aumentando la trasparenza della gestione delle risorse e la tracciabilità delle contribuzioni private.

In particolare, il primo comma estendeva l'ambito dei divieti previsti dall'articolo 7 della legge n. 195/1974, riferendoli anche *“ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello regionale, provinciale e comunale nei partiti politici”* (nella versione sostituita dall'art. 3 della legge n. 22/1982 veniva aggiunto il *“livello nazionale”*, sfuggito in fase di redazione della norma).

Ai sensi del secondo comma, la violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, da parte di partiti o di loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, dei divieti previsti dal richiamato articolo 7, sarebbe stata sanzionata con la decurtazione del contributo statale di cui all'articolo 3 della legge n. 195/1974, in misura pari al doppio delle somme illegittimamente percepite (la sanzione, ovviamente, non è attuale, data l'abolizione del finanziamento pubblico diretto, sebbene la disposizione non risulti abrogata).

Il comma 3, nel caso di liberalità private in favore dei soggetti indicati dall'art. 7 della legge 195/1974 e dall'art. 1, primo comma, della stessa legge introduceva la regola della c.d. *“dichiarazione congiunta”* da parte del soggetto erogante e di quello percipiente, tenuti alla sottoscrizione di unico documento, da depositarsi o inviarsi presso la Presidenza della Camera dei deputati, nei termini stabiliti dal comma 5, per il caso in cui il valore del contributo privato, reso sotto qualsiasi forma, superasse l'importo di 5 milioni di lire (in

seguito, l'art. 7, comma 5, della legge n. 515/1993 inseriva l'inciso per cui la somma era " *da intendersi rivalutata nel tempo secondo gli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso*", poi l'art. 39 *quater decies* del D.L. n. 273/2005, nel testo integrato dalla legge di conversione, ampliava notevolmente l'ambito dell'esenzione, includendovi le elargizioni fino a 50.000 euro; il citato comma 3, come riportato nel testo, ha opportunamente circoscritto il limite nella misura sopra indicata).

La versione della norma applicabile ai fini del presente controllo è quella che riflette la modifica apportata dall'art. 11, comma primo, della legge n. 96/2012, che fissa una soglia di 5.000 euro (il comma 18 dell'art. 1 della legge n. 3/2019, a decorrere dalla sua entrata in vigore, ha ridotto il limite a 3.000 euro; l'argomento è ripreso nel paragrafo 1.9.).

Il comma 4, ritenendo implicitamente ammissibili i contributi o finanziamenti di provenienza estera, per la prima volta presi in considerazione, restringeva l'obbligo della dichiarazione, ponendolo a carico del solo beneficiario (la disposizione dovrà essere coordinata con il comma 12 dell'unico articolo della legge n. 3/2019, sul quale si tornerà, in conclusione del presente *excursus*; *cfr.*, ai fini della completezza ricostruttiva, la sentenza della seconda Sezione della Cassazione penale 21 marzo 2003, n. 14791 sulle erogazioni provenienti da società commerciali con sede all'estero controllate da società con sede in Italia, nel cui bilancio consolidato l'erogazione deve necessariamente figurare).

Ai sensi del comma 6, la violazione degli obblighi riguardanti la dichiarazione congiunta viene punita con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale; la fattispecie, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 689/1981, sopravvenuta alla norma incriminatrice, costituisce attualmente un illecito amministrativo (*cfr.* il richiamato referto riguardante le elezioni del 1994, a pag. 11, la giurisprudenza di merito ivi citata e la sentenza della seconda Sezione penale della Cassazione del 22 febbraio 2007, n. 4203, che indica nel Prefetto di Roma l'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa in questione; *vd.* la sentenza della II Sezione della Cassazione Civile n. 8390/2008 e il successivo paragrafo 2.7.).

Non va, comunque, trascurato il recente intervento con cui il legislatore delegato, nel degradare ad illeciti amministrativi ulteriori fattispecie di reato punite con la sola pena pecuniaria, la cui offesa è stata evidentemente ritenuta di natura bagatellare o di scarso disvalore sociale, ha escluso espressamente da tale depenalizzazione (c.d. nominativa) le

principali leggi in materia di “*Elezioni e finanziamento ai partiti*” (n. 13 in totale), tra cui figura anche la legge n. 659/1981 (*cfr.* la legge delega n. 67/2014 e il D. Lgs. n. 8/2016, All.1, art. 1).

Il comma 7 e quelli successivi del medesimo art. 4 modificavano il sistema di pubblicizzazione dei bilanci e il loro esame, già regolato dall’art. 8 della legge n. 195/1974, di cui si disponeva la contestuale abrogazione, prevedendo maggiori garanzie dell’effettività della verifica, mantenuta, comunque, in ambito parlamentare.

L’impianto normativo descritto restò sostanzialmente immutato fino al *referendum* abrogativo del 1993, dovendosi comunque fare menzione della legge n. 413/1985, intitolata: “*Aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici*”, che incrementava i finanziamenti connessi alle elezioni delle Camere, dei Consigli regionali e del Parlamento europeo.

L’insufficienza del sistema di controlli, il cui inasprimento era stato una delle finalità perseguite dalla legge n. 659/1981, fu resa manifesta dai risultati delle inchieste giudiziarie dei primi anni novanta, che svelarono come i partiti, in aggiunta agli ingenti contributi statali, avessero goduto anche d’imponenti flussi di denaro ricevuti per vie occulte.

#### **1.4. La legge 10 dicembre 1993, n. 515**

L’evoluzione della disciplina del finanziamento registrò un cambio di rotta (in realtà più apparente che reale), in riflesso dello scandalo, emerso negli anni novanta in seguito all’inchiesta “*mani pulite*”, della c.d. “*tangentopoli*”, che condusse alla fine della “*prima Repubblica*”; in occasione del *referendum* del 18 aprile 1993, dichiarato ammissibile dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 30 del 1993, l’elettorato, nel clima di sfiducia verso la classe politica, percepita come una casta dedita al “*malaffare*”, con una travolgente maggioranza, pari al 90,3 per cento dei votanti, espresse la volontà di abrogare le norme che prevedevano il finanziamento pubblico per l’attività ordinaria dei partiti, vale a dire gli artt. 3 e 9 della legge n. 195/1974; rimanevano in vigore, invece, le disposizioni sul contributo pubblico per le spese elettorali.

Si doveva quindi abbandonare la soluzione accolta dal legislatore del 1974, che aveva previsto anche una forma di finanziamento di tipo ordinario, indirizzato al sostegno del ruolo svolto con carattere di continuità dai partiti quali attori del sistema democratico, per perseguire la diversa soluzione di una contribuzione limitata alla partecipazione alle spese affrontate nello specifico agone elettorale.

Su questo scenario, al vuoto normativo venutosi a creare in conseguenza dell'esito dalla consultazione referendaria, seguì l'introduzione dalla legge n. 515/1993, che realizzò un modello definito "a tendenza liberale", intervenendo, data la tipologia di contributo sopravvissuto alla consultazione referendaria, nell'ambito della c.d. "legislazione elettorale di contorno", concernente, fra l'altro, la regolamentazione delle forme di propaganda.

La novella fu connotata da numerosi elementi di novità, fra i quali alcuni di particolare rilievo.

In primo luogo, l'art. 7, fissò, per la prima volta, limiti massimi per le spese sostenute dai candidati in occasione delle elezioni nazionali e istituì la figura del mandatario elettorale, incaricato della raccolta di fondi e dello svolgimento di tutte le operazioni di carattere finanziario riguardanti la campagna.

Altre disposizioni erano rivolte non solo ai partiti ma anche ai "movimenti, alle liste o ai gruppi di candidati".

**a.** L'articolo 9, in particolare, determinava la consistenza dei fondi destinati alla contribuzione, a favore dei soggetti indicati, alle spese sostenute per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato in un importo corrispondente alla metà della somma risultante dalla moltiplicazione di lire 1.600 per abitante, fino al massimo di 91 miliardi di lire previsto dall'art. 16, prevedendo criteri di distribuzione dei finanziamenti unicamente riferiti alle rappresentatività delle forze politiche e, di nuovo, privi di collegamento con le spese sostenute.

**b.** L'art. 10 imponeva un limite di spesa per la campagna elettorale delle formazioni politiche in questione, stabilendo che le stesse non potevano superare "la somma risultante dalla

*moltiplicazione dell'importo di lire 200 per il numero complessivo degli abitanti delle circoscrizioni per la Camera dei deputati e dei collegi per il Senato della Repubblica nei quali è presente rispettivamente con liste o con candidati; l'art. 11 chiariva cosa dovesse intendersi come spese elettorali, fornendone l'elencazione (cfr. il paragrafo 2.6. lettera a); il Collegio si è preoccupato di verificare il mancato superamento del limite dettato dalla prima norma, richiamata nel testo attuale nella parte della relazione concernente l'esame sulle spese; anche sulla seconda disposizione, vigente, si tornerà nel capitolo successivo).*

c. In tema di controlli, l'art. 12, al primo comma, imponeva agli stessi soggetti, se presenti nell'elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica, di presentare ai Presidenti delle Camere il consuntivo riguardante le spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento affinché lo inviassero alla Corte dei conti; dello svolgimento dei controlli veniva incaricato un apposito Collegio, composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.

Alla norma, evidentemente essenziale nella presente trattazione, incisa da successive modifiche, sarà dedicato uno specifico approfondimento, ove dar conto dell'oggetto delle verifiche, dei parametri da utilizzarsi, del correlato impianto sanzionatorio, e della coesistenza rispetto ad altri organi deputati a controlli pure riguardanti le forze politiche o i singoli candidati.

A quest'ultimo proposito, l'art. 13 istituiva, presso la Corte d'Appello del capoluogo di ciascuna regione, il Collegio regionale di garanzia elettorale, la cui attività, concernente l'esame delle spese elettorali sostenute dai singoli candidati, è disciplinata dai commi 6 e 7 dell'art. 7 e dall'art. 14.

Furono introdotte, inoltre, forme di finanziamento pubblico indiretto, consistenti in agevolazioni postali e fiscali, previste rispettivamente dagli artt. 17 e 18, ancora in vigore (cfr. il paragrafo 1.10. per un raffronto fra la misura prevista dall'art. 18 e quella in seguito introdotta dall'art. 13 del D.L. n. 149/2013).

L'art. 15, a garanzia dell'effettiva osservanza dei precetti, poneva un articolato complesso di sanzioni: si rammentano, al comma 13, la sospensione del versamento del contributo pubblico in caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali, (la disposizione è stata abrogata insieme all'abolizione dello stesso contributo) e le sanzioni amministrative

pecuniarie previste dai successivi commi 14, 15 e 16, la cui applicazione è rimessa al Collegio di controllo sulle spese elettorali (si rinvia, per un esame più approfondito al paragrafo 2.7.).

Conclusivamente, deve osservarsi che l'impianto della legge n. 515/1993 appare viziato da un difetto fondamentale, emerso con evidenza sempre maggiore negli anni successivi della sua applicazione: i contributi erano concessi senza nessuna correlazione con le spese dimostrate, finendo per consistere, nella sostanza, in un'incontrollata prosecuzione del finanziamento del quale il *referendum* aveva decretato l'abrogazione.

Le anomalie che connotavano il nuovo sistema erano oggetto di rilievo da parte del Collegio istituito in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera e del Senato del marzo 1994 che censurava sia mancato raccordo, anche ai fini dell'esame, fra il consuntivo elaborato dell'associazione politica come struttura associativa stabile (ove esistente) e la documentazione contabile prodotta dalla stessa formazione politica, operativa come "macchina elettorale" sia l'erogazione dei contributi sulla sola base dei risultati elettorali, suggerendo l'introduzione di un meccanismo correttivo li ponesse in relazione con le spese accertate (*cfr.* pagg. 2, 6,33 e 384 e *ss.*, del referto; il tema è ancora attuale, come osservato nelle conclusioni).

Ad ogni modo, l'assoggettamento alle nuove regole e la contestuale disaffezione da parte degli iscritti e dei simpatizzanti, in un clima di generale sfiducia nei confronti della classe politica, provocò una situazione di difficoltà finanziaria dei partiti, che riuscirono a trarre le risorse necessarie per la loro sopravvivenza anche grazie alla frequente indizione dei comizi che caratterizzò la seconda parte degli anni novanta e alla conseguente elargizione dei contributi legati alle campagne elettorali.

Si collocano nella situazione descritta i provvedimenti con cui si disposero anticipazioni dei finanziamenti e l'incremento dell'entità dei contributi regionali, stabilito dall'art. 6 della legge n. 43/1995.

## **1.5. Legge 23 febbraio 1995, n. 43**

La legge in epigrafe, recante *“Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario”*, all’art. 5, ai commi primo e terzo, fissava i limiti per le spese sostenute dai singoli candidati e quelle relative alla *“campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2”* (cioè quelle riferibili ai singoli candidati), stabilendo che queste non potessero superare *“la somma risultante dall'importo di lire 200 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini residenti nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste”* (rientra fra i compiti del Collegio la valutazione del rispetto di quest’ultima prescrizione, riportata, nella versione vigente, parallelamente a quella riguardante le elezioni nazionali, nella parte del referto dedicata all’esame dei consuntivi).

Riveste particolare interesse, sempre ai fini dell’esame demandato al Collegio, anche il successivo comma 4, concernente l’applicazione, mediante un rinvio dinamico, alle elezioni dei Consigli regionali delle regioni a statuto ordinario di numerose disposizioni contenute nella legge n. 515/1993, sopra esaminate, fra cui, l’articolo 11, ricomprensente l’elenco delle spese afferenti le campagne elettorali; i primi tre commi dell’articolo 12, *“intendendosi sostituiti i Presidenti delle Camere con il Presidente del consiglio regionale”* e il comma 4, *“intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio centrale circoscrizionale”*; l’articolo 13, istitutivo del Collegio regionale di garanzia elettorale; l’art. 15, con riferimento a numerosi commi, ricomprensenti quelli da 14 a 16, *“intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 3 del presente articolo”*.

## **1.6. Legge 2 febbraio 1997, n. 2**

La legge n. 2/1997, recante *“Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici”*, all’art. 1, consentì ai contribuenti di destinare genericamente al finanziamento dei partiti e dei movimenti politici il 4 per mille dell’Irpef, senza però lasciare loro la possibilità di indirizzarlo a un partito in particolare; le somme sarebbero confluite su un fondo, il cui importo annuo, non superiore ai 110 miliardi di lire, sarebbe stato determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze.

Inoltre, agli articoli 5 e 6, furono previste altre forme di agevolazioni fiscali, consistenti in detrazioni d’imposta, di cui si sarebbero giovati le persone fisiche, giuridiche e gli enti



commerciali, in relazione ad erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici.

Le norme incidevano sul Testo Unico delle imposte dirette: in particolare, l'art. 5, riguardante le detrazioni ottenibili dalle persone fisiche, aggiungeva all'art. 13 *bis* il comma 1 *bis* mentre l'art. 6 inseriva l'articolo 91 *bis*, riferito alle detrazioni in favore delle persone giuridiche; le norme, prima modificate e poi riversate nella versione del Testo Unico risultante dalla riforma del 2004, sono state cancellate dall'art. 14, comma 5 del D.L. n. 149/2013, con effetto dal termine del regime transitorio previsto dall'art. 4 *bis* del comma 11 dello stesso decreto legge (precisamente, l'art. 4 della legge n. 157/1999 ha modificato la prima disposizione, poi transitata, con la riforma del Testo Unico delle imposte sui redditi del 2004, nel comma 1 *bis* dell'art. 15, di nuovo modificata dall'art. 7, comma 1, della legge n. 96/2012 e, infine, abrogata dall'art. 14, comma 5, del D.L. n. 149/2013; l'art. 91 *bis*, rimaneggiato e poi confluito, dopo la riforma del 2004, nell'art. 78, veniva prima modificato dall'art. 7, comma 4, della legge n. 96/2012 e, da ultimo, cancellato dall'art. 14, comma 5, del D.L. n. 149/2013, attraverso la soppressione del riferimento alle "erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici"; l'attuale disciplina delle erogazioni liberali in favore dei partiti politici è contenuta nell'art. 11 del menzionato decreto; *cfr.* il paragrafo 1.10.).

L'art. 8, infine, interveniva sulla regolamentazione dei controlli sui rendiconti dei partiti e dei movimenti politici destinatari di contributi pubblici e sul relativo sistema di pubblicizzazione, in precedenza disciplinati dai commi dal settimo al diciottesimo dell'articolo 4 della legge n. 659/1981, abrogati dall'art. 10.

Due aspetti vanno considerati.

Il primo è che gli strumenti introdotti - assimilabili a quelli previsti dalla legislazione più recente - incidono, comunque, sulle risorse pubbliche, com'è evidente dalla copertura finanziaria corrispondente al mancato gettito d'imposte prevista dall'art. 11 e della norma di salvaguardia contenuta nell'art. 9 (sul punto si rinvia alle osservazioni svolte a margine dell'esame del D.L. n. 149/2013).

Il secondo riguarda l'inidoneità dei benefici a recuperare mezzi congrui rispetto alle aspettative dei partiti, in stato di crisi finanziaria, in cui favore, con il comma 1 dell'articolo 4, contenente le disposizioni transitorie, fu garantita un'immediata liquidità, grazie a un'elargizione "a titolo di prima erogazione" di 160 miliardi di lire per il 1997 (con il comma 1

*bis*, aggiunto dall'art. 30 della legge n. 146/1998, venne stabilita, per l'anno finanziario 1998, la ripartizione "a titolo di erogazione tra i movimenti e partiti politici" di una somma pari a 110 miliardi di lire, con riserva di conguaglio negli anni 1999 e successivi).

## **1.7. Legge 3 giugno 1999, n. 157**

Il meccanismo del sistema della contribuzione tramite il quattro per mille e l'incentivo della detraibilità delle donazioni non sortirono i risultati sperati, così da spingere il legislatore ad intervenire nuovamente, con la legge n. 157/1999, recante "Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie", che dispose la quasi integrale soppressione della legge n. 2/1997; l'art. 10, in particolare, ne abrogava gli artt. 1, 2 e 3, relativi alla destinazione del 4 mille e al riparto del relativo fondo, nonché l'articolo 8, commi 15, 16 e 17, e la norma di salvaguardia di cui all'articolo 9, comma 1, con salvezza della disciplina transitoria prevista dall'articolo 7 della legge; abrogava, inoltre, gli artt. 1 e 2 della legge n. 195/1974, riguardanti i contributi per il rimborso delle spese elettorali.

La disciplina di questi finanziamenti era contenuta nell'art. 1, che al primo comma, attribuiva ai movimenti o partiti politici "un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali" (la disposizione è stata abrogata dalla lettera e) del comma 4 dell'art. 14, del D.L. n. 149/2013).

Il comma 5 determinava l'importo dei quattro fondi riguardanti le spese elettorali, pari, nell'originaria previsione, "alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 4.000 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati" (la lista che conteneva il numero più alto di elettori, con conseguente elevazione dell'importo stanziato), tranne che per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo del 13 giugno 1999, per cui l'importo da moltiplicare era ridotto a lire 3.400 (la disposizione, da ultimo modificata dal comma 2 dell'art. 1, della legge n. 96/2012, che ne aveva determinato l'ammontare in euro 15.925.000, è stata abrogata, quasi totalmente, salvo un'unica eccezione di cui si dirà, dall'art. 14 del D.L. n.149/2013, così come l'art. 2, contenente i requisiti per il riparto dei fondi).

Il termine "rimborsi" adoperato non rispecchiava l'essenza dei finanziamenti, dato che si continuava a non prevederne un legame con le spese sostenute; inoltre, l'elevato ammontare

della somma stanziata li avvicinava, di fatto, alla contribuzione ordinaria abrogata dal *referendum*.

Appare opportuno soffermarsi, in particolare, su due disposizioni che rendono evidente il contrasto fra la qualificazione dei contributi come “rimborsi” e loro indifferenza ai costi già sostenuti per lo svolgimento di attività legate alle consultazioni elettorali.

Si fa riferimento, in primo luogo, alla destinazione imposta dal primo comma dell’art. 3, di una quota pari almeno al cinque per cento di quanto ricevuto, allo svolgimento d’iniziativa volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, che non si concilia con la dichiarata natura di rimborsi, trattandosi di un vincolo riguardante spese ancora da effettuarsi.

In secondo luogo, il sesto comma dell’art. 1, che imprimeva una cadenza annuale all’erogazione dei rimborsi, prevedeva l’interruzione dell’elargizione in caso di scioglimento anticipato delle Camere: il venir meno dei versamenti non si sarebbe giustificato ove si fosse realmente trattato di rimborsi rateizzati di spese già sostenute (in seguito, l’art. 39 *quater decies* della legge n. 51/2006, di conversione del D.L. n. 273/2005, stabilì che, anche in caso d’interruzione anticipata della legislatura, dovesse essere versato l’intero contributo e, con un nuovo ripensamento, l’art. 5, comma 4, del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, ripristinava l’obbligo di interrompere il trasferimento delle ulteriori quote).

Dell’art. 4, che modificava in parte il regime di detraibilità delle liberalità introdotto dalla legge n. 2/1997, si è detto al precedente paragrafo.

Resta da specificare quale parte dell’art. 1 (l’eccezione cui si è fatto sopra riferimento) è stata risparmiata dalla falciata abrogativa dell’art. 14, comma 4, del D.L. n. 149/2013: si tratta del comma 4, con cui era stato istituito un rimborso in favore dei comitati promotori per le campagne referendarie promosse *ex art.* 75 della Costituzione, parametrato alle firme raccolte, subordinato alla dichiarazione della Corte Costituzionale di ammissibilità della richiesta e condizionato dal raggiungimento del *quorum* partecipativo; un analogo rimborso era previsto per le richieste referendarie avanzate ai sensi dell’art. 138 della Carta fondamentale.

La disposizione, modificata dal comma 1, dell’art. 39-*bis* del D.L. n. 223/2006, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, che ha variato la somma da moltiplicare per il numero di firme utili e il limite massimo della contribuzione, portandoli da mille lire a un euro e da 5 miliardi di lire annui a euro 2.582.285 annui, prevede l’unico caso di finanziamento diretto ancora vigente; resiste anche la parte del comma 6 dell’art. 1 della

legge in esame relativa alle modalità di erogazione del finanziamento, corrisposto in un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui si è svolta la consultazione referendaria.

Da ultimo, l'art. 8 conteneva una delega al Governo (non attuata), rivolta all'emanazione di un testo unico compilativo in cui riunire e coordinare le norme di leggi vigenti in materia di: "a) rimborso delle spese elettorali e finanziamenti a favore di partiti, movimenti politici, candidati e titolari di cariche elettive; b) agevolazioni a favore dei medesimi soggetti di cui alla lettera a); c) controlli e sanzioni previsti dalla legge".

Il testo normativo fu oggetto di un *referendum* abrogativo, svoltosi il 21 maggio del 2000, per il quale non fu raggiunto il *quorum* partecipativo, e, per un decennio circa, questo costituì l'impianto fondamentale, modificato soltanto nel dettaglio, della disciplina del finanziamento ai partiti.

## **1.8. Ulteriori interventi normativi. Le criticità segnalate dai Collegi di controllo sulle spese elettorali.**

Il quadro normativo, negli anni successivi, era reso ancora più complicato da frammentari interventi del legislatore, avvicendatisi senza comporre un disegno organico né esprimere una logica unitaria.

Nel 2002 intervenne la legge n. 156/2002, contenente "*Disposizioni in materia di rimborsi elettorali*".

Seguì, nel 2005, il D.L. n. 273/2005, convertito nella legge n. 51/2006, recante "*definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti*", che all'art. 39 *quater decies*, comma 2, lettera a), come sopra ricordato, disponeva la prosecuzione dell'erogazione del contributo anche in caso di anticipato scioglimento delle Camere e, alla lettera c), consentiva che le somme erogate o da erogare ed ogni altro credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti politici a titolo di rimborso elettorale potessero costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione, e al comma 4, aboliva il divieto di cessione sancito dall'art. 6 della legge n. 195/1974 e la previsione della nullità dei relativi patti; il via libera alla cartolarizzazione segnava un ulteriore divario fra la vera natura della contribuzione pubblica e la sua teorica qualificazione di rimborso.

Nel 2006, il D.L. n. 1/2006, convertito nella legge n. 22/2006, agli artt. 3 *ter* e 3 *quater*, innovava rispettivamente gli artt. 7 e 10 della legge n.515/1993, rispettivamente riguardanti i limiti di spesa riferibili ai candidati e ai partiti.

Con l'aggiunta di questi nuovi tasselli, la disciplina della materia elettorale - in contrasto con le preminenti esigenze di chiarezza e di trasparenza che si era inteso perseguire con la delega conferita al governo alla compilazione di un unico *corpus* normativo, restata lettera morta - appariva ancora più farragিনosa e disorganica.

I Collegi per il controllo delle spese elettorali, nel frattempo, muovevano nuove e articolate considerazioni critiche nei confronti del sistema di finanziamento dei partiti; si riportano le incisive osservazioni contenute nel referto riguardante le elezioni politiche del 2008, dove veniva stigmatizzata l'erogazione di contributi a prescindere dalle spese dimostrate, financo a favore delle forze politiche che avevano dichiarato di non averne sostenute: *“anche in questo caso, resta la possibilità per tale soggetto o partito di ottenere l'erogazione del contributo statale (art. 9 della legge 515/1993 e successive modificazioni). Il che dipende dal sistema di finanziamento adottato con la legge 515 ove manca il collegamento fra la spesa elettorale sostenuta e il relativo rimborso, il quale è determinato sulla base dei voti conseguiti. In altri termini, manca nella disciplina in commento un criterio di calcolo volto ad abbinare il contributo finanziario statale al rimborso delle spese sostenute; criterio che meglio avrebbe aderito all'esito del referendum abrogativo del 1993 sul finanziamento ai partiti politici. La Corte ha più volte segnalato come la correlazione fra contributo finanziario statale e rimborso delle spese elettorali sia soltanto formale, dal momento che il diritto al contributo e la sua misura sono parametrati in proporzione ai voti conseguiti dalla singola formazione politica che abbia superato le soglie legali di preferenze espresse per il rinnovo del Senato e della Camera (art. 9, commi 2 e 3, l. n. 515/1993) e non alle spese effettivamente sostenute (e riconosciute regolari).*

*Seppure non possa ritenersi totalmente priva di coerenza la previsione di un premio elettorale per le formazioni maggiormente rappresentative dell'elettorato, esso andrebbe comunque limitato ad una sola parte del contributo spettante, l'altra invece parametrata in stretto collegamento con la spesa sostenuta e contabilmente giustificata. Il che varrebbe altresì a ridurre l'eccessivo vantaggio finanziario destinato a gravare sulla finanza pubblica e in definitiva sui contribuenti” (cfr. le pagg. 14 e 15 del referto per le elezioni politiche del 2008 e l' “analisi delle spese sostenute e dei contributi erogati nel periodo 1994-2008”, da pag. 177 a 184; *vd.*, inoltre, inoltre il referto per le elezioni politiche del 2013, successivo all'abolizione del contributo pubblico, che ne evidenzia le storture alle pagine da 17 a 19, dando plastica visibilità al divario fra spese e contributi nelle tavole grafiche contenute nell'appendice e, infine, il paragrafo 2.1. della presente relazione).*

## 1.9. La legge 6 luglio 2012, n. 96

L'esperienza del finanziamento pubblico ai partiti non può essere valutata positivamente principalmente a causa dell'utilizzo poco trasparente, a volte addirittura distorto e privatistico, delle ingenti risorse pubbliche erogate, senza neppure sortire l'effetto sperato di scoraggiare i fenomeni corruttivi.

La diffusa sfiducia nella classe politica che derivò dalla propagazione delle notizie di sprechi e appropriazioni, insieme all'inasprirsi della crisi economica e ai tagli alla spesa pubblica, rendeva non più tollerabile nell'opinione dei consociati la destinazione di cospicui capitoli del bilancio statale a vantaggio dei partiti.

Nel clima descritto fu emanata la legge 6 luglio 2012, n. 96, recante *“Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali”*, caratterizzata da rilevanti modificazioni alla previgente disciplina.

Il primo profilo qualificante l'intervento normativo concerne una considerevole contrazione dell'apporto pubblico, in parte parametrato alle sovvenzioni ricevute dai privati attraverso il meccanismo del “cofinanziamento”.

In particolare, l'art. 1, riduceva i contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici a euro 91.000.000 annui, destinandone il settanta per cento, pari a euro 63.700.000, al rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per l'attività politica e il restante trenta per cento, pari a euro 27.300.000, all'erogazione a titolo di cofinanziamento, ai sensi dell'articolo 2, che ne dettava la disciplina, consistente nell'attribuzione di 0,50 euro per ogni euro ricevuto come quote d'iscrizione o erogazioni liberali, considerate, ai fini della base di calcolo del contributo, entro il limite massimo di 10.000 euro annui per ogni soggetto erogante [la concessione del beneficio era subordinata al superamento di una soglia di rappresentatività; i contributi, per ciascun anno di legislatura degli organi eletti, sarebbero stati determinati sulla base delle scritture e dei documenti contabili dell'esercizio precedente, e, in particolare, ai fini della quantificazione del cofinanziamento, i partiti avrebbero dovuto comunicare l'importo complessivo delle liberalità ricevute, certificato da una società di revisione (fra quelle iscritte nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa), alla Commissione per la

trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, istituita dall'art. 9, comma 3, della legge, che avrebbe poi informato i Presidenti delle Camere dell'entità del finanziamento spettante].

L'art. 5, al primo comma, imponeva ai partiti, ai movimenti politici e alle liste di candidati che non fossero diretta espressione degli stessi, aventi diritto ai rimborsi per le spese elettorali o ai contributi sopra descritti, di dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, da redigersi nelle forme dell'atto pubblico e da tramettersi ai Presidenti delle Camere; i documenti avrebbero dovuto indicare *“l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio e l'organo responsabile per la gestione economico-finanziaria”*; lo statuto, in particolare, doveva essere *“conformato a principi democratici nella vita interna, con particolare riguardo alla scelta dei candidati, al rispetto delle minoranze e ai diritti degli iscritti”*; il comma secondo sanzionava la mancata trasmissione degli atti con la decadenza dal diritto ai rimborsi e alla quota di cofinanziamento eventualmente spettante.

L'art. 6 stabiliva i criteri per accedere alla quota maggiore del finanziamento pubblico, quella pari al settanta per cento dei fondi, sostituendo il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 9 della legge n. 515/1993, già incisi da precedenti modifiche.

L'impianto normativo fin qui descritto, volto al contenimento e alla razionalizzazione del contributo pubblico diretto e agganciato ad elementi di *“democratizzazione”* dei partiti, veniva positivamente valutato dal Collegio incaricato per le elezioni dei Consigli regionali di Lazio, Lombardia e Molise, del 24 e 25 febbraio 2013, che, in sede di prima attuazione, lo reputava idoneo a risolvere le anomalie denunciate dai precedenti referti e a contenere significativamente la spesa pubblica, quantificandone il corrispondente risparmio nel quinquennio successivo in euro 369.597.979,58 (*cfr.* le pagine 9 e 10 della relazione).

Di una valutazione più approfondita non vi fu il tempo, dato il quasi immediato tramonto della breve stagione del cofinanziamento, decretato, insieme alla generalizzata abolizione del finanziamento pubblico diretto, dall'art. 1, primo comma D.L. n. 149/2013, che, all'art. 14, comma 4, lettera f), disponeva l'abrogazione delle disposizioni sopra indicate (*cfr.* il paragrafo 1.10.).

Delle modifiche apportate dall'art. 7 al regime di detrazione per le erogazioni liberali in favore di partiti e di movimenti politici si è già dato conto nel paragrafo 1.6.

L'altro aspetto centrale della riforma - in buona parte non travolto dalla normazione successiva, che, anzi, ne ha implementato il nucleo essenziale - si sostanzia in misure volte a rendere efficaci i controlli sui bilanci e sulle scritture contabili, aumentandone la trasparenza, contenute nell'art. 9, rubricato "*misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici*".

La norma, al primo comma, "*allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella ... gestione contabile e finanziaria*", ha imposto ai partiti, ai movimenti politici e alle liste di candidati, che non siano diretta espressione degli stessi, in possesso dei requisiti necessari per accedere al finanziamento pubblico, l'obbligo di avvalersi, per la redazione dei bilanci, di una società di revisione, iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, incaricata di esprimere, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Il comma 3 ha istituito la "*Commissione per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici*", cui si era fatto già cenno a proposito della quantificazione del cofinanziamento, con sede presso la Camera dei deputati, composta da cinque magistrati, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata, di cui uno designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti (*cf.* le pagine 21 e 22 del referto per le elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013, dove la Commissione è assimilata al modello dell'Autorità Amministrativa indipendente, individuandosi nella francese "*Commission Nationale des comptes de campagne et des financement politiques*" la fonte d'ispirazione legislativa; l'organizzazione della Commissione è stata poi migliorata e rafforzata dall'art.1 della legge n. 175/2015).

Il nuovo organismo indipendente amplia il numero dei soggetti cui spetta il compito di verificare la gestione finanziaria riconducibile alle forze politiche, già ricomprensente il Collegio per il controllo delle spese elettorali; il Collegio regionale di garanzia elettorale, per le spese sostenute dai singoli candidati; ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge in commento, anche le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti.

I compiti della Commissione - che in seguito muterà la propria denominazione in ragione delle accresciute competenze - in base al comma 4, hanno ad oggetto "*il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, e dei relativi allegati*", nonché l'ottemperanza alle disposizioni contenute nella stessa legge n. 96/2012; il comma 5 specifica che il controllo è da



effettuarsi *“anche verificando la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse”*.

Le originarie sanzioni per i comportamenti contrastanti con le prescrizioni riguardanti la rendicontazione e trasparenza dei bilanci consistevano nella sospensione o nella decurtazione di quote di contribuzione pubblica, in seguito abolita; dopo l'abrogazione, disposta dall'art. 14, comma 4, lett. f), del D.L. n. 149/2013, dei commi da 8 a 12 dell'articolo 9, che prevedevano le sanzioni, e di quelli, da 14 a 19, che ne dettavano le disciplina, l'effettività delle regole è garantita da una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200.000, inserita nel comma 4 dell'art. 9 dal comma 1 *quater* n. 210/2015, convertito, con modificazioni nella legge n. 21/2016, applicata nel caso di mancata trasmissione del rendiconto, degli allegati e del giudizio espresso dalla società di revisione, dalla Commissione di cui al comma 3.

Sempre l'art. 9, al comma 28, ha apportato al primo comma dell'art. 7 della legge n. 195/1974 una modifica per cui il testo attuale ricomprende fra i destinatari del divieto di finanziare i partiti, le loro articolazioni politico-organizzative e i gruppi parlamentari anche *“le società con partecipazione di capitale pubblico inferiore o uguale al venti per cento e le società controllate da queste ultime ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società”* (cfr. il precedente paragrafo 1.2.).

Il successivo comma 29, primo periodo, ancora vigente, imprimeva ai finanziamenti previsti dai precedenti articoli, un vincolo di destinazione, stabilendo che *“i rimborsi e i contributi di cui alla presente legge sono strettamente finalizzati all'attività politica, elettorale e ordinaria, dei partiti e dei movimenti politici”*: la novità recata dalla riforma è stata evidenziata nell'ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione civile del 18 maggio 2015, n. 10094, che, non ravvisando una destinazione pubblicistica delle risorse nella disciplina anteriore alla legge n. 96/2012, ha escluso la configurabilità della condotta del tesoriere, appropriativa di somme erogate ai partiti politici a titolo di rimborso delle spese elettorali, in termini di responsabilità erariale, soggetta alla giurisdizione del giudice contabile, lasciando intravedere, però, un'opposta soluzione per fattispecie realizzate dopo l'entrata in vigore della legge (si rimanda alle riflessioni sull'attualità della disposizione svolte a conclusione del prossimo paragrafo).

L'art. 11 è dedicato alle *“misure per ampliare la trasparenza dei finanziamenti privati alla politica”*, fra le quali si segnala quella stabilita al comma 1, che ha limitato alle sole donazioni non eccedenti l'importo di 5.000 euro l'esenzione dall'obbligo della dichiarazione congiunta, prevista dall'articolo 4, terzo comma, della legge n. 659/1981, riducendo la soglia in precedenza elevata a 50.000 euro dall'art. 39-*quater decies* del D.L. n. 273/2005, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione (*cfr.* il paragrafo 1.3.; la soglia è stata ancora abbassata a 3.000 euro dal comma 18 dell'unico articolo della legge n. 3/2019).

Lo stesso articolo 11, al comma 3, ha modificato l'art. 12 della legge n. 513/1993, inserendovi i commi 1 *bis* e 3 *bis*, esaminati nella parte dedicata all'esame specifico di tale disposizione (si rimanda ai paragrafi 2.6, fine lettera a) e 2.8 di questo referto; le disposizioni sono da ritenersi applicabili anche alle consultazioni regionali in virtù della natura dinamica del rinvio contenuto nell'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43/1995).

L'art. 13, riguardante le elezioni comunali, nei commi da 1 a 5, introduce limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e, al comma 6, dispone l'applicabilità dell'art. 12 della legge n.515/1993, intendendosi (lettera c) *“sostituita la Corte dei conti con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio”*; in seguito, l'art. 33, comma 3, lett. a) del D.L. n. 91/2014, convertito con modificazioni, nella legge 11 agosto 2016, n. 116, ha aggiunto il seguente periodo *“gli obblighi di controllo, attribuiti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si riferiscono ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti”*.

L'art. 14 ha previsto *“limiti di spesa, controlli e sanzioni concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia”*.

Va fatta menzione, infine, dell'art. 15, contenente, al primo comma, una nuova delega rivolta all'esecutivo per l'adozione di *“un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni della presente legge e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di contributi ai candidati alle elezioni e ai partiti e ai movimenti politici, nonché di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie”*.

## **1.10. Il decreto - legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 13**

La politica legislativa del governo, dopo poco più di un anno dal varo della legge n. 96/2012, segnava una svolta ben diversa rispetto all'atteso riordino della previgente e stratificata disciplina.

Alle nuove possibili scelte da intraprendersi faceva da sfondo una crescente diminuzione del finanziamento privato, espressione dell'avvenuto allontanamento dalla società civile dai partiti, sempre più dipendenti dall'apporto pubblico.

Le vie da percorrere spaziavano dalla razionalizzazione del sistema dei rimborsi, attuabile anche mediante la prosecuzione e il perfezionamento del disegno già messo in opera nel '96, con l'introduzione del cofinanziamento e di strumenti di garanzia di trasparenza e di corretta gestione, a quella drastica, consistente nell'eliminare gli abusi e le distorsioni della contribuzione pubblica prosciugandone, attraverso la cancellazione del finanziamento statale diretto, il terreno di coltura.

Fu prescelta la seconda strada, e, tramite il "rivoluzionario" decreto - legge n. 149/2013, recante l' *"Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore"*, poi convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014 n. 13, si diede vita a un nuovo sistema, basato sulla prevalenza dei contributi privati e, in minor misura, su forme di contribuzione indiretta e sulla destinazione volontaria del due per mille dell'Irpef.

L'art. 1, primo comma, sancisce l'abolizione del rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e dei contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento e, al comma 2, introduce la nuova disciplina, chiarendo che la stessa ha ad oggetto le modalità per l'accesso a forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta, fondate sulle scelte espresse dai cittadini in favore dei partiti politici che rispettano i requisiti di trasparenza e democraticità da essa stabiliti.

L'art. 2, al primo comma, riecheggiando il testo della Costituzione, definisce i partiti politici come *“libere associazioni attraverso le quali i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale”* e, al secondo comma, si sofferma sull' *“osservanza del metodo democratico, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione”*, garantendo che la stessa verrà assicurata anche attraverso il rispetto delle disposizioni introdotte dal decreto.

L'art. 3, chiaramente ispirato a tale finalità, impone ai partiti politici (la cui definizione più completa si ritrova, comunque, nell'articolo 18) che intendono avvalersi dei benefici introdotti dal testo normativo di dotarsi di uno statuto, necessariamente ricomprendente gli elementi elencati dal comma secondo della stessa disposizione, da redigersi nelle forme dell'atto pubblico e nel rispetto della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea.

Il compito di valutare la conformità degli statuti al parametro normativo è stato affidato alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge n. 96/2012, la quale, in virtù delle nuove ed ampliate competenze, ha assunto, *ex art.4, comma 1, del decreto in oggetto*, la denominazione di *«Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici»*; la Commissione, in caso di esito positivo dello scrutinio, secondo l'art. 4, comma 2, provvederà ad iscrivere il partito nella prima parte del registro nazionale, da essa tenuto, dei partiti politici riconosciuti, che costituisce un'importante novità del decreto.

Il superamento della fase dell'iscrizione e la permanenza nel registro sono condizioni necessarie (ma non sufficienti) per l'ammissione dei partiti politici ai benefici previsti dagli artt. 11 e 12 del decreto, consentita, con esclusione di quelli che non hanno più una rappresentanza in Parlamento, in presenza di ulteriori presupposti, diversi a seconda che si tratti delle detrazioni relative alle liberalità agevolate o della destinazione del due per mille dell'Irpef, stabiliti dalle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 10 del D.L. n. 149/2013, pure oggetto di valutazione da parte della Commissione; possono accedervi, in base al comma successivo, anche i partiti registrati, cui dichiarati di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere ovvero una singola componente interna al Gruppo misto oppure che abbiano partecipato in forma aggregata a una competizione elettorale riportando almeno un candidato eletto.

L'art. 10 del decreto, al comma 1 lettera a), e al comma 2, indica i requisiti di rappresentatività richiesti per accedere alla contribuzione agevolata e, ai commi 7, 7, *bis*, 8 e 9, detta i limiti delle elargizioni volontarie, che si aggiungono ai divieti contenuti nell'art. 7

della legge n.195/1974, come modificato dall'art. 9, comma 28, della legge n.96/2012, estesi dall'art. 4, primo comma, della legge n. 659/1981, e alle prescrizioni stabilite dal comma 3, della disposizione ultima citata (*cfr.* il comma 12 della norma e i precedenti paragrafi 1.2 e 1.3).

La disposizione, fermi restando i superiori divieti e regole, al comma 7, ha previsto un tetto di euro 100.000 annui alle elargizioni liberali provenienti da ciascuna persona fisica a favore di un singolo partito politico, fornendone, ai fini del relativo calcolo, un'ampia nozione, includente le elargizioni in denaro, la corresponsione di contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, anche per interposta persona o per il tramite di società controllate, fatta eccezione per i lasciti *mortis causa* (l'interpretazione preferibile è che quanto devoluto per testamento non deve essere calcolato nella predetta soglia).

La stessa soglia è fissata, al comma 8, per i soggetti diversi dalle persone fisiche; si noti, però, che l'ultimo periodo esclude l'applicazione del tetto ai trasferimenti, di denaro o di natura patrimoniale, effettuati tra partiti o movimenti politici, così che gli stessi sono lasciati liberi di movimentare, in una logica che è apparsa discutibile e opaca, le proprie risorse a vantaggio l'uno dell'altro, a discapito, fra l'altro, delle intenzioni dei contribuenti.

L'ammissibilità delle liberalità, inoltre, con l'integrazione intervenuta mediante l'introduzione, in sede di conversione del decreto, di un comma 7 *bis*, è consentita a condizione della tracciabilità dei relativi versamenti, che devono avvenire a mezzo di bonifico bancario, fiscale o, comunque, secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio di cui all'art. 23 del D.lgs. n. 9 luglio 1997, n. 241.

Il comma 9, infine, estende il divieto ai pagamenti effettuati in adempimento di obbligazioni connesse a fideiussioni o ad altre garanzie reali o personali concesse in favore dei partiti politici, dettando articolate previsioni per il caso in cui tali pagamenti superino la soglia prescritta.

Il comma 12 prevede il regime sanzionatorio volto a rendere effettive le superiori prescrizioni, stabilendo che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 della legge n. 195/1974, a chiunque corrisponda o riceva erogazioni o contributi in violazione dei divieti di cui ai commi 7 e 8, la Commissione applicherà una sanzione amministrativa pari al doppio delle erogazioni corrisposte o ricevute in eccedenza rispetto al valore del limite di cui ai

medesimi commi; il trattamento è aggravato per il partito che non ottemperi al pagamento della predetta sanzione, venendogli inibita la fruizione dei benefici di cui all'articolo 12 (cioè la destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), per un periodo di tre anni dalla data di irrogazione della sanzione.

Ciò premesso, una volta tracciato l'ambito delle elargizioni private non vietate e ammissibili sotto i profili della provenienza e dell'entità, può essere esaminato l'aspetto della loro detraibilità.

La materia, in precedenza, era regolata dagli artt. 15, comma 1 *bis*, e 78 del D.P.R. n. 917/1986, poi modificati rispettivamente dai commi 1 e 4 dell'art. 7 della legge n. 96/2012; da ultimo, l'art. 14, comma 5, del D.L. n. 149/2013, ha disposto l'abrogazione della prima norma e la cancellazione, dal testo della seconda, del riferimento alle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici; l'art.11, comma 4 *bis*, del decreto in esame detta le regole riguardanti la fase di transizione dal vecchio al nuovo regime di detraibilità (*cfr.* la ricostruzione contenuta nel precedente paragrafo 1.6).

L'attuale disciplina, più favorevole della precedente e di quella riguardante le donazioni ricevute da altri enti non lucrativi, è contenuta nell'art. 11 del D.L. n. 149/2013.

In base ai commi 1 e 2, le elargizioni delle persone fisiche in favore dei partiti e dei movimenti, iscritti nel registro e provvisti dei necessari requisiti, sono incoraggiate dalla detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, possibile dall'anno d'imposta 2014, del ventisei per cento della liberalità, per importi compresi tra 30 e 30.000 euro annui; nella stessa misura e per uguali importi, il comma 6, consente agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. n. 917/1986, una detrazione dall'imposta sul reddito delle società, fino alla concorrenza dell'importo lordo, con esclusione dall'ambito dei beneficiari degli *"enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri"*; delle *"società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi"* e delle *società concessionarie dello Stato o di enti pubblici, per la durata del rapporto di concessione"* (il che tempera le obiezioni relative alla mancata esclusione di tali soggetti dal novero dei possibili finanziatori e al conseguente timore di conflitti di interesse).

Le detrazioni, in base al comma 7 dello stesso articolo, sono possibili solo per trasferimenti tracciabili; la tracciabilità, comunque, era già prevista a monte, per la stessa ammissibilità dell'operazione, dal comma 7 *bis* dell'art.10.

L'art. 12 prevede il secondo strumento di finanziamento dei partiti presente nel disegno del D.L. n. 149/2013, consistente nella destinazione del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, realizzabile, a decorrere dall'anno finanziario 2014, con riferimento al precedente periodo d'imposta, per mezzo dell'attribuzione a ciascun contribuente della facoltà di esprimere la propria scelta in tal senso in sede di dichiarazione annuale dei redditi, e, per i soggetti esonerati dall'obbligo di presentarla, mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto, trasmesso all'Agenzia delle entrate.

Si tratta del perfezionamento di quanto già previsto dalla legge n. 2/1997, che, all'art. 1, consentiva una destinazione generica al finanziamento dei partiti o dei movimenti politici del quattro per mille dell'Irpef, senza dubbio meno interessante per i contribuenti della possibilità di sostenere il partito specifico da cui si sentano meglio rappresentati (*cfr.*, gli artt. 5 e 6 del D.P.C.M. 28 maggio 2014 rispettivamente riguardanti la pubblicità e trasparenza dei destinatari e delle somme erogate assicurati mediante la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e la riservatezza garantita alle scelte dei contribuenti).

I presupposti per la partecipazione alla ripartizione delle risorse derivanti dalla destinazione due per mille, che, data la cadenza annuale della loro erogazione sembrano rivolti a sostenere l'attività ordinaria, sono stabiliti dall'art. 10, comma 1, lettera b), e comma 2, del decreto in commento.

Un'altra agevolazione, non riservata alle sole forze politiche iscritte nel registro, è prevista dall'articolo 13, e consiste nell'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto degli addebiti effettuati dai soggetti che forniscono servizi di telefonia in relazione a raccolte di fondi *"per campagne che promuovano la partecipazione alla vita politica sia attraverso SMS o altre applicazioni da telefoni mobili, sia dalle utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia"*, da disciplinarsi attraverso *"un apposito codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici autorizzati a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica in grado di gestire le numerazioni appositamente definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*; la misura è assimilabile a quella prevista dall'art. 18 della legge n. 515/1993, con l'inedita novità, in questo caso, del rinvio a un codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici che ne stabilisca la disciplina.

Occorre, poi, soffermarsi sulle disposizioni riguardanti la trasparenza dei dati afferenti alla vita dei partiti e ai contributi ricevuti, volte anche a prevenire la diffusione di fenomeni corruttivi e di pratiche clientelari e abusive nell'ambito degli organismi di rappresentanza politica.

In particolare, il primo comma dell'art. 5 del decreto in oggetto, contenente "*norme per la trasparenza e la semplificazione*" stabilisce che i partiti devono assicurare "*la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci, compresi i rendiconti, anche mediante la realizzazione di un sito internet che rispetti i principi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità*"; il secondo comma specifica che tale regime riguarda anche gli statuti, dopo il controllo di conformità di cui all'articolo 4, comma 2, e i rendiconti corredati dei relativi allegati, dopo la loro sottoposizione al controllo di cui all'articolo 9, comma 4, della legge n. 96/2012; dell'avvenuta pubblicazione deve essere poi data notizia ai Presidenti delle Camere ed evidenza nel sito *internet* ufficiale del Parlamento italiano.

Il comma tre, primo periodo, prevede(va), per le elargizioni tracciabili, con importi inferiori ai 100.000 euro annui, una deroga alla regola della dichiarazione congiunta del donante e del rappresentante del partito donatario, pretesa dall'art. 4, comma 3, della legge 659/1981, considerando sufficiente, per i partiti iscritti nel più volte richiamato registro, la trasmissione alla Presidenza della Camera dei deputati dell'elenco dei finanziatori che avessero contribuito (il periodo è stato soppresso dal comma 17, lettera b), n. 1) dell'art. 1 della legge n. 3/2019).

L'obbligo di trasmissione, secondo la versione della norma temporalmente applicabile, scattava per le elargizioni d'importo superiore ai 5.000 euro; la soglia è stata abbassata a 500 euro dal comma 17 dell'art.1 della legge n. 3/2019 e, in caso di violazione, si applica (tuttora) la disciplina sanzionatoria di cui al sesto comma dell'articolo 4 della citata legge n. 659/1981 (*cf.* i paragrafi 1.3. e 1.9.).

L'elenco dei finanziatori deve essere pubblicato nei siti del Parlamento e del partito, a condizione, però - secondo la versione originaria e applicabile *ratione temporis* del comma 3 - che gli interessati abbiano prestato il proprio consenso ai sensi degli articoli 22, comma 12, e 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.lgs. n. 196/2003.



Il punto in questione era fra i più controversi del D.L. n. 49/2013, a causa della prevalenza accordata alla *privacy* di dati sensibili, rivelatori dell'opinione politica delle persone, a discapito dell'interesse pubblico alla conoscenza delle fonti di finanziamento, secondo un bilanciamento criticabile, tanto più in un'epoca di prevalenza di contributi privati, che, se celati, possono dare origine a conflitti d'interesse e a scambi corruttivi. La criticità, in seguito, è stata colta dal legislatore, che vi ha posto rimedio, attraverso norme destinate a proiettare i propri effetti in epoca successiva alle elezioni in esame, più analiticamente esaminate nel paragrafo conclusivo.

Il comma 4 dell'art. 5 riguarda l'equiparazione, a fini della pubblicità e della trasparenza di statuti e rendiconti, di fondazioni e di associazioni, in presenza di indici, riferiti alla composizione degli organi direttivi o alle contribuzioni, che li colleghino ai partiti politici.

Più precisamente, il testo della norma vigente all'epoca delle elezioni in esame prevedeva che alle fondazioni e alle associazioni, la composizione dei cui organi direttivi fosse determinata, in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, nonché alle fondazioni e alle associazioni che erogassero somme a titolo di liberalità o contribuissero al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali, in misura superiore al dieci per cento dei propri proventi di esercizio dell'anno precedente, si dovevano applicare le disposizioni contenute nel primo comma, relative alla trasparenza e alla pubblicità degli statuti e dei bilanci (il comma è stato poi sostituito dal comma 20 dell'art. 1 della legge n. 3/2019).

L'articolo 6, intitolato "*consolidamento dei bilanci dei partiti e movimenti politici*", con formulazione non modificata dai successivi interventi normativi, dispone che, a decorrere dall'esercizio 2014, "*al bilancio dei partiti e movimenti politici sono allegati i bilanci delle loro sedi regionali o di quelle corrispondenti a più regioni, nonché quelli delle fondazioni e associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni dei medesimi partiti o movimenti politici*"; non sono stati ricompresi gli enti equiparati in ragione delle liberalità o delle contribuzioni.

L'art. 14, recante "*norme transitorie e abrogazioni*", al primo comma ha disciplinato la fase transitoria, conclusa nel 2017, che ha preceduto l'integrale attuazione della riforma, temperando lo sconvolgimento di un radicato meccanismo.

In particolare, è stato stabilito che i partiti e i movimenti politici, i quali, alla data di entrata in vigore del decreto legge, godevano di un finanziamento pubblico per elezioni svoltesi anteriormente, con termine di erogazione non ancora scaduto alla data medesima, continuassero ad usufruire del finanziamento nell'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore del decreto, con applicazione di crescenti decurtazioni per il triennio successivo (del venticinque per cento per il primo esercizio successivo a quello di entrata in vigore della nuova disciplina, del cinquanta per cento per il secondo anno, del settantacinque per cento per il terzo anno), di modo che, dal quarto esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del nuovo regime, venisse meno ogni finanziamento pubblico diretto.

Il comma 4, più volte richiamato nella trattazione perché determinante la soppressione di molte delle norme esaminate, ha abrogato le disposizioni che istituivano finanziamenti diretti, che ne precisavano la misura o i criteri di erogazione o che, comunque, facevano riferimento alle contribuzioni pubbliche dirette, tutte cancellate, con l'eccezione di quella in favore dei comitati promotori dei *referendum*; il comma 5, con effetto dal 1° gennaio 2014, ha abolito le norme del Testo Unico delle imposte dirette relative alle detrazioni per erogazioni liberali in favore di partiti e movimenti politici, ormai disciplinate dall'art. 11 dello stesso decreto.

Altre considerazioni vanno svolte a margine della sintesi del contenuto del testo normativo esaminato, in aggiunta alle osservazioni riguardanti specifici aspetti della riforma, che suscita, comunque, apprezzamento sotto numerosi profili, quali l'attenzione alla democrazia interna dei partiti, l'istituzione del registro di quelli riconosciuti, l'ampliamento delle funzioni della Commissione prevista dall'art. 9, comma 3, della legge n. 96/2012, il maggior rigore delle regole relative alla redazione e certificazione dei rendiconti e alla pubblicità e trasparenza delle operazioni finanziarie dei partiti e degli elementi di maggiore significatività.

Le considerazioni premesse all'adozione del decreto legge in questione pongono l'accento sulla *"grave situazione economica del Paese"*, la quale avrebbe imposto *"con urgenza l'adozione di misure che intervengano sulla spesa pubblica, in linea con le aspettative dei cittadini di superamento del sistema del finanziamento pubblico dei partiti ed in coerenza con la linea di austerità e di rigore della politica di bilancio adottata in questi ultimi anni"*, dando evidenza alla *"volontà espressa dal corpo elettorale nelle consultazioni referendarie in materia ... sempre mantenuta costante nel senso del superamento di tale sistema"* e alle *"situazioni di disagio sociale"*, di recente emersione, che avrebbero reso improcrastinabile *"un immediato segnale di austerità del sistema politico"*.

Ciononostante, suscita perplessità l'utilizzo dello strumento del decreto legge, in una materia, già disciplinata da fonti eterogenee e stratificate, che, per la sua complessità, avrebbe meritato una più approfondita discussione nella sede ordinaria legislativa, anziché limitata alla fase della conversione; si trae conferma, anche per questa tappa della tormentata evoluzione normativa fin qui ricostruita, del carattere reattivo ed emergenziale della legislazione (cfr. le sentenze della Corte Costituzionale nn. 220/2013 e 32/2014 in merito inadeguatezza dello strumento del decreto-legge a realizzare riforme organiche e di sistema).

In secondo luogo, deve evidenziarsi la compresenza di due definizioni di partiti politici, una all'art 2 e l'altra all'art. 18, il quale precisa che *“ai fini del presente decreto, si intendono per partiti politici i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo di uno degli organi indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a), nonché i partiti e movimenti politici di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 (cioè, quelli iscritti al registro istituito dall'art. 4), restando fuori “le liste e i gruppi di candidati”, ammessi al finanziamento nella previgente disciplina e assoggettati al controllo ex art. 12 della legge n. 513/93.*

In terzo luogo, occorre mettere in luce la particolare delicatezza e attualità del tema dell'equiparazione fra i partiti e gli enti agli stessi collegati, poiché, da una parte, deve tenersi conto del riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo, anche nelle *“formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”* e del diritto dei cittadini *“di associarsi liberamente”* (artt. 2 e 18 della Costituzione) e, dall'altra parte, deve registrarsi la rilevanza assunta dei c.d. *“think tank”* e la loro attitudine a fungere da collettori di finanziamenti e da *“casseforti”* dei partiti, con la conseguente esigenza di applicazione delle medesime regole di trasparenza imposte a questi ultimi, i quali, altrimenti, potrebbero facilmente aggirarle, giovandosi dello schermo delle loro propaggini esterne.

I parametri per selezionare gli enti cui estendere le disposizioni sulla trasparenza e sulla pubblicità, imperniati sulla determinazione della composizione degli organi direttivi e sull'erogazione di liberalità e contribuzioni, appaiono eccessivamente rigidi e formali, ma deve riconoscersi l'oggettiva difficoltà di individuare indici che riescano a fotografare l'effettiva realtà di queste relazioni (i successivi Collegi, comunque si confronteranno con il testo sostituito dal comma 20 dell'art. 1 della legge n. 3/2019); sembrerebbe opportuno, inoltre, far emergere anche altri soggetti, in ipotesi anche organizzati nelle forme delle società commerciali, sebbene sottoposti ai pertinenti oneri pubblicitari, se collegati ai partiti in ragione delle risorse erogate o di altri indicativi tratti di comunanza.

Sempre in merito agli enti *“collaterali”* ai partiti, si osserva che la loro crescente preponderanza nella scena politica suggerisce una rielaborazione del testo dell'art. 7 della

legge n. 195/1974, per renderne attuale l'effettività, sia sotto il profilo delle elargizioni ricevute da enti e organi pubblici, utilizzabili per aggirare il divieto posto dal comma 1 (sussumibili, comunque, in via interpretativa, nel divieto riguardante i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati), sia inserendo gli enti in questione fra i possibili soggetti attivi del reato di finanziamento occulto, previsto dal comma 2.

Inoltre, la natura incentivante e non cogente dell'assoggettamento agli oneri necessari all'iscrizione e alla permanenza nel registro impone una riflessione circa il regime dei partiti non registrati, che possono comunque godere, ricorrendone le condizioni, dei benefici previsti da disposizioni previgenti o dall'esenzione dall'iva delle campagne telefoniche prevista dall'art. 13; non è chiaro, in altri termini, quali disposizioni siano applicabili a prescindere dall'iscrizione.

Al riguardo, sembra di poter affermare che, anche se non agevolate, le contribuzioni private, debbano sottostare ai limiti massimi previsti dall'art. 10, commi 7 e 8 della legge in commento, venendo altrimenti frustrata la *ratio* di arginare l'influenza soverchiante sulle competizioni elettorali da parte di soggetti economicamente dominanti; allo stesso modo, i partiti, anche se non registrati, devono ritenersi assoggettati al controllo *ex art.* 12 della legge n. 513/1993, ispirato a finalità di trasparenza che trascendono l'eventuale percezione dei benefici di cui al D.L. n. 149/2013 (*cf.* il successivo paragrafo 2.3. della relazione).

Ancora, va esposta una triplice considerazione sui pregi della riforma, seppure con il temperamento di alcune valutazioni critiche.

**a.** Nelle premesse all'adozione del decreto in esame si fa riferimento all'*"ineludibile esigenza di assicurare il passaggio ad un sistema fondato sulle libere scelte dei contribuenti, che attribuisca ai cittadini un ruolo centrale sul finanziamento dei partiti, attesa la loro natura di associazioni costituite per concorrere con metodo democratico a determinare le politiche nazionali, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione"*; in effetti, le forme di agevolazione previste, pur essendo stata abbandonata l'idea del cofinanziamento, presuppongono atti di liberalità o scelte volontarie dei contribuenti e hanno il merito di aver riavvicinato i cittadini ai partiti, ricostruendo un rapporto di fiducia interrotto.

**b.** La riforma, inoltre, ha consentito il risparmio delle maggiori risorse in precedenza destinate alla contribuzione diretta (ottenendo un risultato effettivo, sebbene sicuramente amplificato, nel comune sentire, dall'aver sottratto un'utilità alla classe politica).

**c.** Deve ancora evidenziarsi che è stata recuperata una dimensione interna della democraticità dei partiti, riferibile al rapporto con gli associati e non solo rivolta all'esterno, secondo la tradizionale interpretazione dell'art. 49 Cost., che limitava il metodo democratico solo al concorso nella determinazione alla vita politica nazionale: i partiti, infatti sono ammessi ai benefici solo dove abbiano soddisfatto, fra l'altro, l'onere di darsi uno statuto, di cui viene predeterminato il contenuto essenziale.

Questi apprezzamenti, però, devono essere filtrati dalle precisazioni seguenti.

**a.1.** Occorrerebbe monitorare l'incidenza, nel complesso delle donazioni private, dell'auto tassazione dei candidati eletti, che destinano quote delle proprie indennità al partito; poi, il meccanismo volto all'integrazione del due per mille, di seguito descritto, intacca la linearità del rapporto fra la destinazione delle risorse e le scelte dei contribuenti.

Inoltre, sembrano essere avvantaggiati i partiti i cui sostenitori godono di un più alto reddito, data la previsione di una soglia di valore per la detraibilità delle donazioni e in ragione della misura percentuale del due per mille dell'imposta da destinare.

**b.1** In merito al risparmio ottenuto, ci si dovrebbe interrogare sul possibile rovescio della medaglia, consistente nell'indebolimento dei partiti quali attori del confronto e della mediazione di posizioni confliggenti, determinato dall'esiguità dei mezzi a loro disposizione, con le conseguenze di un ipotizzabile spostamento altrove del baricentro dei processi di decisione politica e del pericolo del ricorso a fonti di finanziamento non trasparenti.

**c.1.** Deve pure rimarcarsi l'anacronismo dell'utilizzo della leva finanziaria, quale incentivo alla "democraticità" dei partiti, azionata contestualmente alla riduzione della contribuzione diretta e rafforzata dopo la sua abolizione, con conseguente minor appetibilità della contropartita costituita dalle meno cospicue agevolazioni.

Riagganciandosi ai superiori punti b. e b.1, va specificato, infine, che il risparmio di risorse non implica che non vi siano minori entrate per lo Stato, valutate, per le detrazioni, dall'art. 11, comma 9, in 27,4 milioni di euro per l'anno 2015 e in 15,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016; inoltre, la destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ha ad oggetto somme che, in assenza di apposita scelta da parte del contribuente, affluirebbero alle casse statali, come parte del versamento della corrispondente imposta, pertanto, si è reso necessario autorizzare, con l'art. 12, comma 4, la relativa spesa nel limite massimo di 7,75 milioni di euro per l'anno 2014, di 9,6 milioni di euro per l'anno 2015, di 17,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 25,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017; da ultimo, secondo quanto previsto dall'art.11, comma 10, nell'ipotesi che le donazioni private non raggiungano l'ammontare minimo, le risorse volontariamente destinate dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi dovranno essere integrate, fino a copertura della differenza fra il relativo "tetto" massimo e l'importo delle donazioni liberali effettivamente erogate, inferiore al minimo indicato (questo il meccanismo di integrazione del fondo per il due per mille cui si era fatto sopra riferimento).

L'esigenza di monitorare il corretto impiego di risorse pubbliche, seppur meno cospicue del contributo diretto concesso in passato, dunque, è ancora attuale.

In altri termini, i finanziamenti pubblici alla politica - ingenti o meno che siano - sono concessi per l'elevato fine del funzionamento della democrazia e, pur nel rispetto della libertà e della discrezionalità dei partiti, se ne deve evitare un uso distorto o egoistico, affidando la valutazione del loro utilizzo, in sede giurisdizionale o di controllo (mediante la composizione del relativo organo) alla magistratura contabile, naturalmente vocata a pronunciarsi sulle questioni riguardanti la tutela dell'erario.

A tal fine, l'art. 9, comma 29 della legge n. 96/2012, mai abrogato, sebbene riferito a forme di finanziamento non più vigenti - in mancanza di un'espressa correzione normativa dello "strabismo" consistente nella mancanza di correlazione fra benefici pubblici e attività sovvenzionate - appare un elemento valorizzabile, sia ai fini del riparto di giurisdizione, almeno nel caso di prospettata distrazione degli introiti derivanti dalle preferenze dei contribuenti, sia come parametro della verifica dell'utilizzo dei fondi, in occasione della verifica dei bilanci (*cfr.*, per la soluzione elaborata dal legislatore in merito al controllo sui gruppi consiliari dei consigli regionali, affidato alle Sezioni regionali di controllo della Corte di conti, i commi 10 11 e 12 del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012).

## **1.11. L'Addendum del Second Compliance Report sull'Italia adottato dal G.R.E.C.O.**

Da ultimo, si ritiene di dover dar conto delle criticità individuate dal G.R.E.C.O. (*groupe d'États contre la corruption*) nell'addendum al *Second Compliance Report* sull'Italia del 2016, approvato il 18 giugno 2018, relativo all'esame delle misure aggiuntive adottate dalle autorità italiane per dare attuazione alle raccomandazioni emesse nel Rapporto del terzo ciclo di valutazione, soffermandosi sul tema specifico della "Trasparenza sui finanziamenti dei partiti politici" (Incriminzioni ETS 173 e 191, GPC 2).

L'organismo europeo ha riconosciuto che alcune raccomandazioni rivolte all'Italia erano state correttamente attuate; ha considerato, invece, non ancora totalmente adempiute la quarta e la sesta, chiedendo al capo della delegazione italiana di presentare informazioni complementari al riguardo.

In particolare, sono state repute non del tutto adeguate le misure che avrebbero dovuto consentire di superare le criticità sottese alla quarta raccomandazione, riguardante la necessità di elaborare un impianto legislativo che garantisse un approccio integrato alla pubblicazione dei dati riguardanti i finanziamenti dei partiti, consentendo un accesso più semplice a tali informazioni da parte dei cittadini; il giudizio di non completa attuazione ha origine, oltre che nella mancata messa in opera di strumenti del tutto idonei, anche nel permanere delle perplessità, di seguito riferite, inerenti al tema della vigilanza sui finanziamenti ricevuti da partiti, nel nuovo sistema essenzialmente privati e destinati su base volontaria.

E' stata considerata insufficientemente adempiuta anche la sesta raccomandazione, relativa all'istituzione di un organismo indipendente, eventualmente assistito da altre autorità, dotato di stabilità oltre che di poteri e risorse tali da consentire una vigilanza efficiente sul finanziamento della politica, apprestando, fino ad allora, un assetto che renda effettivo il controllo svolto dalle diverse istituzioni allo stato incaricate, anche rafforzandone la cooperazione e il coordinamento con le autorità fiscali e di polizia; non è risultata evasa la richiesta di dar conto, in maniera dettagliata, delle modalità con cui la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici coordina la propria azione di vigilanza con le altre autorità preposte al controllo della gestione finanziaria dei partiti e delle campagne elettorali, vale a dire il Collegio della Corte dei conti, competente per il controllo delle spese elettorali dei partiti politici, e il Collegio regionale di garanzia Elettorale, il cui compito è quello di esaminare i rendiconti delle spese

elettorali dei candidati (*cf.* il referto per elezioni politiche del 2013, pag. 18, ove si fa riferimento a precedenti osservazioni dell'OSCE ODIHR e alla raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa Rec(2003)4).

### **1.12. Le recenti novità legislative: la legge 9 gennaio 2019, n. 3 e s. m. i.**

Il quadro normativo fin qui ripercorso e le descritte criticità compongono il panorama in cui si innesta l'adozione della legge 9 gennaio 2019, n. 3, rubricata "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*", meglio nota come legge "*spazzacorrotti*" (recentemente modificata dal D.L. n. 34/2019, c.d. "*decreto crescita*", convertito, con modificazioni, nella legge n. 58/2019, intitolata "*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*" e, in particolare, dall'art. 43, relativo alla "*Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore*"), di cui si darà di seguito un rapido cenno, sebbene in vigore (ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e) e f) vigenti dal 1° gennaio 2020, dal 30 giugno 2019) e inapplicabile retroattivamente, *ex art.* 11 delle preleggi, alla tornata elettorale sottoposta a controllo.

Le riforme immediatamente precedenti erano mosse, fra l'altro, dall'intento di ancorare la concessione dei benefici alla trasparenza dei dati, al controllo sui bilanci e a requisiti di democraticità interna delle formazioni politiche; in quest'ultima occasione, il legislatore, invece, ha riservato le proprie attenzioni prevalentemente al contrasto di fenomeni corruttivi.

Le disposizioni riguardanti la materia di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici sono contenute nei commi da 11 a 28 dell'unico articolo, composto da 30 commi.

Ci si soffermerà, in particolare, su tre elementi qualificanti la novella legislativa a) la pubblicità delle erogazioni liberali in favore dei partiti; b) il divieto di donazioni "*estere*"; c) l'equiparazione, a determinate condizioni, di associazioni fondazioni e comitati ai partiti.

Gli ultimi due punti sono interessati da una significativa intersezione, dato che l'area dell'equiparazione degli enti ai partiti, inizialmente prevista nella legge n. 3/2019, è stata erosa per mezzo delle modifiche apportate dal D.L. n. 34/2019, che ha limitato, nei confronti dei primi l'operatività del divieto.



a. La pubblicità delle contribuzioni private rispecchia un'esigenza di trasparenza, i cui precedenti possono essere individuati nell'art. 8, secondo comma della legge n. 441/1982, che attribuisce a tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati il diritto di conoscere *"le dichiarazioni previste dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659"* e nell'art. 15, comma 15, della n. 515/1993, avente ad oggetto il regime sanzionatorio per l'omessa indicazione delle fonti di finanziamento.

Le disposizioni di cui tener conto sono contenute nell'art. 1, comma 11, della legge n. 3/2019, (poi parzialmente modificato dall'art. 43, comma 3, lettera a) del D.L. n. 34/2019) e nel successivo comma 17, lettera b, numeri da 1 a 6, contenenti modifiche del comma 4 dell'art. 5 del D.L. n. 149/2013.

Prendendo in considerazione per prime le modifiche alla precedente normativa, deve segnalarsi il venir meno della possibilità di sostituire la prevista dichiarazione congiunta, mediante la comunicazione, da parte dei rappresentanti dei partiti iscritti al registro di cui all'articolo 4, del D.L. n. 149/2013 alla Presidenza della Camera dei deputati dei finanziamenti o dei contributi tracciabili inferiori nell'anno all'importo di euro 100.000.

L'obbligo di effettuare tale comunicazione viene, comunque, lasciato fermo e, anzi, reso più rigoroso: mentre prima della novella doveva essere comunicato l'elenco dei contributi di importo non inferiore a 5.000 euro, attualmente la soglia è stata abbassata a 500 euro.

La maggiore criticità riguardava il consenso degli interessati, richiesto come condizione per la pubblicazione dei dati: tale previsione è soppressa e sostituita dalla locuzione *"ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nei siti internet di cui al quarto e quinto periodo del presente comma (quelli del partito e del Parlamento) non è richiesto il rilascio del consenso espresso degli interessati"*; vengono modificati, inoltre, aspetti procedurali.

Riaffermando il concetto, il comma 11 dell'art. 1 della legge n. 3/2019, impone di considerare *ex se* prestato il consenso (*"s'intende prestato il consenso"*) alla pubblicità dei relativi dati da parte di chi elargisce contributi in denaro o di prestazioni o altre forme di sostegno di valore equivalente, complessivamente superiori nell'anno a euro 500, in favore di partiti o movimenti politici di cui all'articolo 18 del D.L. n. 149/2013 (nonché delle liste e di candidati alla carica di sindaco partecipanti alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti); la tutela della trasparenza e della pubblicità delle informazioni, prevalente rispetto a ipotetiche esigenze di *privacy*, è ancora rafforzata dalla seconda parte della disposizione, che vieta ai partiti o movimenti politici di ricevere contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale, in qualsiasi modo erogati, ivi

compresa la messa a disposizione con carattere di stabilità di servizi a titolo gratuito, da parte di persone fisiche o enti che si dichiarino contrari alla pubblicità dei relativi dati.

I contributi devono essere annotati, con regole differenti a secondo che siano inferiori a cinquecento euro oppure di importo pari o superiore, in un apposito registro, da custodirsi presso le sedi del partito o del movimento, dando atto dell'identità dell'erogante, dell'entità dell'elargizione o del valore della prestazione e della data del conferimento (alcuni segmenti procedurali sono stati in seguito ridisegnati dall'art. 43, comma 3, lettera a) del D.L. n. 34/2019).

Alla previsione di rigorose regole riguardanti la pubblicità delle contribuzioni private, si affianca un ambito, tracciato dall'ultima parte del medesimo comma 11, di esenzione alla loro operatività, coincidente con le *“attività a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all'organizzazione e alle iniziative del partito o movimento politico”*, che sembrerebbero poter consistere anche in elargizioni, posto che viene mantenuto *“fermo ... l'obbligo di rilasciarne ricevuta, la cui matrice viene conservata, per finalità di computo della complessiva entità dei contributi riscossi dal partito o movimento politico”*.

**b.** In secondo luogo, deve essere considerato il comma 12, che vieta *“ai partiti e ai movimenti politici e alle liste di cui al comma 11”, di ricevere “contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia”*; un divieto complementare, di elargire contributi ai partiti o movimenti politici ovvero alle liste di cui al comma 11, primo periodo, viene rivolto anche alle *“persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto”*.

L'innovazione, che fa proprie le obiezioni più volte mosse in merito alla mancanza di limiti alle contribuzioni estere, implicanti una potenziale minaccia alla sovranità italiana, appare condivisibile, pur dovendosene evidenziare la difficoltà di coordinamento con il quarto comma dell'art. 4 della legge n. 659/81, tuttora in vigore, che, in tema di dichiarazione congiunta, *“nel caso di società con sedi all'estero, pone l'obbligo di rendere la dichiarazione in capo al solo percipiente”*, presupponendo la liceità dell'operazione (le sorti dei contributi erogati in violazione dei superiori divieti oppure senza l'osservanza degli adempimenti prescritti in tema di trasparenza sono stabilite dal successivo comma 13: essi non sono ripetibili e devono essere versati alla cassa delle ammende; nel caso di mancato versamento delle somme o di mancata annotazione dei contributi la Commissione applica le sanzioni previste dai commi 21 e 22).

c. Il comma 20, infine, sostituisce il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre, n. 149/2013 ricomprendendo anche i comitati e prevedendo più dettagliati criteri, sempre incentrati sulla composizione degli organi direttivi e sulle elargizioni per l'equiparazione degli enti ai partiti e ai movimenti politici, operativa per *“le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici”* ovvero se gli *“organi direttivi siano composti in tutto o in parte da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici”*, e per le *“fondazioni e le associazioni che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne, di membri di organi di partiti o movimenti politici o di persone che ricoprono incarichi istituzionali”*.

Il comma 28 specifica che l'equiparazione prescinde dall'iscrizione del partito o movimento politico cui gli enti sono connessi nel registro previsto dall'articolo 4 del D.L. n. 149/2013, precisando che l'assimilazione ha effetto *“ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 11 a 27 del presente articolo”*, contenenti, oltre alle disposizioni più sopra commentate, anche altre prescrizioni, riguardanti la trasparenza dei dati e dei rendiconti e il relativo apparato sanzionatorio, consistente nell'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Il comma 4 dell'art. 5 del D.L. n. 149/2013, quindi, continua a esistere, nella sua nuova versione risultante dalla sostituzione, nel contesto originario, esplicitando gli effetti connessi all'ordito normativo in cui è inserito; per altro verso, il legislatore del 2019, riconnette alla medesima disposizione contenuta nel comma 20 regole valedoli per gli enti equiparati nell'ambito della legge n. 3/2019.

La descritta simmetria fra partiti ed enti è stata intaccata dalle previsioni contenute nell'art. 43 del D.L. n. 34/2019, sia dal punto di vista dei soggetti interessati all'equiparazione sia da quello delle regole cui sono soggetti gli enti collegati.

Sotto il primo profilo, il comma 3, lettera c) dell'art. 43 del D.L. n. 34/2019, ha aggiunto al comma 28 il seguente periodo *“è fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13”*; il comma 4 bis, a sua volta, è stato aggiunto dal comma 1, lettera d) del richiamato art. 43 e limita, escludendo quelli previsti dal nuovo comma 4, lettera b), dell'art. 5, l'applicabilità dei criteri di equiparazione inerenti la composizione degli organi nei riguardi, fra l'altro, degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale di cui all'articolo 45 del D.L. n. 117/2017.

Per altro verso, il comma 28 *bis* (inserito nel corpo dell'articolo unico della legge n. 3/2019 tramite l'art. 43, comma terzo, lettera d), del D.L. n. 34/2019) introduce una rilevante deroga, stabilendo, da una parte, l'inapplicabilità alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati del divieto di ricevere contributi *"provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia"* e, dall'altra, riducendo la portata del divieto rivolto alle persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto, affermandone l'inapplicabilità *"in caso di elargizioni disposte da persone fisiche maggiorenni straniere"*; la porzione residua del divieto, che sembrerebbe circoscritta alle elargizioni provenienti da soggetti privati dell'elettorato attivo, secondo quanto previsto dall'art. 2, primo comma, lett. e), del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, è sanzionata, ai sensi del comma 21, solo in relazione *"a contributi, prestazioni o altre forme di sostegno di importo superiore nell'anno a euro 500"*.

Al fine di salvaguardare il senso delle proibizioni riguardanti i partiti, che, altrimenti, potrebbero ricevere dagli enti che gravitano nella loro orbita quanto gli è vietato accettare in base al comma 12, la norma fa divieto *"di devolvere, in tutto o in parte, le elargizioni in denaro, i contributi, le prestazioni o le altre forme di sostegno a carattere patrimoniale"* ricevuti in forza della deroga *"in favore dei partiti, dei movimenti politici, delle liste elettorali e di singoli candidati alla carica di sindaco"* imponendo, per maggior trasparenza, di annotare in una *"separata e distinta voce del bilancio d'esercizio"* le *"elargizioni in denaro, i contributi, le prestazioni o le altre forme di sostegno a carattere patrimoniale in questione"*.

Infine, il comma 28 *ter*, pure inserito tramite l'art. 43, comma terzo, lettera d), del D.L. n. 34/2019 stabilisce che *"alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati che violano gli obblighi previsti dal comma 28-bis, la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore delle elargizioni in denaro, dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti"*.

La disciplina degli enti ricollegati ai partiti, così come risultante dal combinato dei due interventi del 2019, suscita qualche perplessità (oltre a quelle, non superate, riguardanti l'assetto antecedente), poiché, in sede di prima lettura, non si comprende la *ratio* della sopravvenuta erosione dell'equiparazione fra enti e partiti sotto il profilo delle elargizioni promananti da soggetti esteri, non sembrando chiara la ragione per cui gli enti in questione dovrebbero preoccuparsi di procurarsele, se non per sostenere la forza politica di riferimento.

Da ultimo, con il comma 27, il Governo viene incaricato della redazione *“di un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni di cui ai commi da 11 a 26 e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di contributi ai candidati alle elezioni e ai partiti e ai movimenti politici, di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie, nonché in materia di trasparenza, democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta a loro favore”*.

La delega si aggiunge a quelle, rimaste inattuata, contenute nell'art. 8 della legge n. 157/1999 e nell'art. 15 della legge n. 96/2012 e, in effetti, appare improcrastinabile, anziché aggiungere nuove “grida” al già frastagliato panorama, risolvere le numerose antinomie di sistema attraverso il riordino della disciplina del finanziamento dei partiti, allo stato contenuta in fonti stratificate, non coordinate fra loro e, siccome adottate spesso sull'impulso dell'urgenza di provvedere, connotate da oscurità e da difficoltà interpretative.

Ove poi il legislatore intendesse intraprendere un progetto più ambizioso della redazione di un testo unico compilativo, adottando un disegno riformatore organico, occorrerebbe tener presenti, *de iure condendo*, alcune linee ispiratrici.

L'ipotetica riforma, innanzi tutto, dovrebbe andare di pari passo con una regolamentazione dei partiti politici e tener conto della legislazione elettorale; in secondo luogo, la stella polare delle scelte legislative dovrebbe coincidere con la ricerca dell'effettiva pluralità delle forze concorrenti alla determinazione della vita politica, indispensabile in democrazia, da raggiungersi equilibrando le diverse fonti di finanziamento, in modo da evitare derive plutocratiche connesse ad un eccessivo sostegno fornito da contributori privati e scoraggiando fenomeni corruttivi; ancora, la vigilanza sull'utilizzo delle risorse pubbliche e sul rispetto dei limiti degli apporti privati e, in genere, sulla trasparenza e la correttezza delle gestioni, dovrebbe essere incisiva e demandata a un organo indipendente, dotato dei necessari poteri d'indagine, chiamato ad operare su un'approfondita base conoscitiva e in base a parametri univoci e definiti; l'effettività delle regole, attualmente sparpagliate in una vasta congerie di norme - recanti divieti apparentemente draconiani, accompagnati, talvolta, da significative deroghe - dovrebbe essere garantita da sanzioni di certa applicazione, idonee ad esplicare forza deterrente; infine, sembra auspicabile che lo sforzo normativo sia preceduto da un attento studio delle soluzioni adottate in ambito europeo, da cui è possibile trarre utili indicazioni.

Terminata così la panoramica sulla disciplina del finanziamento ai partiti, l'esposizione che segue ha ad oggetto un approfondimento sulle norme che regolano il controllo di cui è incaricato il Collegio istituito dall'art. 12 della legge n. 515/1993.



## 2. II COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

### 2.1. L'originaria *ratio* del controllo e l'attualità del fine di garantire la trasparenza della gestione contabile dei partiti riguardante le competizioni elettorali

L'art. 12 della legge n. 513/1993 ha affidato il controllo sui consuntivi delle spese per le campagne elettorali e delle relative fonti di finanziamento, che i rappresentanti delle forze politiche partecipanti alle competizioni elettorali sono tenuti a presentare a termini della stessa disposizione, a un apposito Collegio, composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.

L'introduzione della disposizione è coeva a un contesto radicalmente diverso da quello vigente e, nell'originario assetto normativo, era correlata all'attribuzione del contributo diretto riguardante le campagne elettorali.

Ciò spiega come mai la norma sia incentrata sulla verifica delle spese, che il referto per le elezioni politiche del 2006 definiva come "*precise spendite di scopo, che il partito ha ritenuto di dover sostenere nei limiti delle sue disponibilità e per le quali la legge... prevede il rimborso a carico dello Stato*", precisando che la loro esposizione costituiva "*l'essenza del documento contabile esaminato*" (cfr., in particolare, la pag. 26 della relazione).

Di fatto, poi, non vi fu nessun collegamento fra spese e contributi, erogati sulla base di criteri estranei alla documentazione degli esborsi e in misura di gran lunga superiore agli stessi, come denunciato a pag. 60 della stessa relazione, fino alla loro abolizione, da parte del D.L. n. 149/2013 (cfr. il paragrafo. 1.8.).

Se questa *ratio legis* - rimasta puramente teorica - è diventata anacronistica, invece, resta attuale il fine, pure sotteso dalla norma, di garantire la trasparenza della gestione contabile dei partiti riguardante le competizioni elettorali, momento essenziale nella dialettica politica

del sistema democratico, di cui si avverte un'esigenza anche maggiore in un regime di prevalenza degli apporti privati (*cfr.* l'introduzione del referto reso in occasione del rinnovo del Parlamento europeo del 2013, dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 149/2013, e la pag. 27 del referto per le elezioni politiche del 2013).

## **2.2. La natura dell'organo e della sua attività**

In primo luogo, è necessario soffermarsi sulla natura dell'organo e della sua attività, consistente nella verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle stesse.

Sul solco delle conclusioni cui sono giunti i redattori dei precedenti referti, deve escludersi che il Collegio possa essere considerato un organo amministrativo, pur essendo preposto anche all'irrogazione di sanzioni di tale natura; ciò in considerazione della sua composizione, ricomprensiva tre consiglieri in servizio, e dell'incarico assegnato, finalizzato, in via principale, oltre che all'eventuale applicazione delle sanzioni, al referto, rivolto ai presidenti delle assemblee elette, sugli esiti delle verifiche.

Valorizzando tali elementi, può affermarsi che si tratta di un organismo indipendente, cui è riservata una funzione di controllo, riconducibile a quella assegnata alla magistratura contabile dal secondo comma dell'art. 100 della Costituzione (*cfr.* il referto per elezioni politiche del 2006 che, a pag. 33, esclude l'esportabilità al Collegio per il controllo delle spese elettorali della conclusione cui sono giunte le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza 5 agosto 1996, n. 7171, in riferimento ai Collegi di garanzia, pure istituiti presso plessi giurisdizionali e incaricati dell'applicazione di sanzioni in materia elettorale ma non investiti del compito del referto; *vd.* anche il referto per le elezioni politiche del 2013, alle pagine da 31 a 33).

## **2.3. I destinatari dell'obbligo di presentazione dei consuntivi**

Occorre specificare, quindi, l'ambito dei soggetti destinatari dell'obbligo di presentazione dei consuntivi, coincidente con i rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nella competizione elettorale, con esclusione delle formazioni politiche che, pur avendo depositato il proprio contrassegno, non vi hanno preso parte.



Un primo punto da chiarire riguarda l'eventuale rapporto fra la sottoposizione al controllo e gli esiti elettorali, confermandosi il consolidato orientamento che estende l'operatività della disposizione anche alle forze politiche che non abbiano ottenuto un risultato favorevole, comunque tenute, nella fase della campagna elettorale, al rispetto dei limiti di spese, delle norme riguardanti la regolamentazione degli apporti privati e, in generale, di tutte le disposizioni la cui osservanza è oggetto del presente esame.

Deve giungersi alla stessa soluzione in merito alla relazione fra assoggettabilità a controllo e l'accesso ai benefici previsti nel quadro vigente.

Nel regime *ante* D.L. n. 149/2013, in cui il finanziamento diretto era teoricamente correlato alle spese elettorali, si era ritenuto che, per le formazioni politiche non aventi diritto al contributo, il controllo sulle spese dovesse essere limitato alla verifica dell'osservanza dei limiti massimi di spesa e all'accertamento della regolare copertura finanziaria della stessa (*cfr.* il referto per le politiche del 2006, pagg.61-62).

Adesso, una connessione fra i contributi e le spese sostenute non è ipotizzabile per nessun partito, data l'abolizione del finanziamento pubblico diretto e, ad avviso del Collegio, non si ravvisano elementi che inducano a distinguere, ai fini del controllo, fra le forze politiche, a seconda che siano o meno ammesse alle agevolazioni di cui al D.L. n. 149/2013.

La superiore interpretazione, fra l'altro, è aderente al tenore letterale del testo vigente del comma 3 dell'art. 12 della legge n. 515/1993, dal quale la lettera c) del comma 4 dell'art. 14 del D.L. n. 149/2013 ha espunto l'inciso "*dagli aventi diritto*", relativo alle spese sostenute, delle quali controllare la conformità a legge e la regolarità della documentazione volta a comprovarne l'effettività.

Inoltre, l'iscrizione al registro di cui all'articolo 4, comma 2, del superiore decreto, valida come preconditione per le agevolazioni, avviene su base volontaria e non sembra da preferire un'interpretazione che consenta di potersi liberare, rinunciando ad eventuali agevolazioni, dai controlli riguardanti la legittimità delle operazioni contabili (*cfr.* le osservazioni rassegnate al termine del paragrafo 1.10.).

Infine, a sostegno dell'affermata ampiezza della latitudine del controllo può richiamarsi quanto affermato, seppure in merito ad un diverso profilo, dalla I sezione civile della Cassazione nella sentenza del 28 settembre 2006, n. 20120: "*i limiti ai finanziamenti elettorali previsti dall'art. 12 valgono per tutte le organizzazioni politiche che concorrono alle elezioni, indipendentemente dai loro limiti dimensionali, dall'organizzazione più o meno stabile, dal numero di candidati presentati, perché, in tutti i casi, si vuole evitare il pericolo d'inquinamento della competizione elettorale, e l'onere che ne deriva per i singoli e per le organizzazioni è modesto, può*

*essere facilmente assolto ed è giustificato dall'interesse perseguito dal legislatore, sì che in nessun modo esso può essere considerato un ostacolo alla libera partecipazione alle competizioni elettorali. Mentre il rilievo che detto onere valga per tutte le liste induce ad escludere la violazione del principio di eguaglianza”.*

Un altro aspetto da approfondire riguarda il rapporto fra le spese sostenute dal singolo candidato e quelle affrontate dal partito, che, nel caso in cui abbia rimborsato il candidato, non potrà limitarsi a rendere al Collegio una dichiarazione negativa, dovendo giustificare l'esborso e la correlata fonte di finanziamento (*cf.* il referto riguardante le elezioni politiche del 2006, anche in merito alla non sovrapponibilità del controllo in esame a quello esercitato, sulle spese sostenute dai singoli candidati, dai Collegi regionali di garanzia elettorale, come chiarito dalla Cassazione, con la richiamata sentenza 18 settembre 2006, n. 20210; *vd.*, inoltre, la relazione del 1° dicembre 2016, riguardante le elezioni dei Consigli regionali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Calabria, ed Emilia Romagna, pagg.11 e 12).

Quest'eventualità introduce il tema delle cosiddette “dichiarazioni negative di spesa”, con cui i soggetti tenuti alla presentazione del rendiconto attestano di non aver ottenuto nessun finanziamento né affrontato alcuna spesa, assolvendo così al proprio obbligo e ponendosi al riparo dalla sanzione connessa al relativo inadempimento, prevista dall'art. 15 della legge n. 515/1993.

Da ultimo, deve considerarsi correttamente adempiuto l'obbligo di trasmissione del rendiconto da parte delle forze politiche che, presentatesi in forma aggregata, abbiano redatto un unico documento contabile riferito ai singoli soggetti coalizzati, come pure è stata ritenuta regolare la presentazione di consuntivi promiscui, riferiti alle campagne svolte per la Camera e per il Senato in ragione di metà per ciascuna.

## **2.4. Carattere ordinatorio del termine di presentazione dei rendiconti**

Ai sensi del richiamato art. 12 della legge n. 515/1993, i rendiconti devono essere presentati alla Corte dei conti nel termine di quarantacinque giorni dall'insediamento delle assemblee (prima della modifica apportata dall'art. 14 *bis* del D.L. n. 149/2013, i rendiconti dovevano essere presentati, entro lo stesso termine, ai presidenti delle assemblee, per il successivo invio alla Corte dei conti).

Si tratta di un termine ormai pacificamente ritenuto di natura ordinatoria; lo sbarramento alla presentazione è costituito dalla conclusione dei lavori del Collegio e anche la tardiva presentazione esclude l'applicazione della sanzione stabilita per il caso d'inadempimento dell'obbligo (la *querelle* circa un'eventuale diversità di disciplina, a seconda che si trattasse di soggetti aventi diritto o meno ai contributi pubblici, è ovviamente superata; *cfr.* il referto per le politiche del 2006, pagg. 22 e ss; le pagg. 23-24 del referto per le politiche del 2008 e la relazione del 1° dicembre 2016, riguardante le elezioni dei Consigli regionali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Calabria, ed Emilia Romagna alle pagine 12 e 13; *vd.* anche il successivo paragrafo di questa relazione riguardante le sanzioni applicabili dal Collegio).

## **2.5. L'attività istruttoria del collegio**

L'attività del Collegio - esaurita la fase prodromica delle richieste d'informazioni rivolte ad altri organi, di cui si darà conto in sede di ricostruzione di quella concretamente svolta, e dell'invio dei solleciti alle formazioni inadempienti all'obbligo di presentazione del rendiconto - si articola in un segmento istruttorio, cui deve ritenersi applicabile l'art. 3, comma 8, della legge n. 20/1994 e l'art. 13, comma 1, della legge n. 689/1981, condotto tramite la richiesta delle integrazioni e dei chiarimenti necessari per l'esame dei consuntivi, con riguardo all'ammissibilità e all'inerenza delle spese, alla completezza della documentazione volta a dimostrarne l'effettività (consistente prevalentemente in fatture comprovanti l'avvenuto pagamento) e all'osservanza delle disposizioni relative alle contribuzioni private (dichiarazione congiunta, ovvero utilizzo del percorso alternativo riservato ai partiti registrati per elargizioni provenienti da persone fisiche e delibera autorizzativa o determina equipollente ed iscrizione in bilancio per quelli promananti da società).

Acquisiti, quindi, i rendiconti, la documentazione agli stessi allegati, e quella in seguito fatta pervenire in ottemperanza alle richieste istruttorie, sulla base di un quadro cognitivo sufficientemente approfondito, potrà valutarsi la regolarità dei consuntivi.

## **2.6. L'esame dei consuntivi**

Il terzo comma del richiamato art. 12 stabilisce che: "*i controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse*".

La norma in commento è oltremodo sintetica nel definire l'oggetto del controllo, limitato agli aspetti di legittimità e regolarità documentale, sia sotto il profilo degli specifici aspetti da scrutinare che dei parametri di valutazione, rintracciati anche in norme precedenti e successive alla sua introduzione.

#### **a. le spese**

Nella costante applicazione data dai Collegi preposti alla verifica, i controlli sulle spese hanno riguardato il rispetto del limite massimo, la loro ammissibilità e la copertura per mezzo dei finanziamenti, dato che un esubero delle passività sarebbe rivelatore di fonti di approvvigionamento non dichiarate.

Sotto il primo aspetto, occorre tener conto, per le elezioni politiche, di quanto stabilito dall'art.10 della legge n. 515/1993, il cui testo vigente (prima modificato dall'art. 1 della legge n. 157/1999 e dall'art. 2 della legge n. 156/2002, poi sostituito dall'art. 3-*quater*, D.L. n. 3 gennaio 2006, n. 1, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione) dispone che *“le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione ... non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero complessivo che si ricava sommando i totali dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per la Camera dei deputati e quelli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per il Senato della Repubblica nelle quali è presente con liste o candidati”* e, per le elezioni regionali, dell'art. 5, comma 3, della legge n. 43/1995 (modificato dall'art. 1 del D.M. 21 marzo 2000 e poi sostituito dall'art. 2, della legge 26 luglio 2002, n. 156), il quale prevede che *“le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste”* (cfr. i precedenti paragrafi 1.4. e 1.5.).

Al riguardo deve osservarsi che, sebbene, su un piano astratto, sia apprezzabile la previsione di un limite di spesa volto a garantire la parità delle opportunità dei competitori, evitando che le campagne siano falsate dall'influenza di soggetti in posizione di preminenza economica, in concreto, l'intento risulta frustrato, poiché il tetto è fissato in un ammontare tanto elevato da risultare non raggiungibile da nessuna delle forze in campo (cfr. il paragrafo 2.7., sulle sanzioni, in cui il tema è brevemente ripreso).

La verifica dell'ammissibilità delle spese consiste principalmente nella valutazione della loro riferibilità alla campagna elettorale, sia dal punto di vista del contenuto, cioè dei beni e dei servizi acquistati, sia dal punto di vista cronologico, della data, cioè, in cui furono effettuate.

Le spese considerate inammissibili, secondo i criteri di seguito indicati, devono essere espunte dal rendiconto e delle stesse non si terrà conto ai fini del calcolo del limite di spesa e della copertura finanziaria, a differenza di quelle solo irregolari, effettivamente sostenute ma caratterizzate da vizi o insufficienze documentali, da considerare sotto entrambi gli aspetti (*cf.* i referti relativi alle elezioni politiche del 2006 e del 2008, rispettivamente alle pagg. 38 e 19).

Sotto il profilo dell'oggetto, se ne deve valutare la riconducibilità all'elenco di cui al primo comma dell'art. 11, ricomprensivo delle relative:

- a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
- b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
- c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
- e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

Nel complesso, l'elencazione appare suscettibile di un'interpretazione evolutiva, necessariamente consapevole delle innovazioni tecnologiche e dei profondi mutamenti intervenuti nella comunicazione, esplicitanti un inevitabile riflesso nella preferenza dei beni e dei servizi da utilizzare per acquisire credito elettorale.

Ai sensi del comma successivo, le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali devono essere calcolate in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate e così anche gli oneri passivi.

Le modalità di calcolo di tale categoria di spese si riflette sull'eventualità (non realistica) del superamento del limite di spese e sulla misura (concretamente rilevante) della necessaria copertura finanziaria.

La norma pecca di scarsa chiarezza e l'instabilità della composizione dei Collegi, sempre rimessa a nuove estrazioni a sorte fra i consiglieri, ha impedito la formazione di orientamenti

consolidati che potessero sopperire alla lacunosità del testo; in merito all'interpretazione offerta dal Collegio, si rinvia alla delibera n. 5 CSE Pol-Reg. 2018, del 20 dicembre 2018, richiamata nella parte della relazione riguardante l'esposizione dell'attività svolta, in cui *"la lettera e) del primo comma è interpretata ... nel senso di ricomprendervi anche le spese indicate al comma successivo, se qualificabili prestazioni o servizi riconducibili alla consultazione elettorale, considerandole quindi per intero... considerando l'ambito applicativo del secondo comma, riguardante le spese forfettarie da calcolarsi nella misura forfettaria del trenta per cento... correlativamente circoscritto alla tipologia ivi prevista se non interamente riferibili alla competizione elettorale"* (per una sintesi degli orientamenti espressi dai diversi collegi si rinvia alla pag. 20, nota 2, della relazione riguardante le politiche del 2006).

Per l'aspetto dell'inerenza alle elezioni in relazione al momento in cui è sorta l'obbligazione, il dato normativo di riferimento è contenuto nel comma 1 *bis* dell'articolo 12, inserito dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 11 della legge n. 96/2012 (applicabile alle regionali in forza del carattere dinamico del rinvio contenuto nella legge n. 43/1995), il quale precisa che *"ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione"*; tuttavia, confermandosi l'orientamento formato prima della novella, anche le spese effettuate al di fuori dei predetti limiti temporali, il cui collegamento con la campagna risulti dagli usi commerciali, come per i pagamenti dilazionati, o, comunque, da circostanze univoche, devono essere considerate ammissibili (*cfr.* il referto per le politiche del 2008, pagg. 21 e 22).

La delibera n. 4 CSE Pol-Reg. 2018 del 15 novembre 2018 del Collegio rispecchia il descritto orientamento.

## **b. finanziamenti**

Il richiamato art. 12 non fa un espresso riferimento a un controllo sulle fonti di finanziamento.

Che l'esame del Collegio debba riguardare anche l'attivo del rendiconto, però, può desumersi da molteplici elementi, quali il tenore del primo comma, in cui si richiede la presentazione alla Corte dei conti di un *"consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento"*; la previsione di una sanzione amministrativa, al successivo art. 15, comma 15, *"in caso di mancata indicazione nei consuntivi... delle fonti di finanziamento"*; la necessità di individuare la copertura delle spese accertate e, da ultimo, la *ratio legis* di rendere trasparente la gestione contabile delle campagne elettorali promosse dai partiti.

Fra le fonti di finanziamento, com'è già stato ripetutamente evidenziato, non figurano più i contributi pubblici diretti, cessati dal 2017, con la definitiva entrata a regime del D.L. n. 149/2013.

Gli apporti di cui possono avvalersi le forze politiche, corrispondenti alle voci in attivo dei rendiconti, sono suscettibili di una duplice distinzione: in base alla provenienza dell'apporto, che può consistere in mezzi propri del partito oppure in un'elargizione da parte di terzi, persone fisiche, società o enti, ovvero a seconda che l'oggetto sia il denaro o beni o servizi ceduti gratuitamente, da rappresentarsi in ogni caso nel bilancio, sia in entrata che in uscita.

Nel primo caso, per il c.d. autofinanziamento, realizzato mediante l'utilizzo di fondi propri, che si possono presumere derivanti da quote di tesseramenti, dalle rate di rimborsi percepiti in passato e dal due per mille destinato dai contribuenti, la dichiarazione del rendicontante che attesti di aver attinto a fonti del bilancio del partito deve essere considerata idonea a dare prova della copertura delle spese, fino al corrispondente ammontare, secondo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 18 febbraio 1999, n. 1352 (queste le motivazioni adottate dalla Corte di legittimità: *in tema di sanzioni amministrative irrogate ad un partito politico per omessa indicazione di alcune fonti di finanziamento nel consuntivo delle spese elettorali (art. 12 e 15, comma 15, legge n. 515 del 1993), l'espressione "fonti di finanziamento" assume rilievo, nel sistema della legge n. 515 del 1993, soltanto con riferimento alle erogazioni provenienti da terzi (anche se, da un punto di vista strettamente economico, riferendosi all'insieme delle operazioni necessarie al reperimento dei fondi necessari allo svolgimento di una certa attività, essa ricomprende sicuramente i fondi propri di ogni partito utilizzati per tale attività - nel caso di specie, per spese elettorali, sotto forma di autofinanziamento), attese lo scopo di rendere trasparenti tali sovvenzioni, onde assicurare l'autonomia non soltanto del singolo parlamentare, ma dell'intero gruppo politico beneficiario rispetto alle persone (ed alle potenziali pressioni) dei finanziatori, con la conseguenza che l'uso, da parte di una compagine politica, del proprio patrimonio (o di fondi del proprio bilancio) per una campagna elettorale, non incidendo in alcun modo sull'autonomia e sulla trasparenza delle relative scelte parlamentari, non comporta la necessità di menzione espressa nel consuntivo delle spese, sì come imposto dalla ricordata norma di cui all'art. 12 l. n. 515 del 1993; vd. anche il referto per le elezioni politiche del 2006, pag. 77 e quello per le politiche del 2008, pagg.15 e 16 e, in particolare, la nota n. 3, e, inoltre, la relazione del 1° dicembre 2016 riguardante le elezioni dei consigli regionali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Calabria ed Emilia Romagna, a pag. 14, e, infine, il referto per il rinnovo del Parlamento europeo del maggio 2014, a pag. 9).*

La seconda ipotesi rende necessarie più articolate verifiche, rammentandosi che l'art.10 del D.L. n. 149/2013, ai commi 7 e 8, stabilisce un tetto di centomila euro annue per le erogazioni

liberali effettuate dalle persone fisiche e dalle persone giuridiche in favore dei partiti politici (*cfr.* il capitolo 1.10).

L'attenzione del Collegio è stata incentrata anche sull'accertamento del rispetto dell'art. 7 della legge n.195/1974, la cui violazione configura un illecito penale, sia sotto il profilo della verifica dell'eventuale provenienza di finanziamenti da enti pubblici e dagli altri soggetti indicati al primo comma nella formulazione temporalmente applicabile (dopo l'entrata in vigore della legge n. 3/2019, in virtù della previsione contenuta nel comma 19 dell'unico articolo, nell'elenco sono comprese anche le cooperative sociali e i consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, ma, come si è già più volte osservato, la modifica non interessa il presente controllo) sia, se versati da società diverse da quelle contemplate nel primo comma, dell'osservanza del duplice requisito della deliberazione assembleare (o della determina dell'amministratore unico, investito dei relativi poteri) e della regolare iscrizione della posta in bilancio (*cfr.* i capitoli 1.2 e 1.3).

Inoltre, per i contributi provenienti da privati superiori a 5.000 euro, è stato accertato che fosse osservata la prescrizione di cui all'art. 4 della legge n. 659/1981 (anch'esso sottoposto a modifiche non rilevanti, per la data della loro entrata in vigore), che richiede la dichiarazione congiunta del donante e del ricevente o che, in alternativa, si sia fatto ricorso, in presenza dei presupposti, alla procedura di cui all'art. 5, comma 3 del D.L. n. 149/2013 (non praticabile dopo la modifica apportata dal comma 17, lettera b), punto 1 della legge n. 3/2019, che ha soppresso il periodo che la prevedeva; *vd.* il paragrafo 1.10.).

Va evidenziato che alcune forze politiche, impropriamente, hanno indicato quali fonti di finanziamento i debiti verso fornitori; nelle singole schede si da conto della situazione alla data della chiusura dei lavori, riferendo dell'eventuale adempimento, dell'accordo con i creditori in merito a un piano di dilazione rateizzata del pagamento, se stipulato, o del permanere del disavanzo (*cfr.* la pagina 10 del referto sul rinnovo del parlamento europeo del 2014).

Deve rammentarsi, infine, che in base alla disciplina vigente *ratione temporis*, precedente all'entrata in vigore della legge n. 3/2019, non sussiste un divieto per le erogazioni "estere" in favore di partiti politici, non valutate, quindi, in termine d'irregolarità.

Sempre avuto riguardo al quadro normativo temporalmente applicabile, deve tenersi conto della prevalenza assegnata dall'ordinamento alla *privacy* dei contributori nel regime precedente alle innovazioni arretrate dalla "spazzacorrotti"; il Collegio prossimamente istituito dovrà confrontarsi con le nuove regole, contenute nei commi 11 e 12 dell'unico



articolo della legge in questione, fornendone una prima interpretazione (*cf.* anche i commi 20, 28 e 28 *bis* dello stesso articolo e il precedente paragrafo 1.12).

## **2.7. Le sanzioni e il relativo procedimento per la loro irrogazione.**

### **Segnalazioni**

L'art. 15 della legge n. 515/1993 prevede le sanzioni amministrative applicabili del Collegio di controllo sulle spese elettorali, competente anche all'accertamento delle relative violazioni.

La prima ipotesi, prevista dal comma 14, riguarda il mancato deposito del consuntivo delle spese elettorali, punito con la sanzione pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo.

Durante la vigenza del comma 13 (poi abrogato dall'art. 14, comma 4, lettera c) del D.L. n.149/2013), il quale prevedeva che all'inadempimento da parte di una forza politica avente diritto al contributo per le spese elettorali conseguisse la sospensione della relativa erogazione, era stata prospettata una soluzione differenziata in merito alla natura, ordinatoria o perentoria, del termine entro il quale assolvere al relativo obbligo, a seconda che si trattasse di partiti cui spettasse o meno il finanziamento pubblico.

Con il venir meno della diversità di disciplina fra soggetti con e senza diritto al contributo, ormai abolito, il termine, come si è già rilevato, è da considerarsi sempre di natura ordinatoria, così che l'obbligo di deposito può essere validamente assolto entro la chiusura delle operazioni del Collegio (*cf.* il paragrafo 2. 4.).

La seconda fattispecie, disciplinata dal comma 15 della stessa norma, riguarda la mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento ed è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di dieci milioni fino a cento milioni di lire; la norma, evidentemente, è volta a scoraggiare l'acquisizione non trasparente di risorse e il ricorso a pratiche di finanziamento illegali.

Il terzo illecito, contemplato dal comma 16, ha per oggetto la violazione del limite di spesa previsto, per le elezioni politiche, dall'art. 10 della legge n. 515/1993 e, per le elezioni regionali, dall'art. 5, comma 3 della legge n. 43/1995; il caso dell'applicazione della relativa sanzione amministrativa, non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo

eccedente il limite previsto, resta un'ipotesi puramente teorica, data la previsione di una soglia particolarmente elevata (*cf.* il paragrafo 2.6, lettera a).

Il successivo comma 19 della norma in commento richiama le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, applicabili, salvo quanto diversamente disposto, con esclusione dell'articolo 16.

Il procedimento d'irrogazione delle sanzioni indicate corrisponde, quindi, allo schema tipizzato nella disciplina generale degli illeciti amministrativi, che prevede la previa contestazione dell'addebito, entro il termine di 90 giorni dall'accertamento del fatto, coincidente, nel caso di specie, con l'adozione della delibera relativa alla verifica dell'irregolarità, per concludersi con l'archiviazione o con la notifica dell'ordinanza - ingiunzione, avverso la quale l'ingiunto, se non intende pagare, può fare opposizione dinanzi al Tribunale ordinario.

In caso di opposizione, i tempi del giudizio istaurato *ex art.* 22 della legge n. 689/1981 si protrarrebbero sicuramente oltre la data di cessazione del Collegio dalle sue funzioni, a seguito della presentazione del referto alle assemblee elette; nonostante la difesa delle valutazioni adottate sia validamente garantita dalla difesa erariale e dalla specifica professionalità ed esperienza dei funzionari che compongono la struttura di supporto, quella descritta appare un'effettiva anomalia, derivante dall'instabilità dell'organo, connotato da cesure temporali e da una sempre mutevole composizione (la criticità è stata rilevata nelle pagine 28 e seguenti del referto riguardante le elezioni politiche del 2008, insieme all'ulteriore disfunzione data della difficoltà di ottenere soluzioni consolidate, visto che gli orientamenti assunti dai collegi precedenti possono essere posti in discussione da quelli costituiti in occasione delle successive tornate elettorali; *vd.* anche le pagine 39 e seguenti del referto relativo alle elezioni politiche del 2006, che tratteggia dettagliatamente il procedimento di irrogazione di eventuali sanzioni, e il referto reso per elezioni politiche del 2013, pagg. 30-31).

L'indicato sistema sanzionatorio corrisponde alle violazioni connesse con la dinamica della competizione elettorale e non esaurisce la casistica degli illeciti rilevabili dal Collegio, il cui orizzonte di conoscenza ricomprende anche le informazioni potenzialmente riguardanti fattispecie di rilevanza penale, da segnalare alla Procura della Repubblica, quali quelle configurate dall'art. 7 della legge n. 195/1974, oppure relative ad eventuali illeciti amministrativi, come la violazione dell'art. 4, comma 3, da comunicare all'autorità competente per l'avvio del procedimento amministrativo di accertamento, di contestazione e

di notificazione della violazione e che potrebbe sfociare nell'adozione di ordinanza motivata di archiviazione o di ordinanza-ingiunzione prefettizia (*cfr.* il paragrafo 1.3.).

## **2.8. Limiti temporali del controllo e conclusione delle operazioni**

Ai sensi del comma terzo dell'art. 12 della legge n. 515/1993, i controlli devono essere definiti entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi, salvo, che, con delibera motivata, non sia stabilito un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi (*cfr.* le pagg. 35 e seguenti del referto per le elezioni politiche del 2006 e pag. 34 e 35 di quello per le politiche del 2013).

Tale evenienza si è concretamente verificata, poiché il presente Collegio, per la prima volta chiamato a esaminare contestualmente i rendiconti riguardanti le elezioni politiche e quelli inerenti alle elezioni regionali, dopo aver fissato, con la delibera n. 6 CSE Pol-Reg. 2018 del 20 dicembre 2018, un termine per il completamento dei lavori, in seguito, con la delibera n. 8 CSE Pol-Reg 2018 del 28 maggio 2019 - data l'ampiezza e complessità del compito affidatogli, affrontato con il supporto di personale encomiabile per professionalità e dedizione ma di numero sensibilmente inferiore alla dotazione prevista - lo ha prorogato nella misura massima consentita.

Il referto contenente la ricostruzione del quadro normativo e i risultati del controllo eseguito viene quindi trasmesso, ai Presidenti delle Camere e ai Presidenti dei Consigli regionali del Lazio, della Lombardia e del Molise, anche al fine di indirizzare le formazioni politiche che prenderanno parte alle future competizioni elettorali.

La pubblicità dei referti, secondo quanto stabilito dal comma 3 *bis*, aggiunto dalla lettera b) del comma 3 dell'art. 11 della legge n. 96/2012, è curata tramite la pubblicazione sul sito *web* istituzionale della Corte dei conti.

## 2.9. Conclusioni

Volgendo indietro lo sguardo, al primo dei referti ad essere elaborato, in occasione delle elezioni politiche del 1994, è possibile valutare l'evoluzione delle criticità del controllo *ex art.* 12 legge n. 515/93 allora individuate.

Le censure mosse in quell'occasione s'incentrano sia sullo scarso coordinamento normativo sia sull'assenza di collegamenti fra il bilancio della forza politica e il consuntivo riguardante le campagne elettorali (*cf.* le pagg. 6,7 e 12 del referto).

La situazione non è migliorata, sotto nessuno dei due profili.

Le norme della legge n. 515/1993 rivelatesi oscure e di difficile interpretazione, come il comma 2 dell'art. 11, continuano ad essere controverse; la legislazione in materia di finanziamento dei partiti si è ulteriormente stratificata e non è chiaro se le norme sopravvenute, quali quelle dettate dall'art. 10 del D.L. n. 149/2013, debbano essere prese in considerazione nel controllo o se la verifica della loro osservanza sia rimessa alla valutazione di altri organi; diverse questioni sono suscettibili di molteplici soluzioni, proiettando quest'incertezza anche sui criteri da utilizzare per il controllo, come avviene, ad esempio, per i partiti non iscritti nel registro, il cui statuto non risulta precisato; non sono definite le condizioni di accessibilità ai documenti esaminati dal Collegio e l'intensità della tutela della *privacy* dei soggetti interessati, quali finanziatori, fornitori di beni e servizi e prestatori d'opera.

Permane anche la visione a compartimenti stagno del bilancio complessivo del partito e del rendiconto sulle spese elettorali e ciò pare il *vulnus* più grave all'incisività dei controlli.

Il bilancio dei partiti e dei movimenti politici, almeno di quelli che ambiscono all'iscrizione e alla permanenza nel registro e al conseguimento dei benefici previsti dagli artt. 11 e 12 del D.L. n. 149/2013, è analitico, consolidato, certificato e verificato da un organismo indipendente, ma le informazioni che vi sono contenute non rientrano nel patrimonio conoscitivo del Collegio, che non può contestualizzare la gestione della campagna elettorale nell'ambito di quella dell'esercizio.

Il rendiconto soggetto all'esame del Collegio, privo di suggelli certificativi e di legami con il consuntivo complessivo della gestione in cui s'innesta, in sostanza - dato che le entrate non sono finalizzate ad uno scopo preciso e che il rapporto fra finanziamenti e spese non è oggettivo - viene rimesso alla ricostruzione del dichiarante, libero di selezionare fra gli apporti quelli la cui somma corrisponde alle spese denunciate, rimanendo ignoti i contributi non rivelati, perché superflui per bilanciare attivo e passivo.

La cortina che separa la verifica in esame dai dati del bilancio è resa poi ancora più fitta dall'orientamento della Corte di legittimità che, come riferito, ha escluso dal novero delle fonti di finanziamento da scrutinare le risorse che compongono il patrimonio in dotazione alle forze politiche, cui basta affermare di aver fatto ricorso a mezzi propri per assolvere correttamente agli obblighi di comunicazione; anche la dichiarazione di non aver ricevuto finanziamenti per la campagna elettorale e di non aver affrontato spese non può essere incrociata con altri dati contabili che, in ipotesi, potrebbero smentirla (*cf.* il paragrafo 2.6, lettera b).

I due aspetti in esame s'intrecciano sotto il profilo dei rapporti con la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, dal momento che molte delle norme successive all'istituzione del Collegio di controllo per le spese elettorali riguardano i compiti assegnati a quest'organo e non è precisata la loro rilevanza ai fini della verifica dei consuntivi riguardanti le campagne elettorali; inoltre, non sono previsti canali di circolazione di informazioni fra il Collegio e la Commissione, né risultano ben definite le forme di collaborazione o di raccordo del loro operato.

Le soluzioni che s'intravedono sono, da una parte, nell'ambito dell'atteso riordino della materia, la precisazione dei confini, rispetto alle attribuzioni di altri organi, dell'oggetto del controllo e dei relativi parametri; dall'altra, per evitare che il risultato della verifica si riduca a una sineddoche priva di reale significatività, urge intraprendere il percorso di coordinamento e razionalizzazione delle istituzioni operanti nel settore, sia sul piano normativo sia su quello operativo, che il G.R.E.C.O. continua a indicare come una misura ineludibile per garantire l'effettività della vigilanza sul finanziamento ai partiti.

È bene, infine, fugare ogni eventuale equivoco: non si ritiene affatto che il controllo ex art. 12 sia sorpassato o inutile; se ne auspica, anzi, un aggiornamento normativo che ne salvaguardi la specificità.

L'attenzione sulle spese elettorali, in conclusione, deve essere mantenuta desta ed è auspicabile una rimodulazione degli strumenti istruttori a disposizione del Collegio e l'avvio

di una proficua sinergia con la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

### **3. L'ATTIVITA' DEL COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI (Elezioni Politiche e Regionali 2018)**

Il presente Collegio di controllo sulle spese elettorali, costituito dal Consiglio di Presidenza con le deliberazioni n. 152 e n. 234, rispettivamente del 15 giugno 2018 e del 15 ottobre 2018, composto dai consiglieri dott. Gennaro Di Cecilia, dott.ssa Adriana Parlato e dalla dott.ssa Rossella Bocci, ha svolto il controllo sui consuntivi relativi alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché alle elezioni regionali della Lombardia e del Lazio, tenutesi in data 4 marzo 2018, e del Molise del 22 aprile 2018, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 515/1993, come richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d) della legge n. 43/1995.

L'attività del Collegio si è articolata in 7 adunanze, fra le quali anche quella relativa all'approvazione dei referti in oggetto.

Preliminarmente, è stato dato impulso alle seguenti attività:

- a. l'acquisizione dei prospetti riepilogativi delle liste partecipanti alle tornate elettorali, trasmessi dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno e dei dati dei rappresentanti delle formazioni politiche che hanno partecipato alle predette elezioni, inviati dagli Uffici centrali regionali e circoscrizionali competenti;
- b. la ricezione di un totale di 95 consuntivi, fatti pervenire dalle formazioni politiche presenti, anche sotto forma di coalizioni, alle competizioni elettorali, di cui 38 depositati entro i termini di legge e i restanti 57 dopo la data fissata per l'adempimento (complessivamente 41 consuntivi hanno riguardato le elezioni politiche, 19 le elezioni regionali della Lombardia, 19 le elezioni regionali del Lazio e 16 le elezioni regionali del Molise);
- c. la richiesta ai Presidenti delle Corti d'Appello di segnalare eventuali procedimenti penali pendenti in materia di finanziamenti ai partiti, movimenti, liste o gruppi di candidati, al fine di rilevare eventuali fonti di finanziamento non dichiarate nei consuntivi;

Sono state adottate 9 deliberazioni, i cui contenuti sono di seguito specificati:

1. Deliberazione n. 1 CSE Pol-Reg. 2018, del 10 luglio 2018 - insediamento del Collegio di controllo sulle spese elettorali e fonti di finanziamento e richiesta dati al Ministero dell'Interno;
2. Deliberazione n. 2 CSE Pol-Reg. 2018, del 25 ottobre 2018 - nuova composizione del Collegio e sostituzione del Presidente nella persona della Cons. Gennaro Di Cecilia;
3. Deliberazione n. 3 CSE Pol-Reg. 2018, del 25 ottobre 2018 - richiesta ai Presidenti delle Corti d'Appello di eventuali procedimenti penali in materia di finanziamenti alle formazioni politiche;
4. Deliberazione n. 4 CSE Pol-Reg. 2018, del 15 novembre 2018 - determinazione dell'arco temporale per l'espletamento dell'attività di controllo;
5. Deliberazione n. 5 CSE Pol-Reg. 2018, del 20 dicembre 2018 - disciplina delle spese forfettarie, *ex art. 11, comma 2, legge 10 dicembre 1993, n. 515*;
6. Deliberazione n. 6 CSE Pol-Reg. 2018, del 20 dicembre 2018 - fissazione del termine di decorrenza per la conclusione dei controlli;
7. Deliberazione n. 7 CSE Pol-Reg. 2018, del 20 dicembre 2018 - Ripartizione interna dei carichi di lavoro;
8. Deliberazione n. 8 CSE Pol-Reg 2018, del 28 maggio 2019 - proroga del termine per la conclusione dei controlli;
9. Deliberazione n. 9 CSE Pol-Reg 2018, dell'11 settembre 2019 - approvazione dei referti.

Sono state inoltrate 36 richieste istruttorie, volte ad acquisire, ai sensi delle leggi n. 689/1981 e n. 2014/1994, documentati chiarimenti in ordine alle fonti di finanziamento dichiarate e alle spese rendicontate, di cui 20 riguardanti le elezioni politiche e le restanti 16 le elezioni regionali; inoltre, per ottenere le informazioni richieste, è stato necessario inviare 3 solleciti.

I lavori si sono conclusi con l'approvazione dei referti sui risultati dei controlli eseguiti e con l'invio, ai sensi dell'art. 12, comma 3 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamato



dall'art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995, n. 43, dei predetti documenti rispettivamente ai Presidenti delle Camere (elezioni politiche 2018) e ai Presidenti dei Consigli regionali della Lombardia, del Lazio e del Molise (elezioni regionali 2018).



## **PARTE II**

**I RISULTATI DELLE VERIFICHE SULLE SPESE E FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE FORMAZIONI POLITICHE CHE HANNO PARTECIPATO ALLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI REGIONALI DEL LAZIO E DELLA LOMBARDIA DEL 4 MARZO 2018, E DEL MOLISE IN DATA 22 APRILE 2018**



# LAZIO



## **+ EUROPA**

La lista “+ Europa” ha partecipato in tutte le circoscrizioni provinciali ad eccezione di quella di Latina, alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio tenutasi il 4 marzo 2018.

Il limite di spesa applicabile, in virtù dell’art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 4.315.894,00.

I rappresentanti della Lista, sigg.ri Leone Barilli e Josè De Falco, hanno presentato il consuntivo alla Corte dei conti in data 16 maggio 2018, quindi entro la data del 21 maggio 2018, rispettando così il termine di quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio Regionale, previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

Dalla documentazione trasmessa risulta che per la campagna elettorale in esame la forza politica non ha ricevuto alcuna contribuzione né ha sostenuto spese.

Tale dichiarazione negativa soddisfa l’obbligo di rendicontazione, non riscontrandosi alcuna irregolarità.





# CASAPOUND ITALIA

## **Generalità**

L'associazione di promozione sociale "Casapound Italia" ha partecipato, in tutte le circoscrizioni provinciali alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio tenutasi il 4 marzo 2018.

Il limite di spesa applicabile, in virtù dell'art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 4.786.096,00.

Il consuntivo è stato presentato al Collegio in data 29 maggio 2018, dai sigg. ri Francesco Amato e Simone Di Stefano, rispettivamente in qualità di responsabile Amministrativo e Capo della forza politica e, quindi, oltre il termine previsto, coincidente con la data del 21 maggio 2018, argomentando ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n. 515, così come modificato dall'art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n.149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995 n. 43, il quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio Regionale.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 8.000,00, costituite interamente da contributi da fondi propri del partito.

Le spese rendicontate, ammontanti ad euro 7.984,08, sono esclusivamente riconducibili alle sole tipologie di cui all'art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

## **Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame**

Le fonti di finanziamento, in base alla documentazione trasmessa, ammontano a complessivi euro 8.000,00, a fronte di spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per un importo pari ad euro 7.984,08: ne consegue il rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

## **Conclusioni**

L'analisi del conto e dei documenti allegati, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di irregolarità o difformità rispetto alla disciplina riguardane le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento.

Il Collegio, pertanto, ritiene di non formulare osservazioni in ordine al consuntivo in oggetto, eccettuato il rilievo riguardante la sua tardiva presentazione.

### TABELLA RIASSUNTIVA

<b>Tipologia Fonte di Finanziamento</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Fondi propri	8.000,00	8.000,00
<b>TOTALE</b>	8.000,00	8.000,00
<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Spese art. 11, comma 1, L. 515 del 1993	7.984,08	7.984,08
Spese art. 11, comma 2, L. 515 del 1993	-	-
<b>TOTALE</b>	7.984,08	7.984,08

# CENTRO SOLIDALE

## **Generalità**

La lista "Centro Solidale" ha partecipato alle elezioni del 4 marzo 2018 per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio in tutte le circoscrizioni provinciali ad eccezione di quella di Rieti.

Il limite di spesa riferibile alla formazione politica in esame, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i., corrisponde ad euro 4.657.545,00.

Il consuntivo è stato presentato in data 17 maggio 2018, dal sig. Ivan Chiavarini, in qualità di Legale rappresentante e, quindi, entro il termine previsto, coincidente con la data del 21 maggio 2018, argomentando ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n. 515, così come modificato dall'art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n.149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995 n. 43, il quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio Regionale.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento, per l'intera campagna elettorale, per complessivi euro 5.891,86, costituite da contributi da parte di persone fisiche per euro 2.500,00 e da debiti verso fornitori per euro 3.391,86.

Le spese rendicontate, ammontanti complessivamente ad euro 3.408,06, sono riconducibili alle tipologie di cui all'art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per un importo pari ad 3.391,86 e precisamente alla lettera b) per euro 854,00, alla lettera e) per euro 2.537,86, in parte, per euro 16,20, sono state calcolate forfettariamente, ai sensi del secondo comma della medesima norma.

## **Attività istruttoria**

Mediante nota istruttoria inviata in data 10 aprile 2019, sono stati richiesti chiarimenti in ordine alla copertura di alcune spese correlate ad un indebitamento nei confronti dei fornitori.

In data 24 maggio 2019 la lista ha inviato un nuovo consuntivo corredato della documentazione richiesta, che ha consentito il superamento della criticità prospettata.

## **Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame**

Le fonti di finanziamento ammontano a complessivi euro 3.162,72, a fronte di spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per pari importo: ne consegue il rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

## **Conclusioni**

L'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dal partito.

Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo in oggetto.

#### TABELLA RIASSUNTIVA

<b>Tipologia Fonte di Finanziamento</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Contributi da persone fisiche	2.500,00	2.500,00
Debiti verso fornitori	3.391,86	-
Fondi propri	-	662,72
<b>TOTALE</b>	5.891,86	3.162,72
<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Spese art. 11, comma 1, L. 515 del 1993	3.391,86	3.146,52
Spese art. 11, comma 2, L. 515 del 1993	16,20	16,20
<b>TOTALE</b>	3.408,06	3.162,72

## DEMOCRAZIA CRISTIANA

La formazione politica "Democrazia Cristiana" ha partecipato in tutte le circoscrizioni provinciali ad eccezione di quelle di Rieti e Viterbo, alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio tenutasi il 4 marzo 2018.

Il limite di spesa applicabile, in virtù dell'art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 4.403.500,00.

Il Presidente, sig. Gianni Fontana, ha presentato alla Corte dei conti una dichiarazione negativa di spese, in data 25 ottobre 2018, quindi oltre la data del 21 maggio 2018, superando così il termine di quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio Regionale, previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall'art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

Dalla documentazione trasmessa risulta che per la campagna elettorale in esame la forza politica non ha ricevuto alcuna contribuzione né ha sostenuto spese.

Tale dichiarazione negativa soddisfa l'obbligo di rendicontazione, non riscontrandosi alcuna irregolarità, eccetto il riferito superamento del termine di legge previsto per la presentazione del conto.



# ENERGIE PER L'ITALIA

## **Generalità**

Il Movimento politico "Energie per l'Italia" ha partecipato alle elezioni del 4 marzo 2018 per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio in tutte le circoscrizioni provinciali.

Il limite di spesa riferibile alla formazione politica in esame, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i., corrisponde ad euro 4.786.096,00.

Il consuntivo è stato presentato in data 5 giugno 2018, dal sig. Stefano Parisi, in qualità di rappresentante e, quindi, oltre il termine previsto, coincidente con la data del 21 maggio 2018, argomentando ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n. 515, così come modificato dall'art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n.149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995 n. 43, il quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio Regionale.

Il consuntivo è stato ripresentato, con dati articolati per singola regione, in data 11 luglio 2018.

Considerato che lo stesso riportava, indistintamente, i dati relativi alla campagna elettorale complessivamente sostenuta sia per la regione Lazio che per la regione Lombardia, il movimento politico è stato invitato a riprodurre un documento contabile nel quale le movimentazioni in entrata ed in uscita fossero attribuite con specifiche suddivisioni regionali.

A tal fine, il rendicontante, in data 11 luglio 2018, ha trasmesso un nuovo consuntivo redatto secondo le indicazioni del Collegio.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento, per l'intera campagna elettorale, per complessivi euro 112.000,00, costituite da libere contribuzioni da persone fisiche per euro 73.500,00 e da liberalità di società ed associazioni per euro 38.500,00.

Le spese rendicontate per la regione Lazio, ammontanti complessivamente ad euro 56.011,01, sono riconducibili alle tipologie di cui all'art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per un importo pari ad 55.175,26 e precisamente alla lettera a) per euro 13.476,00, alla lettera b) per euro 2.080,00, alla lettera c) per euro 20.044,26 e alla lettera e) per euro 19.575,00 e, in parte, per euro 835,75, sono state calcolate forfettariamente, ai sensi del secondo comma della medesima norma.

## **Attività istruttoria**

Per le vie brevi sono state richieste integrazioni documentali in ordine alle fonti di finanziamento e, in particolare, all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge n. 195 del 1974 previste per le liberalità versate da società.

Sono stati, inoltre, chiesti chiarimenti relativi al contributo di euro 13.250,00 versato dall'Associazione Megawatt.

In data 14 maggio 2019 è stato completato l'invio delle integrazioni richieste e sono stati forniti idonei chiarimenti che hanno consentito il superamento delle criticità prospettate. La formazione politica ha, inoltre, provveduto a stralciare dalle scritture contabili il contributo dell'Associazione indicata, in quanto, come documentato, la stessa ha provveduto, con due distinti bonifici bancari, a restituire al contribuente l'intera somma versata.

#### **Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame**

Le fonti di finanziamento, rideterminate dal rendicontante, in base alla documentazione trasmessa, ammontano a complessivi euro 98.750,00, a fronte di spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per un importo pari ad euro 56.011,01: ne consegue il rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

#### **Conclusioni**

L'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dal partito.

Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo in oggetto, eccettuato il rilievo riguardante la sua tardiva presentazione.



### TABELLA RIASSUNTIVA

<b>Tipologia Fonte di Finanziamento</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Contributi da persone fisiche	73.500,00	73.500,00
Contributi da altri soggetti	38.500,00	25.250,00
<b>TOTALE</b>	112.000,00	98.750,00
<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Spese art. 11, comma 1, L. 515 del 1993	55.175,26	55.175,26
Spese art. 11, comma 2, L. 515 del 1993	835,75	835,75
<b>TOTALE</b>	56.011,01	56.011,01



# FORZA ITALIA

## **Generalità**

Il movimento politico “Forza Italia” ha partecipato, in tutte le circoscrizioni provinciali, alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio tenutasi il 4 marzo 2018.

Il limite di spesa applicabile, in virtù dell’art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 4.786.096,00.

Il consuntivo è stato presentato al Collegio in data 21 maggio 2018, dal Sen. Alfredo Messina, in qualità di Commissario Amministratore Nazionale e, quindi, entro il termine previsto, coincidente con la data del 21 maggio 2018, argomentando ai sensi dell’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n.149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995 n. 43, il quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio Regionale.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 19.600,00, costituite da libere contribuzioni incassate in denaro.

Le spese rendicontate, ammontanti ad euro 23.610,72, sono riconducibili alle tipologie di cui all’art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per un importo pari a euro 18.162,09 e precisamente alla lettera a) per euro 10.000,00, alla lettera d) per euro 842,09, alla lettera e) per euro 7.320,00, e sono state calcolate forfettariamente, ai sensi del secondo comma della medesima norma spese per euro 5.448,63.

## **Attività istruttoria**

Mediante nota istruttoria inviata in data 19 aprile 2019 il movimento politico è stato invitato a quantificare l’importo delle spese forfettarie sulla base delle modalità di valutazione stabilite dal Collegio nella deliberazione n. 5 CSE Pol-Reg 2018 del 20 dicembre 2018 ed eventualmente, qualora dette spese fossero state realmente sostenute, ad indicare i mezzi finanziari utilizzati per la loro totale copertura.

In data 15 maggio 2019 la formazione politica ha provveduto ad ottemperare a quanto richiesto, pertanto si ritengono superate le criticità prospettate.

## **Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame**

Le fonti di finanziamento, in base alla documentazione trasmessa, ammontano a complessivi euro 19.600,00, a fronte di spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per un importo totale pari ad euro 18.162,09: ne consegue il rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

### Conclusioni

L'analisi del conto e dei documenti allegati, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento.

Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo in oggetto.

### TABELLA RIASSUNTIVA

<b>Tipologia Fonte di Finanziamento</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Liberi contribuzioni in denaro da persone fisiche	19.600,00	19.600,00
<b>TOTALE</b>	19.600,00	19.600,00
<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Spese art. 11, comma 1, L. 515 del 1993	18.162,09	18.162,09
Spese art. 11, comma 2, L. 515 del 1993	5.448,63	-
<b>TOTALE</b>	23.610,72	18.162,09

## **FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI**

### **Generalità**

Il movimento politico "Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni" ha partecipato, in tutte le circoscrizioni provinciali, alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio tenutasi il 4 marzo 2018.

Il limite di spesa applicabile, in virtù dell'art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 4.786.096,00.

Il consuntivo, è stato presentato al Collegio in data 14 giugno 2018, dal Sen. Marco Marsilio, in qualità di Segretario amministrativo e, quindi, oltre il termine previsto, coincidente con la data del 21 maggio 2018, argomentando ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n. 515, così come modificato dall'art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n.149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995 n. 43, il quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio Regionale.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 59.600,00, costituite da libere contribuzioni in denaro.

Le spese rendicontate, ammontanti ad euro 54.537,60, sono riconducibili alle tipologie di cui all'art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per un importo pari a euro 41.952,00 e precisamente alla lettera a) per euro 28.708,00, alla lettera b) per euro 3.744,00, alla lettera c) per euro 9.500,00 e, in parte, per euro 12.585,60, sono state calcolate forfettariamente, ai sensi del secondo comma della medesima norma.

### **Attività istruttoria**

Mediante nota istruttoria inviata tramite posta certificata in data 19 aprile 2019, sono state richieste integrazioni documentali in ordine alle erogazioni da parte di persone giuridiche.

Il partito è stato, inoltre, invitato a quantificare l'importo delle spese forfettarie sulla base delle modalità di valutazione stabilite dal Collegio nella deliberazione n. 5 CSE Pol-Reg 2018 del 20 dicembre 2018 e di indicare i mezzi finanziari utilizzati per la loro totale copertura.

In data 4 giugno 2019 la formazione politica ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta e a rideterminare l'ammontare delle spese forfettarie.

Le avvenute integrazioni documentali e le correzioni apportate hanno consentito di superare le criticità prospettate.

### **Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame**

Le fonti di finanziamento, in base alla documentazione trasmessa, ammontano a complessivi euro 59.600,00, a fronte di spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per un importo di euro 41.952,00: ne consegue il rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

### **Conclusioni**

L'analisi del conto e dei documenti allegati, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento.

Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo in oggetto, eccettuato il rilievo riguardante la sua tardiva presentazione.

### **TABELLA RIASSUNTIVA**

<b>Tipologia Fonte di Finanziamento</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Erogazioni liberali	59.600,00	59.600,00
<b>TOTALE</b>	<b>59.600,00</b>	<b>59.600,00</b>
<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Spese art. 11, comma 1, L. 515 del 1993	41.952,00	41.952,00
Spese art. 11, comma 2, L. 515 del 1993	12.585,60	-
<b>TOTALE</b>	<b>54.537,60</b>	<b>41,952,00</b>

## ITALIA EUROPA INSIEME

### **Generalità**

L'associazione politica "Italia Europa Insieme" composta dalle forze politiche "PSI", "Verdi" e "Area Civica", ha partecipato, in tutte le circoscrizioni provinciali, alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio tenutasi il 4 marzo 2018.

Il limite di spesa applicabile, in virtù dell'art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 4.786.096,00.

Il consuntivo è stato presentato al Collegio in data 8 maggio 2018, sottoscritto dai firmatari di ogni provincia ovvero, sig. Claudio Antoni per Roma, sigg.ri Antonio Melis e Claudio Simoncelli per Latina, sig. Raimondo Chiricozzi per Viterbo, sig. Vincenzo Iacovissi per Frosinone e il sig. Ivano Fioravanti per Rieti, e quindi, entro il termine previsto, coincidente con la data del 21 maggio 2018, argomentando ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n. 515, così come modificato dall'art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n.149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995 n. 43, il quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio Regionale.

Sono state dichiarate quali uniche fonti di finanziamento spese per complessivi euro 10.337,00, sostenute dal solo Partito Socialista Italiano.

Le spese rendicontate, ammontanti ad euro 13.438,10, sono riconducibili alle tipologie di cui all'art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per un importo pari a euro 10.337,00 e precisamente alla lettera a) per euro 7.841,00 alla lettera b) per euro 2.496,00, e sono state calcolate forfettariamente, ai sensi del secondo comma della medesima norma spese per euro 3.101,10.

### **Attività istruttoria**

Mediante nota istruttoria inviata in data 19 aprile 2019 il movimento politico è stato invitato a fornire chiarimenti in ordine alle fonti di finanziamento dichiarate ed a quantificare l'importo delle spese forfettarie sulla base delle modalità di valutazione stabilite dal Collegio nella deliberazione n. 5 CSE Pol-Reg 2018 del 20 dicembre 2018 ed eventualmente, qualora dette spese fossero state realmente sostenute, ad indicare i mezzi finanziari utilizzati per la loro totale copertura.

In data 24 aprile 2019 la formazione politica ha provveduto ad ottemperare a quanto richiesto, pertanto si ritengono superate le criticità prospettate.

### **Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame**

Le fonti di finanziamento, in base alla documentazione trasmessa, ammontano a complessivi euro 10.337,00, a fronte di spese inerenti alla campagna elettorale sostenute di pari importo:

ne consegue il rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

### **Conclusioni**

L'analisi del conto e dei documenti allegati, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento.

Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo in oggetto.

### **TABELLA RIASSUNTIVA**

<b>Tipologia Fonte di Finanziamento</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Fondi propri (PSI)	10.337,00	10.337,00
<b>TOTALE</b>	10.337,00	10.337,00
<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Spese art. 11, comma 1, L. 515 del 1993	10.337,00	10.337,00
Spese art. 11, comma 2, L. 515 del 1993	3.101,10	-
<b>TOTALE</b>	13.438,10	10.337,00



## LEGA

Il movimento politico "Lega" ha partecipato in tutte le circoscrizioni provinciali alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio tenutasi il 4 marzo 2018.

Il limite di spesa applicabile, in virtù dell'art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 4.786,096.

L'Amministratore Federale, sig. Giuliano Centemero, ha presentato il conto consuntivo alla Corte dei conti in data 20 aprile 2018, quindi entro la data del 21 maggio 2019, rispettando così il termine di quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio Regionale, previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall'art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

Dal consuntivo risulta che per la campagna elettorale in esame la forza politica non ha ricevuto alcuna contribuzione né ha sostenuto spese.

Tale dichiarazione negativa soddisfa l'obbligo di rendicontazione, non riscontrandosi alcuna irregolarità.



# LIBERI E UGUALI

## **Generalità**

La lista “Liberi e Uguali” ha partecipato, in tutte le circoscrizioni provinciali, alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio tenutasi il 4 marzo 2018.

Il limite di spesa applicabile, in virtù dell’art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 4.786.096,00.

Il consuntivo è stato presentato al Collegio in data 31 ottobre 2018, sottoscritto dai firmatari di ogni provincia ovvero, sig. Gennaro Petta per Roma, sig. Antonio Scarsella per Latina, sig. Luciano Carli per Viterbo, sig. Alberto Gualdini per Frosinone e la sig.ra Nicoletta Ciferri per Rieti, e quindi, oltre il termine previsto, coincidente con la data del 21 maggio 2018, argomentando ai sensi dell’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n.149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995 n. 43, il quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio Regionale.

Sono state dichiarate quali uniche fonti di finanziamento mezzi propri per euro 14.089,14.

Le spese rendicontate, ammontanti ad euro 14.089,14, sono riconducibili alla sola tipologia di cui alla lettera a) dell’art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

## **Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame**

Le fonti di finanziamento, in base alla documentazione trasmessa, ammontano a complessivi euro 14.089,14, a fronte di spese inerenti alla campagna elettorale sostenute di pari importo: ne consegue il rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

## **Conclusioni**

L’analisi del conto e dei documenti allegati, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento.

Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo in oggetto, eccettuato il rilievo riguardante la sua tardiva presentazione.

### TABELLA RIASSUNTIVA

<b>Tipologia Fonte di Finanziamento</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Fondi propri	14.089,14,00	14.089,14
<b>TOTALE</b>	<b>14.089,14</b>	<b>14.089,14</b>
<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Spese art. 11, comma 1, L. 515 del 1993	14.089,14	14.089,14
Spese art. 11, comma 2, L. 515 del 1993	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>14.089,14</b>	<b>14.089,14</b>

# LISTA CIVICA POPOLARE

## **Generalità**

La “Lista Civica Popolare”, ha partecipato, in tutte le circoscrizioni provinciali, alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio tenutasi il 4 marzo 2018.

Il limite di spesa applicabile, in virtù dell’art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 4.786.096,00.

Il consuntivo è stato presentato al Collegio in data 18 maggio 2018 dal dott. Fabio Di Carlo in qualità di Presidente del Comitato Elettorale, e quindi, entro il termine previsto, coincidente con la data del 21 maggio 2018, argomentando ai sensi dell’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n.149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995 n. 43, il quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio Regionale.

Sono state dichiarate quali fonti di finanziamento contributi da persone fisiche per euro 15.350,00, e contributi da persone giuridiche per euro 16.500,00, per un totale di euro 31.850,00.

Le spese rendicontate, ammontanti ad euro 31.784,90, sono riconducibili per euro 28.734,00 alle tipologie di cui all’art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e precisamente alla lettera a) per euro 10.088,00 alla lettera b) per euro 5.876,00, alla lettera c) per euro 11.770,00, alla lettera e) per euro 1.000,00 e sono state calcolate forfettariamente, ai sensi del secondo comma della medesima norma spese per euro 3.050,90.

## **Attività istruttoria**

Mediante nota istruttoria inviata in data 19 aprile 2019 il movimento politico è stato invitato a fornire documentazione integrativa in ordine alle fonti di finanziamento ricevute da persone giuridiche di cui all’art. 7 della legge n. 195 del 1974.

In data 15 maggio 2019 la formazione politica ha provveduto ad ottemperare a quanto richiesto, pertanto si ritengono superate le criticità prospettate.

## **Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame**

Le fonti di finanziamento, in base alla documentazione trasmessa, ammontano a complessivi euro 31.850,00, a fronte di spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per un importo pari ad euro 31.784,90: ne consegue il rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

## Conclusioni

L'analisi del conto e dei documenti allegati, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento.

Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo in oggetto.

### TABELLA RIASSUNTIVA

<b>Tipologia Fonte di Finanziamento</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Contributi da persone fisiche	15.350,00	15.350,00
Contributi da persone giuridiche	16.500,00	16.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>31.850,00</b>	<b>31.850,00</b>
<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Spese art. 11, comma 1, L. 515 del 1993	28.734,00	28.734,00
Spese art. 11, comma 2, L. 515 del 1993	3.050,90	3.050,90
<b>TOTALE</b>	<b>31.784,90</b>	<b>31.784,90</b>

## **LISTA NATHAN**

### **Generalità**

La "Lista Nathan", composta delle forze politiche "PLI" e "Repubblicani.com", ha partecipato, in tutte le circoscrizioni provinciali, alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio tenutasi il 4 marzo 2018.

Il limite di spesa applicabile, in virtù dell'art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 4.786.096,00.

Il consuntivo è stato presentato al Collegio in data 8 maggio 2018, dal sig. Claudio Vitali in qualità di Tesoriere del PLI e quindi, entro il termine previsto, coincidente con la data del 21 maggio 2018, argomentando ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n. 515, così come modificato dall'art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n.149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995 n. 43, il quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio Regionale.

Sono state dichiarate quali fonti di finanziamento proventi del finanziamento del 2 x mille ed erogazioni volontarie da persone fisiche, per un totale di euro 8.341,30.

Le spese rendicontate, ammontanti ad euro 8.340,77, sono riconducibili alle sole tipologie di cui all'art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e precisamente alla lettera a) per euro 4.175,17, alla lettera c) per euro 2.117,60, alla lettera d) per euro 1.162,30, alla lettera e) per euro 885,70.

### **Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame**

Le fonti di finanziamento, in base alla documentazione trasmessa, ammontano a complessivi euro 8.341,30, a fronte di spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per un importo pari ad euro 8.340,77: ne consegue il rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

### **Conclusioni**

L'analisi del conto e dei documenti allegati, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento.

Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo in oggetto.

### TABELLA RIASSUNTIVA

<b>Tipologia Fonte di Finanziamento</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Fondi propri e contributi da persone fisiche	8.341,30	8.341,30
<b>TOTALE</b>	8.341,30	8.341,30
<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Spese art. 11, comma 1, L. 515 del 1993	8.340,77	8.340,77
Spese art. 11, comma 2, L. 515 del 1993	-	-
<b>TOTALE</b>	8.340,77	8.340,77



# LISTA ZINGARETTI

## Generalità

La “Lista Zingaretti” ha partecipato alle elezioni del 4 marzo 2018 per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio in tutte le circoscrizioni provinciali.

Il limite di spesa riferibile alla formazione politica in esame, ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i., corrisponde ad euro 4.786.096,00.

Il consuntivo è stato presentato in data 17 maggio 2018, dal sig. Stefano del Giudice, in qualità di Legale rappresentante e, quindi, entro il termine previsto, coincidente con la data del 21 maggio 2018, argomentando ai sensi dell’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n.149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995 n. 43, il quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio Regionale.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento, per l’intera campagna elettorale, per complessivi euro 225.561,78 costituite da contributi da parte di persone fisiche per euro 40.893,00, contributi da persone giuridiche per euro 40.200,00, mezzi propri per euro 1.942,00 e da debiti verso fornitori per euro 142.526,78.

Le spese rendicontate, ammontanti complessivamente ad euro 221.694,16, sono riconducibili alle tipologie di cui all’art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per un importo pari ad 210.721,68 e precisamente alla lettera a) per euro 23.873,52, alla lettera b) per euro 156.227,61, alla lettera c) per euro 13.218,40, alla lettera d) per euro 3.023,78, alla lettera e) per euro 14.378,37, ed in parte, per euro 10.972,48, sono state calcolate forfettariamente, ai sensi del secondo comma della medesima norma.

## Attività istruttoria

Mediante nota istruttoria inviata in data 10 aprile 2019, è stato richiesto:

- l’avvenuto pagamento dei debiti contratti verso fornitori e l’indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate per la copertura degli stessi;

- per alcuni contributi ricevuti da società la documentazione necessaria di cui all’art. 7 della legge n. 195 del 1974;

- di rideterminare l’importo delle spese forfettarie sulla base delle modalità di valutazione stabilite dal Collegio nella deliberazione n. 5 CSE Pol-Reg 2018 del 20 dicembre 2018.

In data 15 maggio 2019 la lista ha prodotto la documentazione richiesta, apportando modifiche ed integrazioni al consuntivo che, allo stato degli atti, consente di ritenere superate le criticità prospettate, pur evidenziandosi una situazione debitoria *in fieri* per un importo di

euro 54.000,00. A tal fine la lista ha prodotto un apposito piano di ammortamento, sottoscritto dal fornitore, che prevede una rateizzazione bimestrale con saldo finale alla data del 30 maggio 2020.

### **Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame**

Alla luce della documentazione trasmessa le fonti di finanziamento, al netto della persistente situazione debitoria, risultano pari a euro 181.886,92, a fronte di spese inerenti alla campagna elettorale per euro 235.886,92. Ne consegue, allo stato degli atti, il rispetto dei limiti di spesa nonostante la mancata integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

### **Conclusioni**

L'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dal partito.

Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo in oggetto.

**TABELLA RIASSUNTIVA**

<b>Tipologia Fonte di Finanziamento</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Contributi da persone fisiche	40.893,00	40.893,00
Contributi da persone giuridiche	40.200,00	89.200,00
Debiti verso fornitori	142.526,78	54.000,00*
Fondi propri	1.942,00	51.793,92
<b>TOTALE</b>	225.561,78	181.886,92
<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Spese art. 11, comma 1, L. 515 del 1993	210.721,68	235.886,92
Spese art. 11, comma 2, L. 515 del 1993	10.972,48	-
<b>TOTALE</b>	221.694,16	235.886,92

\*Importo non sommato nel totale delle fonti di finanziamento.



## MOVIMENTO 5 STELLE

Il “Movimento 5 Stelle” ha partecipato in tutte le circoscrizioni provinciali alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio tenutasi il 4 marzo 2018.

Il limite di spesa applicabile, in virtù dell’art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 4.786.096,00.

Sono pervenute alla Corte dei conti dichiarazioni negative di spesa da parte dei rappresentanti di lista delle varie circoscrizioni provinciali della regione Lazio e precisamente: dal sig. Paolo Morricone, per la circoscrizione di Roma Capitale, in data 27 marzo 2019; dalla sig.ra Lilia Ladi, per la circoscrizione di Viterbo, in data 22 maggio 2018; dal sig. Emiliano Biancucci, per la circoscrizione di Frosinone, in data 22 maggio 2018; dal sig. Carlo Pesce, per la circoscrizione di Latina, in data 22 maggio 2018; e dal sig. Pasquale Decio, per la circoscrizione di Rieti, in data 28 marzo 2019.

Le dichiarazioni su esposte sono tutte pervenute oltre la data del 21 maggio 2018 superando così il termine di quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio Regionale, previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

Risulta, pertanto, che per la campagna elettorale in esame la forza politica non ha ricevuto alcuna contribuzione né ha sostenuto spese.

Tali dichiarazioni negative, anche se pervenute in tempi diversi e per singole circoscrizioni provinciali, soddisfano l’obbligo di rendicontazione, non riscontrandosi alcuna irregolarità, eccetto il riferito superamento del termine di legge previsto per la presentazione del conto.



## NOI CON L'ITALIA-UDC

La lista "Noi con l'Italia-Udc" ha partecipato in tutte le circoscrizioni provinciali alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio tenutasi il 4 marzo 2018.

Il limite di spesa applicabile, in virtù dell'art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 4.786.096,00.

Gli on.li Lorenza Cesa e Raffaele Fitto, rispettivamente in qualità di Presidente *pro tempore* e capo politico dell'associazione, hanno presentato alla Corte dei conti in data 20 aprile 2019, una dichiarazione negativa di spese, quindi oltre la data del 21 maggio 2018, superando così il termine di quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio Regionale, previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall'art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

Dalla documentazione trasmessa risulta che per la campagna elettorale in esame la forza politica non ha ricevuto alcuna contribuzione né ha sostenuto spese.

Tale dichiarazione negativa, soddisfa l'obbligo di rendicontazione, non riscontrandosi alcuna irregolarità, eccetto il riferito superamento del termine di legge previsto per la presentazione del consuntivo.





# **PARTITO DEMOCRATICO**

## **Generalità**

Il "Partito Democratico" ha partecipato alle elezioni del 4 marzo 2018 per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio in tutte le circoscrizioni provinciali.

Il limite di spesa riferibile alla formazione politica in esame, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i., corrisponde ad euro 4.786.096,00.

Il consuntivo è stato presentato in data 17 maggio 2018, dal sig. Antonio Olivieri, in qualità di Tesoriere e, quindi, entro il termine previsto, coincidente con la data del 21 maggio 2018, argomentando ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n. 515, così come modificato dall'art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n.149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995 n. 43, il quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio Regionale.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento, per l'intera campagna elettorale, per complessivi euro 56.328,96, costituite da mezzi propri per euro 47.176,96 e da debiti verso fornitori per euro 9.152,00.

Le spese rendicontate per la Regione Lazio, ammontanti complessivamente ad euro 56.328,96, sono riconducibili esclusivamente alle tipologie di cui all'art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e precisamente alla lettera a) per euro 15.704,00, alla lettera b) per euro 24.165,20, alla lettera d) per euro 9.662,05 e alla lettera e) per euro 6.797,71.

## **Attività istruttoria**

Mediante nota istruttoria inviata in data 10 aprile 2019, sono stati richiesti chiarimenti in ordine al mancato pagamento di alcune spese, correlate ad un indebitamento nei confronti dei fornitori.

In data 15 maggio 2019 è pervenuta la documentazione richiesta che ha consentito il superamento delle criticità prospettate.

## **Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame**

Le fonti di finanziamento ammontano a complessivi euro 56.328,96, a fronte di spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per pari importo: ne consegue il rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

## **Conclusioni**

L'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna

elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dal partito.

Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo in oggetto.

#### TABELLA RIASSUNTIVA

<b>Tipologia Fonte di Finanziamento</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Mezzi propri	47.176,96	56.328,96
Debiti verso fornitori	9.152,00	-
<b>TOTALE</b>	56.328,96	56.328,96
<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Spese art. 11, comma 1, L. 515 del 1993	56.328,96	56.328,96
Spese art. 11, comma 2, L. 515 del 1993	-	-
<b>TOTALE</b>	56.328,96	56.328,96

# POTERE AL POPOLO!

## Generalità

La lista "Potere al Popolo!" ha partecipato, in tutte le circoscrizioni provinciali, alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio tenutasi il 4 marzo 2018.

Il limite di spesa applicabile, in virtù dell'art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 4.786.096,00.

Il consuntivo è stato presentato al Collegio in data 10 maggio 2018, dal Sig. Roberto Morea, in qualità di tesoriere e, quindi, entro il termine previsto, coincidente con la data del 21 maggio 2018, argomentando ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n. 515, così come modificato dall'art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n.149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995 n. 43, il quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio Regionale.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 3.567,20, costituite interamente da mezzi propri del partito.

Le spese rendicontate, riconducibili alle sole tipologie di cui alla lettera a) dell'art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano a complessivi euro 3.567,20.

## Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Le fonti di finanziamento, in base alla documentazione trasmessa, ammontano a complessivi euro 3.567,20, a fronte di spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per un pari importo: ne consegue il rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

## Conclusioni

L'analisi del conto e dei documenti allegati, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di irregolarità o difformità rispetto alla disciplina riguardante le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento.

Il Collegio, pertanto, ritiene di non formulare osservazioni in ordine al consuntivo in oggetto.

### TABELLA RIASSUNTIVA

<b>Tipologia Fonte di Finanziamento</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Mezzi propri del partito	3.567,20	3.567,20
<b>TOTALE</b>	3.567,20	3.567,20
<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Spese art. 11, comma 1, L. 515 del 1993	3.567,20	3.567,20
Spese art. 11, comma 2, L. 515 del 1993	-	-
<b>TOTALE</b>	3.567,20	3.567,20

# RICONQUISTARE L'ITALIA

## Generalità

La lista "Riconquistare l'Italia" ha partecipato, in tutte le circoscrizioni provinciali, ad eccezione di Latina e Frosinone, alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio tenutasi il 4 marzo 2018.

Il limite di spesa applicabile, in virtù dell'art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 3.866.925,00.

Il consuntivo è stato presentato al Collegio in data 21 maggio 2018, dal Sig. Stefano D'Andrea, in qualità di tesoriere e, quindi, entro il termine previsto, coincidente con la data del 21 maggio 2018, argomentando ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n. 515, così come modificato dall'art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n.149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995 n. 43, il quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio Regionale.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 3.735,00, costituite interamente da contributi da parte di soci.

Le spese rendicontate, riconducibili alle sole tipologie dell'art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano a complessivi euro 2.094,54 e precisamente alla lettera a) per euro 1.025,95, alla lettera b) per euro 763,59 e alla lettera c) per euro 305,00.

## Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Le fonti di finanziamento, in base alla documentazione trasmessa, ammontano a complessivi euro 3.735,00, a fronte di spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per importo pari ad euro 2.094,54: ne consegue il rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

## Conclusioni

L'analisi del conto e dei documenti allegati, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di irregolarità o difformità rispetto alla disciplina riguardante le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento.

Il Collegio, pertanto, ritiene di non formulare osservazioni in ordine al consuntivo in oggetto.

### TABELLA RIASSUNTIVA

<b>Tipologia Fonte di Finanziamento</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Contributi da soci	3.735,00	3.735,00
<b>TOTALE</b>	3.735,00	3.735,00
<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Spese art. 11, comma 1, L. 515 del 1993	2.094,54	2.094,54
Spese art. 11, comma 2, L. 515 del 1993	-	-
<b>TOTALE</b>	2.094,54	2.094,54

# **SERGIO PIROZZI**

## **Generalità**

La lista civica "Sergio Pirozzi" ha partecipato, in tutte le circoscrizioni provinciali, alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio tenutasi il 4 marzo 2018.

Il limite di spesa applicabile, in virtù dell'art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 4.786.096,00.

Il consuntivo è stato presentato al Collegio in data 11 maggio 2018, dall'avv. Massimo Buccioni, in qualità di Procuratore Speciale e, quindi, entro il termine previsto, coincidente con la data del 21 maggio 2018, argomentando ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n. 515, così come modificato dall'art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n.149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995 n. 43, il quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio Regionale.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 35.450,00 costituite da contributi da parte di persone fisiche per euro 10.450,00 e da parte di persone giuridiche per euro 25.000,00.

Le spese rendicontate, ammontanti ad euro 35.418,68, sono riconducibili alle tipologie di cui all'art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per un importo pari a euro 19.596,47 e precisamente alla lettera a) per euro 14.916,47, alla lettera b) per euro 728,00, alla lettera e) per euro 3.952,00 e, in parte, per euro 15.822,21, sono state calcolate forfettariamente, ai sensi del secondo comma della medesima norma.

## **Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame**

Le fonti di finanziamento, in base alla documentazione trasmessa, ammontano a complessivi euro 35.450,00, a fronte di spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per un importo pari ad euro 35.418,68: ne consegue il rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

## **Conclusioni**

L'analisi del conto e dei documenti allegati, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di irregolarità o difformità rispetto alla disciplina riguardante le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento.

Il Collegio, pertanto, ritiene di non formulare osservazioni in ordine al consuntivo in oggetto.

### TABELLA RIASSUNTIVA

<b>Tipologia Fonte di Finanziamento</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Contributi da persone fisiche	10.450,00	10.450,00
Contributi da persone giuridiche	25.000,00	25.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>35.450,00</b>	<b>35.450,00</b>
<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Spese art. 11, comma 1, L. 515 del 1993	19.596,47	19.596,47
Spese art. 11, comma 2, L. 515 del 1993	15.822,21	15.822,21
<b>TOTALE</b>	<b>35.418,68</b>	<b>35.418,68</b>



# LOMBARDIA



## **+ EUROPA**

Il movimento politico “+ Europa” ha partecipato alle elezioni del 4 marzo 2018 per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia in tutte le circoscrizioni ad eccezione delle provincie di Lodi e Mantova.

Il limite di spesa applicabile, in virtù dell’art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 7.380.883,00.

I legali rappresentanti, sig.ri Barbara Bonvicini e Antonio Vincenzo Giannico, hanno presentato il conto alla Corte dei conti in data 25 ottobre 2018, quindi oltre la data del 22 maggio 2018, superando così il termine di quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio Regionale, previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

Dal consuntivo risulta che per la campagna elettorale in esame la forza politica non ha ricevuto alcuna contribuzione né ha sostenuto spese.

Tale dichiarazione negativa soddisfa l’obbligo di rendicontazione, non riscontrandosi alcuna irregolarità, eccetto il riferito superamento del termine di legge previsto per la presentazione del conto.



# CASAPOUND ITALIA

## **Generalità**

Il Movimento politico “CasaPound Italia” ha partecipato alle elezioni del 4 marzo 2018 per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia nelle circoscrizioni provinciali di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Milano, Monza Brianza, Pavia e Varese.

Il limite di spesa riferibile alla formazione politica in esame, ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i., corrisponde ad euro 6.763.902,00.

Il consuntivo è stato presentato in data 16 maggio 2018, dalla signora Angela De Rosa, in qualità di rappresentante e, quindi, entro il termine previsto, coincidente con la data del 22 maggio 2018, ricavabile da quanto stabilito dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n.149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995 n. 43, il quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio Regionale.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 2.974,20, costituite da fondi propri del movimento politico.

Le spese rendicontate ammontanti complessivamente ad euro 2.974,20 sono riconducibili alle sole tipologie di cui all’art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e precisamente alla lettera a) per euro 1.318,20 e alla lettera b) per euro 1.656,00.

## **Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame**

Le fonti di finanziamento, in base alla documentazione trasmessa, ammontano a complessivi euro 2.974,20, corrispondenti all’importo rendicontato, a fronte di spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per un pari importo: ne consegue il rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

## **Conclusioni**

L’analisi del conto e dei documenti allegati, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento.

Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo in oggetto.

**TABELLA RIASSUNTIVA**

<b>Tipologia Fonte di Finanziamento</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Mezzi propri del partito	2.974,20	2.974,20
<b>TOTALE</b>	2.974,20	2.974,20
<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Spese art. 11, comma 1, L. 515 del 1993	2.974,20	2.974,20
Spese art. 11, comma 2, L. 515 del 1993	-	-
<b>TOTALE</b>	2.974,20	2.974,20

# ENERGIE PER L'ITALIA

## **Generalità**

Il Movimento politico "Energie per L'Italia" ha partecipato alle elezioni del 4 marzo 2018 per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia in tutte le circoscrizioni provinciali.

Il limite di spesa riferibile alla formazione politica in esame, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i., corrisponde ad euro 7.882.633,00.

Il consuntivo, redatto con riferimento alle movimentazioni inerenti alla campagna elettorale sostenuta per le regioni Lombardia e Lazio, è stato presentato in data 5 giugno 2018, dal sig. Stefano Parisi, in qualità di rappresentante e, quindi, oltre il termine previsto, coincidente con la data del 22 maggio 2018, ricavabile da quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n. 515, così come modificato dall'art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n.149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995 n. 43, il quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio Regionale.

Il consuntivo è stato ripresentato, con dati articolati per singola regione, in data 11 luglio 2018.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento, per l'intera campagna elettorale, per complessivi euro 112.000,00, costituite da libere contribuzioni da persone fisiche per euro 73.500,00 e da liberalità di società ed associazioni per euro 38.500,00.

Le spese rendicontate per la Regione Lombardia, ammontanti complessivamente ad euro 29.145,75, sono riconducibili alle tipologie di cui all'art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per un importo pari ad 29.143,00 e precisamente alla lettera a) per euro 5.408,00, alla lettera b) per euro 4.160,00 e alla lettera e) per euro 19.575,00 e, in parte, per euro 2,75, sono state calcolate forfettariamente, ai sensi del secondo comma della medesima norma.

## **Attività istruttoria**

Per le vie brevi sono state richieste integrazioni documentali in ordine alle fonti di finanziamento e, in particolare, all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge n. 195 del 1974 previste per le liberalità versate da società.

Sono stati, inoltre, chiesti chiarimenti relativi al contributo di euro 13.250,00 versato dall'Associazione Megawatt.

In data 14 maggio 2019 è stato completato l'invio delle integrazioni richieste e sono stati forniti idonei chiarimenti che hanno consentito il superamento delle criticità prospettate. La formazione politica ha, inoltre, provveduto a stralciare dalle scritture contabili il

contributo dell'Associazione indicata, in quanto, come documentato, la stessa ha provveduto, con due distinti bonifici bancari, a restituire al contribuente l'intera somma versata.

### **Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame**

Le fonti di finanziamento, rideterminate dal rendicontante, in base alla documentazione trasmessa, ammontano a complessivi euro 98.750,00, a fronte di spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per un importo pari ad euro 29.145,75: ne consegue il rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

### **Conclusioni**

L'analisi del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dal partito.

Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo in oggetto, eccettuato il rilievo riguardante la sua tardiva presentazione.



## TABELLA RIASSUNTIVA

<b>Tipologia Fonte di Finanziamento</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Contributi da persone fisiche	73.500,00	73.500,00
Contributi da altri soggetti	38.500,00	25.250,00
<b>TOTALE</b>	112.000,00	98.750,00
<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Spese art. 11, comma 1, L. 515 del 1993	29.143,00	29.143,00
Spese art. 11, comma 2, L. 515 del 1993	2,75	2.75
<b>TOTALE</b>	29.145,75	29.145,75



# FONTANA PRESIDENTE

## **Generalità**

La lista "Fontana Presidente" ha partecipato alle elezioni del 4 marzo 2018 per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia nelle circoscrizioni provinciali di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Milano, Monza Brianza e Varese.

Il limite di spesa riferibile alla formazione politica in esame, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i., corrisponde ad euro 6.448.456,00.

Il consuntivo è stato presentato in data 20 aprile 2018, dal sig. Stefano Bruno Galli, in qualità di Presidente e, quindi, entro il termine previsto, coincidente con la data del 22 maggio 2018, ricavabile da quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n. 515, così come modificato dall'art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n.149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995 n. 43, il quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio Regionale.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 282.251,68, costituite da fondi propri per euro 142.421,68, da liberalità di persone fisiche per euro 109.830,00 e da contribuzioni da parte di società per euro 30.000,00.

Le spese rendicontate, ammontanti complessivamente ad euro 282.251,68, sono riconducibili alle sole tipologie di cui all'art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e, precisamente, lett. a) per euro 5.603,92, lett. b) per euro 222.294,51, lett. c) per euro 260,00 e lett. d) per euro 54.093,25.

## **Attività istruttoria**

Per le vie brevi sono state richieste integrazioni documentali in ordine alle fonti di finanziamento e, in particolare, all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge n. 195 del 1974 per i contributi versati da società e all'art. 4 della legge n. 659 del 1981 per le liberalità riferibili a persone fisiche.

Il rendicontante ha trasmesso la documentazione richiesta, che, ha consentito il superamento delle criticità prospettate.

## **Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame**

Le fonti di finanziamento, in base alla documentazione trasmessa, ammontano a complessivi euro 282.251,68, corrispondenti all'importo rendicontato, a fronte di spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per un pari importo: ne consegue il rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

### Conclusioni

L'analisi del conto e dei documenti allegati, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di irregolarità o di difformità rispetto alla disciplina normativa riguardante le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento.

Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo in oggetto.

### TABELLA RIASSUNTIVA

<b>Tipologia Fonte di Finanziamento</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Mezzi propri del movimento	142.421,68	142.421,68
Contributi da persone fisiche	109.830,00	109.830,00
Contributi da società	30.000,00	30.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>282.251,68</b>	<b>282.251,68</b>
<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Spese art. 11, comma 1, L. 515 del 1993	282.251,68	282.251,68
Spese art. 11, comma 2, L. 515 del 1993	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>282.251,68</b>	<b>282.251,68</b>

# FORZA ITALIA

## **Generalità**

Il partito "Forza Italia" ha partecipato alle elezioni del 4 marzo 2018 per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia in tutte le circoscrizioni provinciali.

Il limite di spesa riferibile alla formazione politica in esame, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i., corrisponde ad euro 7.882.633,00.

Il consuntivo è stato presentato in data 10 ottobre 2018, dal Sen. Alfredo Messina, in qualità di Amministratore Nazionale e, quindi, oltre il termine previsto, coincidente con la data del 22 maggio 2018, ricavabile da quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n. 515, così come modificato dall'art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n.149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995 n. 43, il quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio Regionale.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 32.718,87, costituite da libere contribuzioni incassate in denaro.

Le spese rendicontate, ammontanti complessivamente ad euro 42.534,53, sono riconducibili alle tipologie di cui all'art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per un importo pari ad euro 32.718,87 e, precisamente, alla lettera a) per euro 676,00, alla lettera b) per euro 9.159,28, alla lettera d) per euro 1.167,59 e alla lettera e) per euro 21.716,00 e, in parte, per euro 9.815,66, sono state calcolate forfettariamente, ai sensi del secondo comma della medesima norma.

## **Attività istruttoria**

Mediante nota istruttoria inviata in data 21 febbraio 2019 è stato richiesto di rideterminare l'importo delle spese forfettarie sulla base delle modalità di valutazione stabilite dal Collegio nella deliberazione n. 5 CSE Pol-Reg 2018 del 20 dicembre 2018 e di indicare i mezzi finanziari utilizzati per la loro totale copertura.

In data 15 marzo 2019 sono state trasmesse nuove evidenze contabili, ove erano state apportate le dovute correzioni e la documentazione richiesta, che hanno consentito il superamento delle criticità prospettate.

## **Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame**

Le fonti di finanziamento, in base alla documentazione trasmessa, ammontano a complessivi euro 42.031,53, non corrispondenti all'importo rendicontato, a fronte di spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per un importo pari ad euro 35.512,67: ne

consegue il rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

### **Conclusioni**

L'analisi del conto e dei documenti allegati, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di irregolarità o di difformità rispetto alla disciplina normativa riguardante le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento.

Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo in oggetto, eccettuato il rilievo riguardante la sua tardiva presentazione.

### **TABELLA RIASSUNTIVA**

<b>Tipologia Fonte di Finanziamento</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Libere contribuzioni in denaro	32.718,87	42.031,53
<b>TOTALE</b>	32.718,87	42.031,53
<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Spese art. 11, comma 1, L. 515 del 1993	32.718,87	32.718,87
Spese art. 11, comma 2, L. 515 del 1993	9.815,66	2.793,80
<b>TOTALE</b>	42.534,53	35.512,67

## FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI

Il movimento politico "Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni" ha partecipato alle elezioni del 4 marzo 2018 per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia in tutte le circoscrizioni provinciali.

Il limite di spesa applicabile, in virtù dell'art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 7.882.633,00.

Il legale rappresentante, sig. Stefano Giussani, ha presentato il conto alla Corte dei conti in data 24 ottobre 2018, quindi oltre la data del 22 maggio 2018, superando così il termine di quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio Regionale, previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall'art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

Dal consuntivo risulta che per la campagna elettorale in esame la forza politica non ha ricevuto alcuna contribuzione né ha sostenuto spese.

Tale dichiarazione negativa soddisfa l'obbligo di rendicontazione, non riscontrandosi alcuna irregolarità, eccetto il riferito superamento del termine di legge previsto per la presentazione del conto.





# GRANDE NORD

## **Generalità**

Il Movimento politico “Grande Nord” ha partecipato alle elezioni del 4 marzo 2018 per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia nelle circoscrizioni provinciali di Bergamo, Brescia, Como, Milano, Monza Brianza e Varese.

Il limite di spesa applicabile, in virtù dell’art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 6.215.491,00.

Il consuntivo è stato presentato in data 11 maggio 2018, dall’On. Roberto Bernardelli, in qualità di Presidente e legale rappresentante e, quindi, entro il termine previsto, coincidente con la data del 22 maggio 2018, ricavabile da quanto stabilito dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n.149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995 n. 43, il quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio Regionale.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 10.667,48, costituite da libere contribuzioni in denaro da persone fisiche per euro 1.971,00 e da debiti verso fornitori per euro 8.696,48.

Le spese rendicontate, ammontanti ad euro 9.492,48, sono riconducibili alle sole tipologie di cui all’art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e precisamente alla lettera a) per euro 8.696,48, alla lettera b) per euro 430,00 e alla lettera c) per euro 366,00.

## **Attività istruttoria**

Mediante nota istruttoria inviata in data 22 marzo 2019 sono stati richiesti chiarimenti in ordine al mancato pagamento di alcune spese, correlate ad un indebitamento nei confronti dei fornitori.

Inoltre, il rendicontante è stato invitato a stralciare la spesa relativa alla sanzione amministrativa irrogata per euro 430,00 che, per sua natura, non può rientrare nelle spese elettorali ammissibili.

In data 23 aprile 2019 la formazione politica interpellata ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta e a rideterminare correttamente le scritture contabili.

Le correzioni apportate e comunicate, anche in forma integrativa, hanno consentito il superamento delle criticità prospettate.

## **Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame**

Le fonti di finanziamento, in base alla documentazione trasmessa, ammontano a complessivi euro 10.667,48, corrispondenti all’importo rendicontato, a fronte di spese inerenti

alla campagna elettorale sostenute per un importo pari ad euro 9.062,48: ne consegue il rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

### **Conclusioni**

L'analisi del conto e dei documenti allegati, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di irregolarità

o di difformità rispetto alla disciplina normativa riguardante le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento.

Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo in oggetto.

**TABELLA RIASSUNTIVA**

<b>Tipologia Fonte di Finanziamento</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Contributi da persone fisiche	1.971,00	1.971,00
Debiti verso fornitori	8.696,48	-
Mezzi propri	-	8.696,48
<b>TOTALE</b>	<b>10.667,48</b>	<b>10.667,48</b>
<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Spese art. 11, comma 1, L. 515 del 1993	9.492,48	9.062,48
Spese art. 11, comma 2, L. 515 del 1993	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>9.492,48</b>	<b>9.062,48</b>

## ITALIA EUROPA “INSIEME”

### **Generalità**

La lista di coalizione “Italia Europa Insieme” costituita dai movimenti politici “Partito Socialista Italiano”, “Federazione dei Verdi” e “Area Civica” ha partecipato alle elezioni del 4 marzo 2018 per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia in tutte le circoscrizioni provinciali ad eccezione di quella di Pavia.

Il limite di spesa riferibile alla lista in esame, ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i., corrisponde ad euro 7.440.481,00.

Il consuntivo, che evidenzia le spese sostenute autonomamente dal “Partito Socialista Italiano” e della “Federazione dei Verdi”, è stato presentato al Collegio in data 12 ottobre 2018, dal sig. Antonio Follador, in qualità di responsabile e, quindi, oltre il termine previsto, coincidente con la data del 22 maggio 2018, ricavabile da quanto stabilito dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n.149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995 n. 43, il quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio Regionale.

Non sono state dichiarate le fonti di finanziamento utilizzate nel corso della campagna elettorale.

Le spese rendicontate, ammontanti complessivamente ad euro 11.591,84, sono riconducibili alle tipologie di cui all’art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per un importo pari a euro 8.916,80 e precisamente alla lettera a) per euro 8.561,80 e alla lettera b) per euro 355,00 e, in parte, per euro 2.675,04, sono state calcolate forfettariamente, ai sensi del secondo comma della medesima norma.

### **Attività istruttoria**

Mediante nota istruttoria inviata in data 22 marzo 2019 sono state richiesti le dovute integrazioni documentali relative alle risorse economiche utilizzate per finanziare la campagna elettorale sostenuta e chiarimenti in ordine al mancato pagamento di una spesa, correlata ad un indebitamento nei confronti di una società fornitrice.

Inoltre, il rendicontante è stato invitato a rideterminare l’importo delle spese forfettarie di cui all’art. 11, comma 2, della legge n. 515 del 1993, tenuto conto delle modalità di valutazione delle stesse stabilite dal Collegio nella deliberazione n. 5 CSE Pol-Reg 2018 del 20 dicembre 2018.

In data 9 maggio 2019 sono pervenuti i chiarimenti richiesti in ordine alle spese forfettarie e la documentazione di supporto, la cui valutazione ha consentito il superamento delle criticità prospettate.

### **Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame**

Le fonti di finanziamento, in base alla documentazione trasmessa, ammontano a complessivi euro 8.916,80, a fronte di spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per un pari importo: ne consegue il rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

### **Conclusioni**

L'analisi del conto e dei documenti allegati, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di irregolarità o di difformità rispetto alla disciplina normativa riguardante le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento.

Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo in oggetto, eccettuato il rilievo riguardante la sua tardiva presentazione.

### **TABELLA RIASSUNTIVA**

<b>Tipologia Fonte di Finanziamento</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Mezzi propri dei Partiti	-	8.916,80
<b>TOTALE</b>	-	8.916,80
<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Spese art. 11, comma 1, L. 515 del 1993	8.916,80	8.916,80
Spese art. 11, comma 2, L. 515 del 1993	2.675,04	-
<b>TOTALE</b>	11.591,84	8.916,80

# LEGA

## Generalità

Il Movimento politico "Lega" ha partecipato alle elezioni del 4 marzo 2018 per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia in tutte le circoscrizioni provinciali.

Il limite di spesa riferibile alla formazione politica in esame, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i., corrisponde ad euro 7.882.633,00.

Il consuntivo è stato presentato in data 20 aprile 2018, dal Sen. Stefano Borghesi, in qualità di Amministratore Nazionale e, quindi, entro il termine previsto, coincidente con la data del 22 maggio 2018, ricavabile da quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n. 515, così come modificato dall'art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n.149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995 n. 43, il quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio Regionale.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 37.230,52, costituite da fondi propri del movimento per euro 17.730,52 e da libere contribuzioni versate da società per euro 19.500,00.

Le spese rendicontate, ammontanti complessivamente ad euro 37.230,52, sono riconducibili alle sole tipologie di cui all'art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e, precisamente, alla lettera a) per euro 22.016,52, alla lettera c) per euro 1.636,00, alla lettera d) per euro 1.500,00 e alla lettera e) per euro 12.078,00.

## Attività istruttoria

Inizialmente per le vie brevi e, successivamente, con nota inviata in data 28 maggio 2019, il Collegio ha svolto attività istruttoria relativa alle fonti di finanziamento volta ad acquisire la documentazione inerente alle liberalità percepite da società prevista dalle disposizioni di cui all'art. 7 della legge n. 195 del 1974.

In esito a quanto richiesto, la formazione politica interpellata ha trasmesso solo una parte della documentazione, omettendo però la produzione di quella relativa a due contributi erogati, rispettivamente, da:

- S.C.Evolution S.p.a. per euro 5.000,00 in data 7 febbraio 2018;
- Promea Infoservice s.r.l. per euro 4.500,00 in data 5 marzo 2018.

Pertanto, permanendo inalterato il rilevato inadempimento, nonostante i solleciti rivolti alla formazione politica e gli asseriti tentativi esperiti dalla medesima per ottenere la documentazione richiesta, il Collegio ritiene ricorrano gli estremi per la denuncia, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., dei fatti riferiti, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano per ogni competente valutazione circa la configurabilità della fattispecie di reato prevista e punita dall'art. 7, comma 3, della legge 2 maggio 1974, n. 195.

### **Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame**

Le fonti di finanziamento, in base alla documentazione trasmessa, ammontano a complessivi euro 37.230,52, corrispondenti all'importo rendicontato, a fronte di spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per un pari importo: ne consegue il rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

### **Conclusioni**

L'analisi del conto e dei documenti allegati, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di irregolarità o di difformità rispetto alla disciplina normativa riguardante le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, ad eccezione della carenza di adeguato supporto documentale sopra evidenziata.

Circostanza che comporta la conseguente dichiarazione di parziale irregolarità del consuntivo in esame per violazione del divieto di finanziamento da parte di società in assenza di prova documentale che lo stesso sia stato preventivamente deliberato dal competente organo societario o che sia stato regolarmente iscritto nel bilancio societario, come previsto dall'art. 7, comma 2, della legge n. 195 del 1974.

### TABELLA RIASSUNTIVA

<b>Tipologia Fonte di Finanziamento</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Libere contribuzioni da società	19.500,00	19.500,00
Fondi propri del Movimento politico	17.730,52	17.730,52
<b>TOTALE</b>	37.230,52	37.230,52
<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Spese art. 11, comma 1, L. 515 del 1993	37.230,52	37.230,52
Spese art. 11, comma 2, L. 515 del 1993	-	-
<b>TOTALE</b>	37.230,52	37.230,52





## LIBERI E UGUALI

Il movimento politico "Liberi e Uguali" ha partecipato alle elezioni del 4 marzo 2018 per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia in tutte le circoscrizioni provinciali.

Il limite di spesa applicabile, in virtù dell'art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 7.882.633,00.

Il legale rappresentante, sig. Carlo Porcari, ha presentato una dichiarazione alla Corte dei conti in data 30 ottobre 2018, quindi oltre la data del 22 maggio 2018, superando così il termine di quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio Regionale, previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall'art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

Dalla documentazione trasmessa risulta che per la campagna elettorale in esame la forza politica non ha ricevuto alcuna contribuzione né ha sostenuto spese.

Tale dichiarazione negativa soddisfa l'obbligo di rendicontazione, non riscontrandosi alcuna irregolarità, eccetto il riferito superamento del termine di legge previsto per la presentazione del conto.



## LISTA CIVICA POPOLARE

La “Lista Civica Popolare” ha partecipato alle elezioni del 4 marzo 2018 per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia in tutte le circoscrizioni provinciali.

Il limite di spesa applicabile, in virtù dell’art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 7.882.633,00.

Il legale rappresentante, sig. Angelo Capelli, ha presentato una dichiarazione alla Corte dei conti in data 25 ottobre 2018, quindi oltre la data del 22 maggio 2018, superando così il termine di quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio Regionale, previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

Dalla documentazione trasmessa risulta che per la campagna elettorale in esame la forza politica non ha ricevuto alcuna contribuzione né ha sostenuto spese.

Tale dichiarazione negativa soddisfa l’obbligo di rendicontazione, non riscontrandosi alcuna irregolarità, eccetto il riferito superamento del termine di legge previsto per la presentazione del conto.



## LISTA GORI PRESIDENTE

La “Lista Gori Presidente” ha partecipato alle elezioni del 4 marzo 2018 per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia in tutte le circoscrizioni provinciali.

Il limite di spesa applicabile, in virtù dell’art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 7.882.633,00.

Il legale rappresentante, sig. Alessandro Mogavero, ha presentato il conto alla Corte dei conti in data 15 ottobre 2018, quindi oltre la data del 22 maggio 2018, superando così il termine di quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio Regionale, previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

Dal consuntivo risulta che per la campagna elettorale in esame la forza politica non ha ricevuto alcuna contribuzione né ha sostenuto spese.

Tale dichiarazione negativa soddisfa l’obbligo di rendicontazione, non riscontrandosi alcuna irregolarità, eccetto il riferito superamento del termine di legge previsto per la presentazione del conto.



## LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE

Il movimento politico “Lombardia per le Autonomie” ha partecipato alle elezioni del 4 marzo 2018 per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia in tutte le circoscrizioni provinciali.

Il limite di spesa applicabile, in virtù dell’art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 7.882.633,00.

Il legale rappresentante, sig. Ennio Imperatore, ha presentato il conto alla Corte dei conti in data 25 ottobre 2018, quindi oltre la data del 22 maggio 2018, superando così il termine di quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio Regionale, previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

Dal consuntivo risulta che per la campagna elettorale in esame la forza politica non ha ricevuto alcuna contribuzione né ha sostenuto spese.

Tale dichiarazione negativa soddisfa l’obbligo di rendicontazione, non riscontrandosi alcuna irregolarità, eccetto il riferito superamento del termine di legge previsto per la presentazione del conto.





# LOMBARDIA PROGRESSISTA

## **Generalità**

La lista "Lombardia Progressista" ha partecipato alle elezioni del 4 marzo 2018 per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia in tutte le circoscrizioni provinciali.

Il limite di spesa riferibile alla formazione politica in esame, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i., corrisponde ad euro 7.882.633,00.

Il consuntivo è stato presentato in data 26 ottobre 2018, dal sig. Emilio Ballarè, in qualità di rappresentante e, quindi, oltre il termine previsto, coincidente con la data del 22 maggio 2018, ricavabile da quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n. 515, così come modificato dall'art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n.149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995 n. 43, il quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio Regionale.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 44.241,00, costituite da libere contribuzioni in denaro.

Le spese rendicontate, ammontanti complessivamente ad euro 44.164,21, sono riconducibili alle sole tipologie di cui all'art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e, precisamente, alla lettera a) per euro 43.819,20, alla lettera c) per euro 239,20 e alla lettera e) per euro 105,81.

## **Attività istruttoria**

Per le vie brevi sono state richieste integrazioni documentali a causa della mancata giustificazione di alcuni titoli di spesa contabilizzati.

In data 22 marzo 2019 è pervenuta la documentazione richiesta, che ha consentito il superamento della criticità prospettata.

## **Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame**

Le fonti di finanziamento, in base alla documentazione trasmessa, ammontano a complessivi euro 44.241,00, corrispondenti all'importo rendicontato, a fronte di spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per un importo pari ad euro 44.164,21: ne consegue il rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

## **Conclusioni**

L'analisi del conto e dei documenti allegati, condotta nei termini legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha

evidenziato profili di irregolarità o di difformità rispetto alla disciplina riguardante le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento.

Il Collegio, pertanto, ritiene di non formulare osservazioni in ordine al consuntivo in oggetto, eccettuato il rilievo riguardante la sua tardiva presentazione.

#### TABELLA RIASSUNTIVA

<b>Tipologia Fonte di Finanziamento</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Libere contribuzioni in denaro	44.241,00	44.241,00
<b>TOTALE</b>	44.241,00	44.241,00
<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Spese art. 11, comma 1, L. 515 del 1993	44.164,21	44.164,21
Spese art. 11, comma 2, L. 515 del 1993	-	-
<b>TOTALE</b>	44.164,21	44.164,21

## MOVIMENTO 5 STELLE

Il "Movimento 5 Stelle" ha partecipato alle elezioni del 4 marzo 2018 per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia in tutte le circoscrizioni provinciali.

Il limite di spesa applicabile, in virtù dell'art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 7.882.633,00.

I rappresentanti provinciali hanno presentato singole dichiarazioni alla Corte dei conti in data 13 novembre 2018, quindi oltre la data del 22 maggio 2018, superando così il termine di quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio Regionale, previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall'art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

Dalla documentazione trasmessa risulta che per la campagna elettorale in esame la forza politica non ha ricevuto alcuna contribuzione né ha sostenuto spese.

Tali dichiarazioni negative soddisfano l'obbligo di rendicontazione, non riscontrandosi alcuna irregolarità, eccetto il riferito superamento del termine di legge previsto per la presentazione del conto.



## NOI CON L'ITALIA-UDC

Il movimento politico "Noi con l'Italia-Udc" ha partecipato alle elezioni del 4 marzo 2018 per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia in tutte le circoscrizioni provinciali.

Il limite di spesa applicabile, in virtù dell'art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 7.882.633,00.

I rappresentanti legali, on.li Lorenzo Cesa e Raffaele Fitto, hanno presentato una dichiarazione alla Corte dei conti in data 24 ottobre 2018, quindi oltre la data del 22 maggio 2018, superando così il termine di quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio Regionale, previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall'art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

Dalla documentazione trasmessa risulta che per la campagna elettorale in esame la forza politica non ha ricevuto alcuna contribuzione né ha sostenuto spese.

Tale dichiarazione negativa soddisfa l'obbligo di rendicontazione, non riscontrandosi alcuna irregolarità, eccetto il riferito superamento del termine di legge previsto per la presentazione del conto.



# PARTITO DEMOCRATICO

## **Generalità**

Il "Partito Democratico" ha partecipato alle elezioni del 4 marzo per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia in tutte le circoscrizioni provinciali.

Il limite di spesa applicabile, in virtù dell'art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 7.882.633,00.

Il consuntivo, redatto con riferimento sia alle movimentazioni dell'Unione regionale che a quelle delle strutture provinciali che, autonomamente, hanno gestito la campagna elettorale, è stato presentato, sebbene erroneamente, alla Sezione regionale di controllo della Lombardia della Corte dei conti in data 11 maggio 2018, dal sig. Giovanni Battista Magnoli Bocchi, in qualità di Tesoriere Regionale e, quindi, entro il termine previsto, coincidente con la data del 22 maggio 2018, ricavabile da quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n. 515, così come modificato dall'art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n.149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995 n. 43, il quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio Regionale.

Detto consuntivo, nella successiva data del 11 ottobre 2018, è stato acquisito dal Collegio competente a svolgere l'attività di controllo.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 157.550,37, costituite da fondi propri del partito per euro 133.343,09 e da debiti verso fornitori per euro 24.207,28.

Le spese rendicontate, ammontanti ad euro 157.550,37, sono riconducibili alle tipologie di cui all'art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per un importo pari a euro 156.949,52 e precisamente alla lettera a) per euro 105.908,36, alla lettera b) per euro 30.432,36, alla lettera c) per euro 15.608,80 e alla lettera e) per euro 5.000,00 e, in parte, per euro 600,85, sono state calcolate forfettariamente, ai sensi del secondo comma della medesima norma.

## **Attività istruttoria**

Mediante nota istruttoria inviata in data 21 febbraio 2019 sono stati richiesti integrazioni documentali in ordine al mancato pagamento di alcune spese, correlate ad un indebitamento nei confronti di fornitori e chiarimenti circa la corretta contabilizzazione di quelle che, invece, riguardavano servizi resi, in via esclusiva o quota parte, per le concomitanti elezioni per il rinnovo del Parlamento italiano.

Il partito è stato, inoltre, invitato a rideterminare l'importo delle spese forfettarie sulla base delle modalità di valutazione stabilite dal Collegio nella deliberazione n. 5 CSE Pol-Reg 2018 del 20 dicembre 2018 e ad indicare i mezzi finanziari utilizzati per la loro totale copertura.

In data 8 aprile 2019 sono state trasmesse nuove evidenze contabili, ove erano state apportate le dovute correzioni e la documentazione richiesta che hanno consentito di superare le criticità prospettate.

#### **Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame**

Le fonti di finanziamento, in base alla documentazione trasmessa, ammontano a complessivi euro 153.899,16, non corrispondenti all'importo rendicontato, a fronte di spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per un pari importo: ne consegue il rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

#### **Conclusioni**

L'analisi del conto e dei documenti allegati, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento.

Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo in oggetto.



### TABELLA RIASSUNTIVA

<b>Tipologia Fonte di Finanziamento</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Mezzi propri del Partito	133.343,09	153.899,16
Debiti verso fornitori	24.207,28	-
<b>TOTALE</b>	157.550,37	153.899,16
<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Spese art. 11, comma 1, L. 515 del 1993	156.949,52	153.700,43
Spese art. 11, comma 2, L. 515 del 1993	600,85	198,73
<b>TOTALE</b>	157.550,37	153.899,16



# **PARTITO PENSIONATI**

## **Generalità**

Il "Partito Pensionati" ha partecipato alle elezioni del 4 marzo 2018 per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia in tutte le circoscrizioni provinciali.

Il limite di spesa applicabile, in virtù dell'art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 7.882.633,00.

Il consuntivo è stato presentato al Collegio in data 11 ottobre 2018, dall'On. Carlo Fatuzzo, in qualità di Segretario Nazionale e, quindi, oltre il termine previsto, coincidente con la data del 22 maggio 2018, ricavabile da quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n. 515, così come modificato dall'art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n.149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995 n. 43, il quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio Regionale.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 4.069,30, costituite da mezzi propri del partito.

Le spese rendicontate, ammontanti ad euro 4.069,30, sono riconducibili alle sole tipologie di cui all'art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e precisamente alla lettera a) per euro 2.672,80 e alla lettera b) per euro 1.396,50.

## **Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame**

Le fonti di finanziamento, in base alla documentazione trasmessa, ammontano a complessivi euro 4.069,30, corrispondenti all'importo rendicontato, a fronte di spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per un pari importo: ne consegue il rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

## **Conclusioni**

L'analisi del conto e dei documenti allegati, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di irregolarità o difformità rispetto alla disciplina riguardane le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento.

Il Collegio, pertanto, ritiene di non formulare osservazioni in ordine al consuntivo in oggetto, eccettuato il rilievo riguardante la sua tardiva presentazione.

### TABELLA RIASSUNTIVA

<b>Tipologia Fonte di Finanziamento</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Mezzi propri del partito	4.069,30	4.069,30
<b>TOTALE</b>	<b>4.069,30</b>	<b>4.069,30</b>
<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Spese art. 11, comma 1, L. 515 del 1993	4.069,30	4.069,30
Spese art. 11, comma 2, L. 515 del 1993	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>4.069,30</b>	<b>4.069,30</b>

# **SINISTRA PER LA LOMBARDIA**

## **Generalità**

La lista "Sinistra per la Lombardia" ha partecipato alle elezioni del 4 marzo 2018 per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia in tutte le circoscrizioni provinciali.

Il limite di spesa applicabile, in virtù dell'art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 7.882.633,00.

Il consuntivo è stato presentato in data 1° giugno 2018, dal sig. Saverino Codispoti, in qualità di Tesoriere Regionale e, quindi, oltre il termine previsto, coincidente con la data del 22 maggio 2018, ricavabile da quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n. 515, così come modificato dall'art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n.149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995 n. 43, il quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio Regionale.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 19.912,89, costituite da mezzi propri del movimento politico.

Le spese rendicontate, ammontanti ad euro 20.292,89, sono riconducibili alle tipologie di cui all'art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per un importo pari a euro 19.912,89 e precisamente alla lettera a) per euro 9.372,73, alla lettera b) per euro 8.579,14, alla lettera c) per euro 1.586,02 e alla lettera e) per euro 375,00 e, in parte, per euro 380,00, sono state calcolate forfettariamente, ai sensi del secondo comma della medesima norma.

## **Attività istruttoria**

Mediante nota istruttoria inviata in data 21 febbraio 2019 sono stati richiesti chiarimenti in ordine alla mancata copertura finanziaria delle spese forfettarie e alla contabilizzazione di alcune spese che riguardavano, invece, servizi resi in via esclusiva o quota parte, per le concomitanti elezioni per il rinnovo del Parlamento italiano

In data 11 aprile 2019 la formazione politica ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta e nuove evidenze contabili riferibili alla sola campagna elettorale svolta per le elezioni regionali.

Le avvenute integrazioni documentali e le correzioni apportate hanno consentito di superare le criticità prospettate.

## **Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame**

Le fonti di finanziamento, in base alla documentazione trasmessa, ammontano a complessivi euro 14.308,24, non corrispondenti all'importo originariamente rendicontato, a

fronte di spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per un pari importo: ne consegue il rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

### **Conclusioni**

L'analisi del conto e dei documenti allegati, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di irregolarità o di difformità rispetto alla disciplina riguardante le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento.

Il Collegio, pertanto, ritiene di non formulare osservazioni in ordine al consuntivo in oggetto, eccettuato il rilievo riguardante la sua tardiva presentazione.

### **TABELLA RIASSUNTIVA**

<b>Tipologia Fonte di Finanziamento</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Mezzi propri	19.912,89	14.308,24
<b>TOTALE</b>	19.912,89	14.308,24
<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Spese art. 11, comma 1, L. 515 del 1993	19.912,89	13.928,24
Spese art. 11, comma 2, L. 515 del 1993	380,00	380,00
<b>TOTALE</b>	20.292,89	14.308,24

# MOLISE





## CASAPOUND ITALIA

### **Generalità**

Il Movimento politico "Casapound Italia" ha partecipato alle elezioni del 22 aprile 2018 per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise.

Il limite di spesa applicabile, in virtù dell'art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 331.253,00.

Il consuntivo è stato presentato dal sig. Antonio Lallo, in qualità di Delegato della lista, in data 17 ottobre 2018, e, quindi, oltre il termine previsto, coincidente con la data del 5 luglio 2018, ricavabile da quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall'art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995, n. 43, il quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio Regionale.

Dal consuntivo risulta che per la campagna elettorale in esame la formazione politica non ha ricevuto alcuna contribuzione né ha sostenuto spese.

Tale dichiarazione negativa soddisfa l'obbligo di rendicontazione, non riscontrandosi alcuna irregolarità, eccetto il riferito superamento del termine di legge previsto per la presentazione del conto.



# FORZA ITALIA

## Generalità

La Formazione politica “Forza Italia” ha partecipato alle elezioni del 22 aprile 2018 per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise.

Il limite di spesa applicabile, in virtù dell’art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 331.253,00.

Il consuntivo è stato presentato dal sen. Alfredo Messina, in qualità di Commissario amministratore nazionale, erroneamente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Molise, e successivamente al competente Collegio, in data 4 luglio 2018, e, quindi, entro il termine previsto, coincidente con la data del 5 luglio 2018, ricavabile da quanto stabilito dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995, n. 43, il quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio Regionale.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 29.959,79, costituite da libere contribuzioni da persone fisiche.

Le spese rendicontate, ammontanti ad euro 38.947,73, sono riconducibili alle tipologie di cui all’art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per un importo pari a euro 29.959,79 e precisamente alla lettera a) per euro 1.456,00, alla lettera b) per euro 3.480,00, alla lettera c) per euro 18.290,99, alla lettera d) per euro 22,80, alla lettera e) per euro 6.710,00 e per euro 8.987,94 sono state calcolate forfettariamente, ai sensi del secondo comma della medesima norma.

## Attività istruttoria

Mediante nota istruttoria del 1° aprile 2019, sono stati chiesti chiarimenti in ordine al contributo volontario di euro 30.000,00 (di cui solo euro 29.959,79 effettivamente utilizzato come fonte di finanziamento), con particolare riferimento alla presentazione della dichiarazione congiunta prevista dall’art. 4 della legge 659 del 1981 e dall’art. 11 della legge n. 96 del 2012.

Infine, è stato chiesto di rideterminare l’importo delle spese forfettarie di cui all’art. 11, comma 2, della legge n. 515 del 1993, secondo le modalità di valutazione stabilite dal Collegio nella deliberazione n. 5 CSE Pol-Reg 2018 del 20 dicembre 2018.

In data 7 maggio 2019 la formazione politica ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta e a rideterminare le spese forfettarie.

Le avvenute integrazioni documentali e le correzioni apportate hanno consentito di superare le criticità prospettate.

### **Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame**

Le fonti di finanziamento, in base alla documentazione trasmessa, ammontano a complessivi euro 31.759,79, non corrispondenti all'importo dichiarato, a fronte di spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per un importo di euro 30.398,99: ne consegue il rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

### **Conclusioni**

L'analisi del conto e dei documenti allegati, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di irregolarità o di difformità rispetto alla disciplina riguardante le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento.

Il Collegio, pertanto, ritiene di non formulare osservazioni in ordine al consuntivo in oggetto.

### **TABELLA RIASSUNTIVA**

<b>Tipologia Fonte di Finanziamento</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Contribuzioni da persone fisiche	29.959,79	31.759,79
<b>TOTALE</b>	29.959,79	31.759,79
<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Spese art. 11, comma 1, L. 515 del 1993	29.959,79	29.959,79
Spese art. 11, comma 2, L. 515 del 1993	8.987,94	439,20
<b>TOTALE</b>	38.947,73	30.398,99

# FRATELLI D'ITALIA

## Generalità

La Formazione politica "Fratelli d'Italia" ha partecipato alle elezioni del 22 aprile 2018 per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise.

Il limite di spesa applicabile, in virtù dell'art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 331.253,00.

Il consuntivo è stato presentato in data 28 giugno 2018, dal sig. Filoteo Di Sandro, in qualità di Coordinatore regionale, e, quindi, entro il termine previsto, coincidente con la data del 5 luglio 2018, ricavabile da quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall'art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995, n. 43, il quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio Regionale.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 2.500,00, costituite interamente da mezzi propri del movimento politico.

Le spese rendicontate, ammontanti ad euro 1.695,56, sono riconducibili alle sole tipologie di cui all'art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e precisamente alla lettera a) per euro 225,00, alla lettera b) per euro 560,56 e alla lettera c) per euro 910,00.

## Attività istruttoria

Mediante nota istruttoria del 1° aprile 2019, sono stati chiesti chiarimenti in ordine ad alcune spese rendicontate ma non quietanzate, al fine di verificare l'avvenuto pagamento, e di specificare le tipologie di spesa, ai sensi dell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993 n. 515.

In data 30 aprile 2019 la formazione politica ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta.

Le avvenute integrazioni documentali e le correzioni apportate hanno consentito di superare le criticità prospettate.

## Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Le fonti di finanziamento, in base alla documentazione trasmessa, ammontano a complessivi euro 2.500,00, corrispondenti all'importo dichiarato, a fronte di spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per un importo di euro 1.695,56: ne consegue il rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

## Conclusioni

L'analisi del conto e dei documenti allegati, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato

profili di irregolarità o di difformità rispetto alla disciplina riguardante le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento.

Il Collegio, pertanto, ritiene di non formulare osservazioni in ordine al consuntivo in oggetto.

#### TABELLA RIASSUNTIVA

<b>Tipologia Fonte di Finanziamento</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Fondi propri del partito	2.500,00	2.500,00
<b>TOTALE</b>	2.500,00	2.500,00
<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Spese art. 11, comma 1, L. 515 del 1993	1.695,56	1.695,56
Spese art. 11, comma 2, L. 515 del 1993	-	-
<b>TOTALE</b>	1.695,56	1.695,56

## IL MOLISE DI TUTTI

### **Generalità**

La lista "Il Molise di Tutti" ha partecipato alle elezioni del 22 aprile 2018 per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise.

Il limite di spesa applicabile, in virtù dell'art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 331.253,00.

Il consuntivo è stato presentato dalla sig.ra Simona Contucci, in qualità di Presidente pro tempore, in data 25 ottobre 2018, e, quindi, oltre il termine previsto, coincidente con la data del 5 luglio 2018, ricavabile da quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall'art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995, n. 43, il quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio Regionale.

Dal consuntivo risulta che per la campagna elettorale in esame la formazione politica non ha ricevuto alcuna contribuzione né ha sostenuto spese.

Tale dichiarazione negativa soddisfa l'obbligo di rendicontazione, non riscontrandosi alcuna irregolarità, eccetto il riferito superamento del termine di legge previsto per la presentazione del conto.





## IL POPOLO DELLA FAMIGLIA

### **Generalità**

Il Movimento politico “Il Popolo della Famiglia” ha partecipato alle elezioni del 22 aprile 2018 per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise.

Il limite di spesa applicabile, in virtù dell’art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 331.253,00.

Il consuntivo è stato presentato dalla sig.ra Erica Palmisciano, in qualità di Referente regionale, in data 19 ottobre 2018, e, quindi, oltre il termine previsto, coincidente con la data del 5 luglio 2018, ricavabile da quanto stabilito dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995, n. 43, il quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio Regionale.

Dal consuntivo risulta che per la campagna elettorale in esame la formazione politica non ha ricevuto alcuna contribuzione né ha sostenuto spese.

Tale dichiarazione negativa soddisfa l’obbligo di rendicontazione, non riscontrandosi alcuna irregolarità, eccetto il riferito superamento del termine di legge previsto per la presentazione del conto.



## **IORIO PER IL MOLISE NOI CON L'ITALIA**

### **Generalità**

La lista "Iorio per il Molise Noi con l'Italia" ha partecipato alle elezioni del 22 aprile 2018 per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise.

Il limite di spesa applicabile, in virtù dell'art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 331.253,00.

Il consuntivo è stato presentato dal sig. Andrea Montella, in qualità di Delegato della lista, in data 8 ottobre 2018, e, quindi, oltre il termine previsto, coincidente con la data del 5 luglio 2018, ricavabile da quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall'art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995, n. 43, il quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio Regionale.

Dal consuntivo risulta che per la campagna elettorale in esame la formazione politica non ha ricevuto alcuna contribuzione né ha sostenuto spese.

Tale dichiarazione negativa soddisfa l'obbligo di rendicontazione, non riscontrandosi alcuna irregolarità, eccetto il riferito superamento del termine di legge previsto per la presentazione del conto.



## LEGA SALVINI MOLISE

### **Generalità**

La lista “Lega Salvini Molise” ha partecipato alle elezioni del 22 aprile 2018 per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise.

Il limite di spesa riferibile alla formazione politica in esame, ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i., corrisponde ad euro 331.253,00.

Il consuntivo è stato presentato in data 7 giugno 2018, dalla sig.ra Nadia Degrada, in qualità di Amministrazione Federale Lega Nord, e, quindi, entro il termine previsto, coincidente con la data del 5 luglio 2018, ricavabile da quanto stabilito dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995, n. 43, il quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio Regionale.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 4.409,60, costituite da fondi propri del movimento politico.

Le spese rendicontate ammontanti complessivamente ad euro 4.409,60 sono riconducibili alle sole tipologie di cui all’art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e precisamente alla lettera a) per euro 1.164,80, alla lettera b) per euro 1.820,00 e alla lettera c) per euro 1.424,80.

### **Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame**

Le fonti di finanziamento, corrispondenti all’importo rendicontato, ammontano a complessivi euro 4.409,60, a fronte di spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per un pari importo: ne consegue il rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

### **Conclusioni**

L’analisi del conto e dei documenti allegati, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento.

Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo in oggetto.

### TABELLA RIASSUNTIVA

<b>Tipologia Fonte di Finanziamento</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Mezzi propri del partito	4.409,60	4.409,60
<b>TOTALE</b>	4.409,60	4.409,60
<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Spese art. 11, comma 1, L. 515 del 1993	4.409,60	4.409,60
Spese art. 11, comma 2, L. 515 del 1993	-	-
<b>TOTALE</b>	4.409,60	4.409,60

## **LIBERI E UGUALI PER IL MOLISE**

### **Generalità**

Il Movimento politico “Liberi e Uguali per il Molise” ha partecipato alle elezioni del 22 aprile 2018 per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise.

Il limite di spesa applicabile, in virtù dell’art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 331.253,00.

Il consuntivo è stato presentato dal sig. Matteo Gissi, in qualità di Presentatore della lista, in data 10 ottobre 2018, e, quindi, oltre il termine previsto, coincidente con la data del 5 luglio 2018, ricavabile da quanto stabilito dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995, n. 43, il quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio Regionale.

Dal consuntivo risulta che per la campagna elettorale in esame la formazione politica non ha ricevuto alcuna contribuzione né ha sostenuto spese.

Tale dichiarazione negativa soddisfa l’obbligo di rendicontazione, non riscontrandosi alcuna irregolarità, eccetto il riferito superamento del termine di legge previsto per la presentazione del conto.





## **MOLISE 2.0 - CENTRO DEMOCRATICO**

### **Generalità**

La lista “Molise 2.0 – Centro Democratico” ha partecipato alle elezioni del 22 aprile 2018 per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise.

Il limite di spesa riferibile alla formazione politica in esame, ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i., corrisponde ad euro 331.253,00.

Il consuntivo è stato presentato in data 26 luglio 2018, dal sig. Roberto Capelli, in qualità di Legale Rappresentante, e, quindi, oltre il termine previsto, coincidente con la data del 5 luglio 2018, ricavabile da quanto stabilito dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995, n. 43, il quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio Regionale.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 520,00, costituite da fondi propri del movimento politico.

Le spese rendicontate ammontanti complessivamente ad euro 520,00 sono riconducibili alle sole tipologie di cui alla lettera c) dell’art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

### **Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame**

Le fonti di finanziamento, corrispondenti all’importo rendicontato, ammontano a complessivi euro 520,00, a fronte di spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per un pari importo: ne consegue il rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

### **Conclusioni**

L’analisi del conto e dei documenti allegati, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento.

Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo in oggetto, eccettuato il rilievo riguardante la sua tardiva presentazione.

### TABELLA RIASSUNTIVA

<b>Tipologia Fonte di Finanziamento</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Mezzi propri del partito	520,00	520,00
<b>TOTALE</b>	520,00	520,00
<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Spese art. 11, comma 1, L. 515 del 1993	520,00	520,00
Spese art. 11, comma 2, L. 515 del 1993	-	-
<b>TOTALE</b>	520,00	520,00

## MOVIMENTO 5 STELLE

### Generalità

Il Movimento politico “Movimento 5 Stelle” ha partecipato alle elezioni del 22 aprile 2018 per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise.

Il limite di spesa applicabile, in virtù dell’art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 331.253,00.

Il consuntivo è stato presentato dal sig. Federico Iafanti, in qualità di Delegato della lista, in data 5 ottobre 2018, e, quindi, oltre il termine previsto, coincidente con la data del 5 luglio 2018, ricavabile da quanto stabilito dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995, n. 43, il quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio Regionale.

Dal consuntivo risulta che per la campagna elettorale in esame la formazione politica non ha ricevuto alcuna contribuzione né ha sostenuto spese.

Tale dichiarazione negativa soddisfa l’obbligo di rendicontazione, non riscontrandosi alcuna irregolarità, eccetto il riferito superamento del termine di legge previsto per la presentazione del conto.



# **MOVIMENTO NAZIONALE PER LA SOVRANITA'**

## **Generalità**

Il Movimento politico "Movimento Nazionale per la Sovranità" ha partecipato alle elezioni del 22 aprile 2018 per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise.

Il limite di spesa applicabile, in virtù dell'art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i. alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 331.253,00.

Il consuntivo è stato presentato dal sig. Carlo Antonio Perrella, in qualità di Commissario regionale, erroneamente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Molise e successivamente al competente Collegio, in data 3 luglio 2018, e, quindi, entro il termine previsto, coincidente con la data del 5 luglio 2018, ricavabile da quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall'art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995, n. 43, il quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio Regionale.

## **Attività istruttoria**

Considerato che dalla documentazione trasmessa non sono state fornite indicazioni riguardo alle fonti di finanziamento, con nota istruttoria del 1° aprile 2018 sono stati richiesti i necessari chiarimenti in ordine all'aver o meno ricevuto fonti di finanziamento, visto che risulta non essere stata sostenuta alcuna spesa.

In data 29 maggio 2019 il rendicontante ha provveduto a trasmettere una dichiarazione nella quale si precisa che il movimento politico, per le elezioni regionali del Molise, non ha ricevuto alcuna forma di finanziamento.

## **Conclusioni**

Tale precisazione soddisfa l'obbligo di rendicontazione, non riscontrandosi alcuna irregolarità.



## ORGOGGIO MOLISE

### **Generalità**

Il Movimento politico “Orgoglio Molise” ha partecipato alle elezioni del 22 aprile 2018 per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise.

Il limite di spesa applicabile, in virtù dell’art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 331.253,00.

Il consuntivo è stato presentato dal sig. Francesco Lucenteforte, in qualità di Rappresentante, in data 26 ottobre 2018, e, quindi, oltre il termine previsto, coincidente con la data del 5 luglio 2018, ricavabile da quanto stabilito dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995, n. 43, il quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio Regionale.

Dal consuntivo risulta che per la campagna elettorale in esame la formazione politica non ha ricevuto alcuna contribuzione né ha sostenuto spese.

Tale dichiarazione negativa soddisfa l’obbligo di rendicontazione, non riscontrandosi alcuna irregolarità, eccetto il riferito superamento del termine di legge previsto per la presentazione del conto.





# **PARTITO DEMOCRATICO**

## **Generalità**

Il Movimento politico "Partito Democratico" ha partecipato alle elezioni del 22 aprile 2018 per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise.

Il limite di spesa riferibile alla formazione politica in esame, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i., corrisponde ad euro 331.253,00.

Il consuntivo è stato presentato in data 5 ottobre 2018, dal sig. Di Vita Giovanni, in qualità di Tesoriere regionale, e, quindi, oltre il termine previsto, coincidente con la data del 5 luglio 2018, ricavabile da quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall'art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995, n. 43, il quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio Regionale.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 2.074,00, costituite da fondi propri del movimento politico.

Le spese rendicontate ammontanti complessivamente ad euro 2.074,00 sono riconducibili alle sole tipologie di cui alla lettera c) dell'art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

## **Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame**

Le fonti di finanziamento, corrispondenti all'importo rendicontato, ammontano a complessivi euro 2.074,00, a fronte di spese inerenti alla campagna elettorale sostenute per un pari importo: ne consegue il rispetto dei limiti di spesa e la integrale copertura finanziaria delle spese accertate.

## **Conclusioni**

L'analisi del conto e dei documenti allegati, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento.

Il Collegio, pertanto, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo in oggetto, eccettuato il rilievo riguardante la sua tardiva presentazione.

### TABELLA RIASSUNTIVA

<b>Tipologia Fonte di Finanziamento</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Mezzi propri del partito	2.074,00	2.074,00
<b>TOTALE</b>	2.074,00	2.074,00
<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Importo dichiarato</b>	<b>Importo accertato</b>
Spese art. 11, comma 1, L. 515 del 1993	2.074,00	2.074,00
Spese art. 11, comma 2, L. 515 del 1993	-	-
<b>TOTALE</b>	2.074,00	2.074,00

## POPOLARI PER L'ITALIA

### **Generalità**

La lista "Popolari per l'Italia" ha partecipato alle elezioni del 22 aprile 2018 per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise.

Il limite di spesa applicabile, in virtù dell'art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 331.253,00.

Il consuntivo è stato presentato dal sig. Domenico Boccia, in qualità di Presentatore della lista, in data 12 novembre 2018, e, quindi, oltre il termine previsto, coincidente con la data del 5 luglio 2018, ricavabile da quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall'art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995, n. 43, il quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio Regionale.

Dal consuntivo risulta che per la campagna elettorale in esame la formazione politica non ha ricevuto alcuna contribuzione né ha sostenuto spese.

Tale dichiarazione negativa soddisfa l'obbligo di rendicontazione, non riscontrandosi alcuna irregolarità, eccetto il riferito superamento del termine di legge previsto per la presentazione del conto.



## UNIONE DI CENTRO

### **Generalità**

Il Movimento politico “Unione di Centro” ha partecipato alle elezioni del 22 aprile 2018 per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise.

Il limite di spesa applicabile, in virtù dell’art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 331.253,00.

Il consuntivo è stato presentato dal sig. Teresio Di Pietro, in qualità di Segretario regionale, in data 4 ottobre 2018, e, quindi, oltre il termine previsto, coincidente con la data del 5 luglio 2018, ricavabile da quanto stabilito dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995, n. 43, il quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio Regionale.

Dal consuntivo risulta che per la campagna elettorale in esame la formazione politica non ha ricevuto alcuna contribuzione né ha sostenuto spese.

Tale dichiarazione negativa soddisfa l’obbligo di rendicontazione, non riscontrandosi alcuna irregolarità, eccetto il riferito superamento del termine di legge previsto per la presentazione del conto.



## UNIONE PER IL MOLISE

### Generalità

Il Movimento politico “Unione per il Molise” ha partecipato alle elezioni del 22 aprile 2018 per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise.

Il limite di spesa applicabile, in virtù dell’art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i., alla formazione politica in questione corrisponde ad euro 331.253,00.

Il consuntivo è stato presentato dal sig. Pasquale Mangiarape, in qualità di Presidente, in data 5 ottobre 2018, e, quindi, oltre il termine previsto, coincidente con la data del 5 luglio 2018, ricavabile da quanto stabilito dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall’art. 14 bis del dl 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, applicabile alle elezioni regionali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995, n. 43, il quale prevede che il conto sia presentato alla Corte dei conti entro quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio Regionale.

Dal consuntivo risulta che per la campagna elettorale in esame la formazione politica non ha ricevuto alcuna contribuzione né ha sostenuto spese.

Tale dichiarazione negativa soddisfa l’obbligo di rendicontazione, non riscontrandosi alcuna irregolarità, eccetto il riferito superamento del termine di legge previsto per la presentazione del conto.





# APPENDICE



## **Tabelle**



## Tabella 1

### COLLEGIO SPESE ELETTORALI POL-REG 2018

#### TABELLA CONSUNTIVI

ELEZIONI	TOT. CONSUNTIVI	ENTRO I TERMINI	OLTRE I TERMINI
POLITICHE 2018	41	17	24
REGIONALI LAZIO 2018	19	12	7
REGIONALI LOMBARDIA 2018	19	5	14
REGIONALI MOLISE 2018	16	4	12
<b>TOTALE</b>	<b>95</b>	<b>38</b>	<b>57</b>



## Tabella 2

### COLLEGIO SPESE ELETTORALI POL-REG 2018

#### TABELLA CONSUNTIVI SPESE - FINANZIAMENTI

ELEZIONI	CONSUNTIVI	CON SPESE E FINANZIAMENTI	NO SPESE - NO FINANZIAMENTI
POLITICHE 2018	41	24	17
REGIONALI LAZIO 2018	19	14	5
REGIONALI LOMBARDIA 2018	19	11	8
REGIONALI MOLISE 2018	16	5	11
<b>TOTALE</b>	<b>95</b>	<b>54</b>	<b>41</b>





### Tabella 3

#### COLLEGIO SPESE ELETTORALI POL-REG 2018

#### TABELLA ISTRUTTORIE

ISTRUTT. POLITICHE	ISTRUTT. LAZIO	ISTRUTT. LOMBARDIA	ISTRUTT. MOLISE	TOTALE
20	7	6	3	36

#### TABELLA SOLLECITI

SOLLECITI POLITICHE	SOLLECITI LAZIO	SOLLECITI LOMBARDIA	SOLLECITI MOLISE	TOTALE
2	1	0	0	3



TABELLA 4

## PROSPETTO RIEPILOGATIVO ELEZIONI REGIONALI LAZIO DEL 4 MARZO 2018 - DATI DICHIARATI

TERMINI PRESENTAZIONE CONSUNTIVO:	21/05/2018
-----------------------------------	------------

nr.	FORMAZIONE POLITICA	DATA PRES. CONS.	NO FINANZAMENTI	FINANZ. FONDI PROPRI	FINANZ. SOCIETA'	FINANZ. PERSONE	FINANZ. DEBITI	FINANZ. BENI SERV.	FINANZ. ALTRI SOGG.	TOTALE FINANZAMENTI	NO SPESE	SPESE C. 1 LETT. A)	SPESE C. 1 LETT. B)	SPESE C. 1 LETT. C)	SPESE C. 1 LETT. D)	SPESE C. 1 LETT. E)	TOTALE SPESE C. 1	SPESE C. 2 FORN.	TOTALE SPESE	
1	* EUROPA	16/05/2018	1							0,00	1						0,00		0,00	
2	CASAPONDITALIA	29/05/2018		8.000,00						8.000,00		7.984,08					7.984,08		7.984,08	
3	CENTRO SOLIDALE	17/05/2018				2.500,00	3.391,86			5.891,86			854,00			2.537,86	3.391,86	16,20	3.408,06	
4	DEMOCRAZIA CRISTIANA	25/10/2018	1							0,00	1						0,00		0,00	
5	ENERGIE PER L'ITALIA	05/06/2018				73.500,00			38.500,00	112.000,00		13.476,00	2.080,00	20.044,26		19.575,00	55.175,26	835,75	56.011,01	
6	FORZA ITALIA	21/05/2018				19.600,00				19.600,00		10.000,00			842,09	7.320,00	18.162,09	5.448,63	23.610,72	
7	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	14/06/2018				59.600,00				59.600,00		28.708,00	3.744,00	9.500,00			41.952,00	17.585,60	54.537,60	
8	ITALIA EUROPA INSIEME	08/05/2018		10.337,00						10.337,00		7.841,00	2.496,00				10.337,00	3.101,10	13.438,10	
9	LEGA	20/04/2018	1							0,00	1						0,00		0,00	
10	LIBERI E UGUALI	31/10/2018		14.089,14						14.089,14		14.089,14					14.089,14		14.089,14	
11	LISTA CIVICA POPOLARE	18/05/2018			16.500,00	15.350,00				31.850,00		10.088,00	5.876,00	11.770,00		1.000,00	28.734,00	3.050,90	31.784,90	
12	LISTA NATHAN	08/05/2018				8.341,30				8.341,30		4.175,17		2.117,60	1.162,30	885,70	8.340,77		8.340,77	
13	LISTA ZINGARETTI	17/05/2018		1.942,00	40.200,00	40.893,00	142.526,78			225.561,78		23.873,52	156.227,61	13.218,40	3.023,78	14.378,97	210.721,68	10.972,48	221.694,16	
14	MOVIMENTO 5 STELLE	22/05/2018	1							0,00	1						0,00		0,00	
15	NOI CON L'ITALIA-UDC	20/04/2018	1							0,00	1						0,00		0,00	
16	PARTITO DEMOCRATICO	17/05/2018		47.176,96			9.152,00			56.328,96		15.704,00	24.165,20			9.662,05	6.797,71	56.328,96	56.328,96	
17	POTERE AL POPOLO	10/05/2018		3.567,20						3.567,20		3.567,20					3.567,20		3.567,20	
18	RICONQUISTARE L'ITALIA	23/05/2018				3.735,00				3.735,00		1.025,95	769,59	305,00			2.094,54		2.094,54	
19	SERGIO PROZZI	11/05/2018			25.000,00	10.450,00				35.450,00		14.916,47	728,00				3.952,00	19.596,47	15.822,21	35.418,68
<b>TOTALI</b>			<b>5</b>	<b>85.112,39</b>	<b>81.700,00</b>	<b>231.969,39</b>	<b>155.676,64</b>	<b>0,00</b>	<b>38.998,00</b>	<b>394.352,24</b>	<b>5</b>	<b>152.448,53</b>	<b>196.954,09</b>	<b>56.955,26</b>	<b>14.698,22</b>	<b>56.446,64</b>	<b>489.473,65</b>	<b>51.832,87</b>	<b>532.397,92</b>	



TABELLA 5

## PROSPETTO RIEPILOGATIVO ELEZIONI REGIONALI LAZIO DEL 4 MARZO 2018 - DATI ACCERTATI

TERMINE PRESENTAZIONE CONSUNTIVO:	21/05/2018
-----------------------------------	------------

N.	FORMAZIONE POLITICA	DATA PRES. CONS.	NO FINANZIAMENTI	FINANZ. FONDI PROPRI	FINANZ. SOCIETA'	FINANZ. PERSONE	FINANZ. DEBITI	FINANZ. BENI SERV.	FINANZ. ALTRI SOGG.	TOTALE FINANZIAMENTI	NO SPESE	TOTALE SPESE COMMA 1	SPESE C. 2 FORF.	TOTALE SPESE
1	+ EUROPA	16/05/2018	1							0,00	1			0,00
2	CASAPOUND ITALIA	29/05/2018		8.000,00						8.000,00		7.984,08		7.984,08
3	CENTRO SOLIDALE	17/05/2018		662,72		2.500,00				3.162,72		3.146,52	16,20	3.162,72
4	DEMOCRAZIA CRISTIANA	25/10/2018	1							0,00	1			0,00
5	ENERGIE PER L'ITALIA	05/06/2018			25.250,00	73.500,00				98.750,00		55.175,26	835,75	56.011,01
6	FORZA ITALIA	21/05/2018				19.600,00				19.600,00		18.162,09		18.162,09
7	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	14/06/2018				59.600,00				59.600,00		41.952,00		41.952,00
8	ITALIA EUROPA INSIEME	08/05/2018		10.337,00						10.337,00		10.337,00		10.337,00
9	LEGA	20/04/2018	1							0,00	1			0,00
10	LIBERI E UGUALI	31/10/2018		14.089,14						14.089,14		14.089,14		14.089,14
11	LISTA CIVICA POPOLARE	18/05/2018			16.500,00	15.350,00				31.850,00		28.734,00	3.050,90	31.784,90
12	LISTA NATHAN	08/05/2018				8.341,30				8.341,30		8.340,77		8.340,77
13	LISTA ZINGARETTI	17/05/2018		51.793,92	89.200,00	40.893,00				181.886,92		235.886,92		235.886,92
14	MOVIMENTO 5 STELLE	22/05/2018	1							0,00	1			0,00
15	NOI CON L'ITALIA-UDC	20/04/2019	1							0,00	1			0,00
16	PARTITO DEMOCRATICO	17/05/2018		56.328,96						56.328,96		56.328,96		56.328,96
17	POTERE AL POPOLO!	10/05/2018		3.567,20						3.567,20		3.567,20		3.567,20
18	RICONQUISTARE L'ITALIA	21/05/2018				3.735,00				3.735,00		2.094,54		2.094,54
19	SERGIO PIROZZI	11/05/2018			25.000,00	10.450,00				35.450,00		19.596,47	15.822,21	35.418,68
<b>TOTALI</b>			<b>5</b>	<b>144.778,94</b>	<b>155.950,00</b>	<b>233.969,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.698,24</b>	<b>5</b>	<b>505.394,95</b>	<b>19.725,06</b>	<b>525.120,01</b>



TABELLA 6

## PROSPETTO RIEPILOGATIVO ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA DEL 4 MARZO 2018 - DATI DICHIARATI

TERMINE PRESENTAZIONE CONSUNTIVO:	22/05/2018
-----------------------------------	------------

N.	FORMAZIONE POLITICA	DATA PRES. CONS.	NO FINANZIAMENTI	FINANZ. FONDI PROPRI	FINANZ. SOCIETA'	FINANZ. PERSONE	FINANZ. DEBITI	FINANZ. BENI SERV.	FINANZ. ALTRI SOGG.	TOTALE FINANZIAMENTI	NO SPESE	SPESE C. 1 LETT. A)	SPESE C. 1 LETT. B)	SPESE C. 1 LETT. C)	SPESE C. 1 LETT. D)	SPESE C. 1 LETT. E)	TOTALE SPESE C. 1	SPESE C. 2 FORF.	TOTALE SPESE
1	+ EUROPA	25/10/2018	1							0,00	1						0,00		0,00
2	CASAPOUND ITALIA	16/05/2018		2.974,20						2.974,20		1.318,20	1.656,00				2.974,20		2.974,20
3	ENERGIA PER L'ITALIA	05/06/2018				73.500,00			38.500,00	112.000,00		5.408,00	4.160,00			19.575,00	29.143,00	2,75	29.145,75
4	FONTANA PRESIDENTE	20/04/2018		142.421,68	30.000,00	109.830,00				282.251,68		5.603,92	222.294,51	260,00	54.093,25		282.251,68		282.251,68
5	FORZA ITALIA	10/10/2018				32.718,87				32.718,87		676,00	9.159,28		1.167,59	21.716,00	32.718,87	9.815,66	42.534,53
6	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	24/10/2018	1							0,00	1						0,00		0,00
7	GRANDE NORD	11/05/2018				1.971,00	8.696,48			10.667,48		8.696,48	430,00	366,00			9.492,48		9.492,48
8	ITALIA EUROPA INSIEME	12/10/2018								0,00		8.561,80	355,00				8.916,80	2.675,04	11.591,84
9	LEGA	20/04/2018		17.730,52	19.500,00					37.230,52		22.016,52		1.636,00	1.500,00	12.078,00	37.230,52		37.230,52
10	LIBERI E UGUALI	30/10/2018	1							0,00	1						0,00		0,00
11	LISTA CIVICA POPOLARE	25/10/2018	1							0,00	1						0,00		0,00
12	LISTA GORI PRESIDENTE	15/10/2018	1							0,00	1						0,00		0,00
13	LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE	25/10/2018	1							0,00	1						0,00		0,00
14	LOMBARDIA PROGRESSISTA	26/10/2018				44.241,00				44.241,00		43.819,20		239,20		105,81	44.164,21		44.164,21
15	MOVIMENTO 5 STELLE	13/11/2018	1							0,00	1						0,00		0,00
16	NOI CON L'ITALIA-UDC	24/10/2018	1							0,00	1						0,00		0,00
17	PARTITO DEMOCRATICO	11/05/2018		133.343,09			24.207,28			157.550,37		105.908,36	30.432,36	15.608,80		5.000,00	156.949,52	600,85	157.550,37
18	PARTITO PENSIONATI	11/10/2018		4.069,30						4.069,30		2.672,80	1.396,50				4.069,30		4.069,30
19	SINISTRA PER LA LOMBARDIA	01/06/2018		19.912,89						19.912,89		9.372,73	8.579,14	1.586,02		375,00	19.912,89	380,00	20.292,89
<b>TOTALI</b>			<b>8</b>	<b>320.451,68</b>	<b>19.500,00</b>	<b>262.560,87</b>	<b>32.903,76</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>703.616,31</b>	<b>8</b>	<b>214.054,01</b>	<b>278.462,79</b>	<b>19.696,02</b>	<b>56.760,81</b>	<b>58.819,81</b>	<b>627.823,47</b>	<b>13.474,30</b>	<b>641.297,77</b>





TABELLA 7

## PROSPETTO RIEPILOGATIVO ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA DEL 4 MARZO 2018 - DATI ACCERTATI

TERMINE PRESENTAZIONE CONSUNTIVO:	22/05/2018
-----------------------------------	------------

N.	FORMAZIONE POLITICA	DATA PRES. CONS.	NO FINANZIAMENTI	FINANZ. FONDI PROPRI	FINANZ. SOCIETA'	FINANZ. PERSONE	FINANZ. DEBITI	FINANZ. BENI SERV.	FINANZ. ALTRI SOGG.	TOTALE FINANZIAMENTI	NO SPESE	TOTALE SPESE COMMA 1	SPESE C. 2 FORF.	TOTALE SPESE
1	+ EUROPA	25/10/2018	1							0,00	1			0,00
2	CASAPOUND ITALIA	16/05/2018		2.974,20						2.974,20		2.974,20		2.974,20
3	ENERGIA PER L'ITALIA	05/06/2018			25.250,00	73.500,00				98.750,00		29.143,00	2,75	29.145,75
4	FONTANA PRESIDENTE	20/04/2018		142.421,68	30.000,00	109.830,00				282.251,68		282.251,68		282.251,68
5	FORZA ITALIA	10/10/2018				42.031,53				42.031,53		32.718,87	2.793,80	35.512,67
6	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	24/10/2018	1							0,00	1			0,00
7	GRANDE NORD	13/05/2018		8.696,48		1.971,00				10.667,48		9.062,48		9.062,48
8	ITALIA EUROPA INSIEME	12/10/2018		8.916,80						8.916,80		8.916,80		8.916,80
9	LEGA	20/04/2018		17.730,52	19.500,00					37.230,52		37.230,52		37.230,52
10	LIBERI E UGUALI	30/10/2018	1							0,00	1			0,00
11	LISTA CIVICA POPOLARE	25/10/2018	1							0,00	1			0,00
12	LISTA GORI PRESIDENTE	15/10/2018	1							0,00	1			0,00
13	LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE	25/10/2018	1							0,00	1			0,00
14	LOMBARDIA PROGRESSISTA	26/10/2018				44.241,00				44.241,00		44.164,21		44.164,21
15	MOVIMENTO 5 STELLE	13/11/2018	1							0,00	1			0,00
16	NOI CON L'ITALIA-UDC	24/10/2018	1							0,00	1			0,00
17	PARTITO DEMOCRATICO	11/05/2018		153.899,16						153.899,16		153.700,43	198,73	153.899,16
18	PARTITO PENSIONATI	11/10/2018		4.069,30						4.069,30		4.069,30		4.069,30
19	SINISTRA PER LA LOMBARDIA	01/06/2018		14.308,24						14.308,24		13.928,24	380,00	14.308,24
<b>TOTALI</b>			<b>8</b>	<b>353.016,38</b>	<b>74.750,00</b>	<b>271.573,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699.339,91</b>	<b>8</b>	<b>618.159,73</b>	<b>3.375,28</b>	<b>621.535,01</b>



TABELLA 8

## PROSPETTO RIEPILOGATIVO ELEZIONI REGIONALI MOLISE DEL 22 APRILE 2018 - DATI DICHIARATI

TERMINE PRESENTAZIONE CONSUNTIVO:	05/07/2018
-----------------------------------	------------

N.	FORMAZIONE POLITICA	DATA PRES. CONS.	NO FINANZIAMENTI	FINANZ. FONDI PROPRI	FINANZ. SOCIETA'	FINANZ. PERSONE	FINANZ. DEBITI	FINANZ. BENI SERV.	FINANZ. ALTRI SOGG.	TOTALE FINANZIAMENTI	NO SPESE	SPESE C. 1 LETT. A)	SPESE C. 1 LETT. B)	SPESE C. 1 LETT. C)	SPESE C. 1 LETT. D)	SPESE C. 1 LETT. E)	TOTALE SPESE C. 1	SPESE C. 2 FORF.	TOTALE SPESE
1	CASA PAOUND ITALIA	17/10/2018	1							0,00	1						0,00		0,00
2	FORZA ITALIA	04/07/2018				29.959,79				29.959,79		1.456,00	3.480,00	18.290,99	22,80	6.710,00	29.959,79	8.987,94	38.947,73
3	FRATELLI D'ITALIA	28/06/2018		2.500,00						2.500,00		225,00	560,56	910,00			1.695,56		1.695,56
4	IL MOLISE DI TUTTI	25/10/2018	1							0,00	1						0,00		0,00
5	IL POPOLO DELLA FAMIGLIA	19/10/2018	1							0,00	1						0,00		0,00
6	ORIO PER IL MOLISE NOI CON L'ITALIA	08/10/2018	1							0,00	1						0,00		0,00
7	LEGA SALVINI MOLISE	07/06/2018		4.409,60						4.409,60		1.164,80	1.820,00	1.424,80			4.409,60		4.409,60
8	LIBERI UGUALI PER IL MOLISE	10/10/2018	1							0,00	1						0,00		0,00
9	MOLISE 2.0-CENTRO DEMOCRATICO	26/07/2018		520,00						520,00			520,00				520,00		520,00
10	MOVIMENTO 5 STELLE	05/10/2018	1							0,00	1						0,00		0,00
11	MOVIMENTO NAZIONALE PER LA SOVRANITA'	03/07/2018	1							0,00	1						0,00		0,00
12	ORGOGGIO MOLISE	26/10/2018	1							0,00	1						0,00		0,00
13	PARTITO DEMOCRATICO	05/10/2018		2.074,00						2.074,00			2.074,00				2.074,00		2.074,00
14	POPOLARI PER L'ITALIA	12/11/2018	1							0,00	1						0,00		0,00
15	UNIONE DI CENTRO	04/10/2018	1							0,00	1						0,00		0,00
16	UNIONE PER IL MOLISE	05/10/2018	1							0,00	1						0,00		0,00
<b>TOTALI</b>			<b>11</b>	<b>9.503,60</b>	<b>0,00</b>	<b>29.959,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.463,39</b>	<b>11</b>	<b>2.815,80</b>	<b>5.860,56</b>	<b>23.219,79</b>	<b>22,80</b>	<b>6.710,00</b>	<b>38.658,95</b>	<b>8.987,94</b>	<b>47.646,89</b>



TABELLA 9

## PROSPETTO RIEPILOGATIVO ELEZIONI REGIONALI MOLISE DEL 22 APRILE 2018 - DATI ACCERTATI

TERMINE PRESENTAZIONE CONSUNTIVO:	05/07/2018
-----------------------------------	------------

N.	FORMAZIONE POLITICA	DATA PRES. CONS.	NO FINANZIAMENTI	FINANZ. FONDI PROPRI	FINANZ. SOCIETA'	FINANZ. PERSONE	FINANZ. DEBITI	FINANZ. BENI SERV.	FINANZ. ALTRI SOGG.	TOTALE FINANZIAMENTI	NO SPESE	TOTALE SPESE COMMA 1	SPESE C. 2 FORF.	TOTALE SPESE
1	CASA PAOUND ITALIA	17/10/2018	1							0,00	1			0,00
2	FORZA ITALIA	04/07/2018				31.759,79				31.759,79		29.959,79	439,20	30.398,99
3	FRATELLI D'ITALIA	28/06/2018		2.500,00						2.500,00		1.695,56		1.695,56
4	IL MOLISE DI TUTTI	25/10/2018	1							0,00	1			0,00
5	IL POPOLO DELLA FAMIGLIA	19/10/2018	1							0,00	1			0,00
6	IORIO PER IL MOLISE NOI CON L'ITALIA	08/10/2018	1							0,00	1			0,00
7	LEGA SALVINI MOLISE	07/06/2018		4.409,60						4.409,60		4.409,60		4.409,60
8	LIBERI UGUALI PER IL MOLISE	10/10/2018	1							0,00	1			0,00
9	MOLISE 2.0-CENTRO DEMOCRATICO	26/07/2018		520,00						520,00		520,00		520,00
10	MOVIMENTO 5 STELLE	05/10/2018	1							0,00	1			0,00
11	MOVIMENTO NAZIONALE PER LA SOVRANITA'	03/07/2018	1							0,00	1			0,00
12	ORGOGGIO MOLISE	26/10/2018	1							0,00	1			0,00
13	PARTITO DEMOCRATICO	05/10/2018		2.074,00						2.074,00		2.074,00		2.074,00
14	POPOLARI PER L'ITALIA	12/11/2018	1							0,00	1			0,00
15	UNIONE DI CENTRO	04/10/2018	1							0,00	1			0,00
16	UNIONE PER IL MOLISE	05/10/2018	1							0,00	1			0,00
<b>TOTALI</b>			<b>11</b>	<b>9.503,60</b>	<b>0,00</b>	<b>31.759,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.263,39</b>	<b>11</b>	<b>38.658,95</b>	<b>439,20</b>	<b>39.098,15</b>



# INDICE

DELIBERAZIONE .....	5
PREMESSA .....	7
PARTE I.....	9
Introduzione .....	11
1. L'EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO.....	13
1.1. I partiti politici nella Costituzione.....	13
1.2. La legge 2 maggio 1974, n. 195.....	14
1.3. La legge 18 novembre 1981, n. 659 .....	17
1.4. La legge 10 dicembre 1993, n. 515.....	20
1.5. Legge 23 febbraio 1995, n. 43.....	24
1.6. Legge 2 febbraio 1997, n. 2.....	24
1.7. Legge 3 giugno 1999, n. 157.....	26
1.8. Ulteriori interventi normativi. Le criticità segnalate dai Collegi di controllo sulle spese elettorali.....	28
1.9. La legge 6 luglio 2012, n. 96.....	30
1.10. Il decreto - legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 13 .....	35
1.11. L'Addendum del <i>Second Compliance Report</i> sull'Italia adottato dal G.R.E.C.O.....	47
1.12. Le recenti novità legislative: la legge 9 gennaio 2019, n. 3 e s. m. i. ....	48
2. IL COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI.....	55
2.1. L'originaria <i>ratio</i> del controllo e l'attualità del fine di garantire la trasparenza della gestione contabile dei partiti riguardante le competizioni elettorali .....	55
2.2. La natura dell'organo e della sua attività.....	56
2.3. I destinatari dell'obbligo di presentazione dei consuntivi .....	56
2.4. Carattere ordinatorio del termine di presentazione dei rendiconti .....	58
2.5. L'attività istruttoria del collegio .....	59
2.6. L'esame dei consuntivi.....	59
2.7. Le sanzioni e il relativo procedimento per la loro irrogazione. Segnalazioni .....	65
2.8. Limiti temporali del controllo e conclusione delle operazioni.....	67
2.9. Conclusioni .....	68

3. L'ATTIVITA' DEL COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI (Elezioni Politiche e Regionali 2018).....	71
PARTE II.....	75
LAZIO.....	77
+ EUROPA.....	79
CASAPOUND ITALIA.....	81
CENTRO SOLIDALE.....	83
DEMOCRAZIA CRISTIANA.....	85
ENERGIE PER L'ITALIA.....	87
FORZA ITALIA.....	91
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI.....	93
ITALIA EUROPA INSIEME.....	95
LEGA.....	97
LIBERI E UGUALI.....	99
LISTA CIVICA POPOLARE.....	101
LISTA NATHAN.....	103
LISTA ZINGARETTI.....	105
MOVIMENTO 5 STELLE.....	109
NOI CON L'ITALIA-UDC.....	111
PARTITO DEMOCRATICO.....	113
POTERE AL POPOLO!.....	115
RICONQUISTARE L'ITALIA.....	117
SERGIO PIROZZI.....	119
LOMBARDIA.....	121
+ EUROPA.....	123
CASAPOUND ITALIA.....	125
ENERGIE PER L'ITALIA.....	127
FONTANA PRESIDENTE.....	131
FORZA ITALIA.....	133
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI.....	135
GRANDE NORD.....	137
ITALIA EUROPA "INSIEME".....	139



LEGA .....	141
LIBERI E UGUALI.....	145
LISTA CIVICA POPOLARE.....	147
LISTA GORI PRESIDENTE.....	149
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE.....	151
LOMBARDIA PROGRESSISTA.....	153
MOVIMENTO 5 STELLE.....	155
NOI CON L'ITALIA-UDC .....	157
PARTITO DEMOCRATICO.....	159
PARTITO PENSIONATI.....	163
SINISTRA PER LA LOMBARDIA.....	165
MOLISE.....	167
CASAPOUND ITALIA .....	169
FORZA ITALIA.....	171
FRATELLI D'ITALIA .....	173
IL MOLISE DI TUTTI.....	175
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA.....	177
IORIO PER IL MOLISE NOI CON L'ITALIA.....	179
LEGA SALVINI MOLISE .....	181
LIBERI E UGUALI PER IL MOLISE .....	183
MOLISE 2.0 - CENTRO DEMOCRATICO .....	185
MOVIMENTO 5 STELLE.....	187
MOVIMENTO NAZIONALE PER LA SOVRANITA' .....	189
ORGOGGIO MOLISE.....	191
PARTITO DEMOCRATICO.....	193
POPOLARI PER L'ITALIA.....	195
UNIONE DI CENTRO .....	197
UNIONE PER IL MOLISE.....	199
APPENDICE.....	201



CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

